



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 35

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 5 giugno 2013

I N D I C E

Commissioni congiunte

4 ^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
10 ^a (Industria, commercio, turismo-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):		
<i>Plenaria</i>	»	7

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	9
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	»	18

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	41
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	57
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	68
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	79
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	»	82
<i>Plenaria</i>	»	82
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	94
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	»	113

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	114
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	»	119
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	120
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	125
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	137
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	»	147
<i>Plenaria</i>	»	147

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, gen. c.a. Claudio Graziano, accompagnato dal gen. b. Carmine Masiello.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale c.a. Claudio Graziano

IL PRESIDENTE rivolge un breve indirizzo di saluto al Presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati, ai deputati presenti e al generale Graziano, dando a quest'ultimo la parola per lo svolgimento del suo intervento.

Il generale GRAZIANO svolge le proprie considerazioni.

Pongono quindi quesiti e formulano osservazioni i deputati Emanuela CORDA (*M5S*), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (*PD*) e ROSSI (*SCpI*), i senatori GUALDANI (*PdL*) e DIVINA (*LN-Aut*) e la deputata Tatiana BASILIO (*M5S*).

Replica quindi il generale GRAZIANO.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare il generale Graziano per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE

Il senatore COTTI (*M5S*), considerata l'importanza delle tematiche trattate nell'odierna audizione, esprime l'auspicio a che il Capo di Stato maggiore dell'Esercito possa essere nuovamente udito al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Il presidente LATORRE osserva che la proposta, pienamente legittima, sarà opportunamente valutata.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera
EPIFANI

indi del Presidente della 10^a Commissione del Senato
MUCCHETTI

Interviene il ministro dello sviluppo economico Zanonato.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente EPIFANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro dello sviluppo economico sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il presidente EPIFANI introduce i temi dell'audizione.

Il ministro ZANONATO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni il deputato VIGNALI (*PdL*), la senatrice D'ONGHIA (*SCpI*), il deputato CRIPPA (*M5S*), il senatore TOMASELLI (*PD*), il deputato NESI (*SCpI*), il senatore PETROCELLI (*M5S*), il deputato LACQUANITI (*SEL*), la senatrice PELINO (*PdL*), i deputati ALLASIA (*LN-Aut*) e BENAMATI (*PD*) e il senatore GALIMBERTI (*PdL*).

Il senatore MUCCHETTI, presidente della 10^a Commissione del Senato, formula alcune osservazioni al termine delle quali rinvia il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(116) PALMA. – *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. – *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

(296) BARANI. – *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

(394) CASSON ed altri. – *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

(546) CALIENDO ed altri. – *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (PdL), relatore per la Commissione affari costituzionali, illustra le finalità dei disegni di legge in titolo: essi propon-

gono modifiche alla disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati, allo scopo di garantire un più completo e razionale sistema normativo che assicuri l'effettiva ed efficace applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura e garantisca la libera espressione del voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, per fini elettorali, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto. Si tratta di un tema già presente nel dibattito parlamentare nel corso delle ultime legislature e sul quale è intervenuta la più autorevole dottrina specialistica, lamentando lacune procedurali e l'assenza di un completo quadro normativo di riferimento che, garantendo a tutti l'accesso a cariche politiche, indipendentemente dalla professione, rafforzi i principi di imparzialità e indipendenza della magistratura, laddove essi possono essere compromessi sia nella sostanza sia nella percezione comune. Da qui la necessità di una nuova e più approfondita discussione, affinché la legittima aspettativa di ricoprire incarichi di natura politica o incarichi di governo ai diversi livelli non determini una pericolosa commistione, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.

Si tratta di assicurare un sistema che, ferma restando la possibilità per i magistrati di ricoprire quelle cariche, preservi l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo con la salvaguardia, verso l'esterno, dell'immagine di indipendenza e di imparzialità, ma soprattutto con la garanzia sostanziale del rispetto di quei principi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali. Inoltre, occorre garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere barriere più elevate nella vita politica nei confronti di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti.

A suo avviso, alla luce di tali considerazioni, la normativa vigente, che consente ai magistrati già parlamentari di tornare a svolgere funzioni giudiziarie, appare inopportuna, mentre l'assenza o l'inadeguatezza della disciplina relativa ai magistrati eletti al Parlamento europeo o che ricoprono le cariche di sindaco, di Presidente di provincia, di consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, ovvero le cariche di assessore provinciale o comunale, impone un tempestivo intervento legislativo. Si sofferma, quindi, sul dibattito parlamentare in materia che si è svolto nella passata legislature. Già nella XIII legislatura (1996-2001) il Senato approvò (il 15 luglio 1998) un disegno di legge recante «Disciplina degli incarichi estranei ai compiti di ufficio e del collocamento fuori ruolo dei magistrati», con disposizioni relative alla partecipazione alle competizioni elettorali. Vi si prevedeva il divieto di partecipazione nelle elezioni per i magistrati nella regione in cui avessero esercitato le funzioni nei cinque anni antecedenti. Essi, inoltre, nei successivi tre anni non avrebbero potuto essere assegnati in sedi comprese nelle regioni in cui fossero stati candidati o eletti.

Nella XIV legislatura (2001-2006) la Camera dei deputati approvò (il 4 maggio 2005) un testo recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità

e di incompatibilità dei magistrati», che introduceva disposizioni intese a salvaguardare un corretto funzionamento nella distinzione dei poteri e una maggiore efficienza nella amministrazione della giustizia, arginando la commistione tra ordine giudiziario e funzione politica, che, negli anni precedenti, si era delineata con sempre maggiore nettezza e notevoli inconvenienti.

Quel testo prevedeva per i magistrati un limite temporale di quattro anni di non esercizio delle funzioni, o comunque di assegnazione, nel territorio corrispondente alla circoscrizione elettorale, antecedenti la candidatura alle elezioni. Introduceva limiti severi di eleggibilità anche per i magistrati delle giurisdizioni superiori. Stabiliva infine limiti e condizioni per il rientro in magistratura dei magistrati eletti, una volta cessati dal mandato.

Nella XV legislatura (2006-2008) si discusse un disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati».

Nella XVI legislatura (2008-2013), infine, le Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato esaminarono molteplici disegni di legge e si giunse all'elaborazione di uno schema di testo unificato proposto dai relatori. Esso ammetteva la candidatura dei magistrati solo qualora avessero cessato le funzioni prima dei dodici mesi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali (o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore, negli enti territoriali). Si prevedeva, per i magistrati candidati e non eletti, un ricollocamento nel ruolo di provenienza, senza esercizio delle funzioni nei tre anni successivi alla data delle elezioni, nonché il divieto di ricollocamento in un ufficio della regione nella quale fosse compreso l'ambito territoriale di svolgimento dell'elezione o in cui, prima delle elezioni, avessero esercitato le loro funzioni o fossero stati assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Ancora, si prevedeva il divieto di incarichi direttivi o semidirettivi, per due anni dal ricollocamento in ruolo. Per i magistrati candidati ed eletti, invece, quello schema di testo unificato prospettava un ricollocamento nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato o, a talune condizioni, del Consiglio di Stato ovvero il collocamento a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto previdenziale mediante contribuzione figurativa fino a cinque anni di servizio, fermo il requisito, in ogni caso, di 35 anni di contribuzione. Disposizioni analoghe erano previste per i magistrati nominati ministri, viceministri, sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un ministro.

Per i candidati in elezioni amministrative, era previsto, se non eletti, un divieto di esercizio per tre anni delle funzioni nel distretto di Corte di appello nel quale ricadesse il comune o la provincia luogo di svolgimento delle elezioni (con il divieto di incarichi direttivi o semidirettivi per un anno); se eletti, un divieto di prestare servizio per cinque anni in sedi o uffici con competenza territoriale anche parziale su comuni della circoscrizione elettorale (e un divieto di incarichi direttivi o semidirettivi per un

periodo di due anni). Lo schema di testo unificato infine poneva disposizioni relative ai magistrati onorari e una disciplina transitoria.

Il relatore ritiene che la diversità di opinioni sulle possibili soluzioni non sia incolmabile né tale da precludere di per sé una intesa, al fine di introdurre elementi nuovi di garanzia, di bilanciamento, di tutela dell'interesse generale, tenuto conto di istanze e sollecitazioni che non possono più essere eluse.

Il senatore CASSON (PD), relatore per la Commissione giustizia, nel ringraziare il collega Zanettin per l'accurata illustrazione della problematica oggetto degli interventi legislativi proposti, si sofferma sui singoli disegni di legge osservando come due di essi, l'atto Senato n. 394 firmato da lui e da altri senatori e l'atto Senato n. 546 di cui è primo firmatario il senatore Caliendo, tengano in buona misura conto del lavoro svolto dalle Commissioni riunite nella scorsa legislatura.

Sotto il profilo della modifica dell'attuale disciplina dell'ineleggibilità ed incompatibilità, i disegni di legge in esame, al di là di alcune differenti riformulazioni, appaiono ispirati ad una filosofia comune, che è quella di stabilire, per quanto riguarda l'accesso al Parlamento europeo o a quello nazionale a cariche elettive di enti locali territoriali, ovvero la nomina ad assessore comunale o provinciale, che il magistrato all'atto dell'accettazione della candidatura ovvero all'accettazione della nomina debba essere collocato in aspettativa.

In virtù della competenza delle regioni in materia elettorale regionale, tali disposizioni non si applicano direttamente alle regioni ma, in tutti i disegni di legge, si configurano come principi fondamentali cui si deve attenere la legislazione regionale. Tutti i disegni di legge, comunque, prevedono una limitazione territoriale alla eleggibilità dei magistrati tanto negli enti locali, quanto alle assemblee parlamentari o al Parlamento europeo, nel senso di non consentire la loro candidatura in circoscrizioni o collegi elettorali territorialmente corrispondenti in tutto o in parte alle circoscrizioni giudiziarie dove hanno prestato servizio.

I disegni di legge si differenziano però in quanto, mentre la maggior parte di essi prevede un termine temporale a tale limitazione, nel senso di escluderla quando alla data dell'elezione sia già trascorso un congruo periodo di tempo dal momento in cui il magistrato aveva cessato di esercitare le proprie funzioni in ufficio la cui competenza ricadeva in tutto o in parte nel territorio della circoscrizione o del collegio elettorale, il disegno di legge n. 546 adotta un criterio più radicale, nel senso di consentire al magistrato di presentare la propria candidatura esclusivamente in una circoscrizione o in un collegio nel cui territorio egli non ha mai esercitato funzioni giurisdizionali.

Parimenti, tutti i disegni di legge stabiliscono un'incompatibilità tra l'esercizio della funzione di magistrato e la partecipazione al Governo in qualità di ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato, prevedendo dunque l'obbligo di un previo collocamento in aspettativa.

Anche sotto questo profilo va rilevato che i disegni di legge nn. 394 e 546 appaiono ispirati ad una maggiore severità, in quanto estendono tale disciplina oltre che ai magistrati che assumano la carica di membro del governo, anche, come si evince dalla disposizione relativa al loro ricollocamento in ruolo, a coloro che assumono l'incarico di capo di gabinetto di ministro o sottosegretario.

I disegni di legge in esame presentano invece divergenze più significative per quanto concerne disposizioni relative a ricollocamento in magistratura di coloro che siano cessati da un mandato elettivo o da una carica politica.

Va ricordato che la necessità di una simile disposizione trova il suo fondamento nell'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini chiamati a funzioni pubbliche elettive il diritto di conservare il proprio posto di lavoro.

È evidente che, come ricordato in primo luogo nella relazione svolta dal collega Zanettin, l'attuazione di tale disposizione costituzionale presenta per i magistrati profili problematici, che derivano dal fatto che la funzione giurisdizionale per sua natura deve essere svolta non solo in maniera imparziale, ma anche in condizione che non diano adito a sospetti sull'imparzialità del giudice o del pubblico ministero, e che tale condizione di fiducia può risultare incrinata dal fatto che il magistrato abbia appena cessato di svolgere un mandato o un incarico di carattere eminentemente politico e pertanto, per definizione, di parte.

I disegni di legge in esame offrono a tale problema due diversi tipi di soluzione: il primo è fondato sull'assegnazione del magistrato, specularmente a quanto è avvenuto all'atto della sua elezione, ad un ufficio situato in una circoscrizione giudiziaria diversa da quelle in cui ricade in tutto o in parte il territorio della circoscrizione o del collegio elettorale nel quale il magistrato è stato candidato.

Anche qui il disegno di legge del senatore Caliendo si distingue per un particolare rigore, prevedendo che il magistrato non possa mai più nel corso della sua carriera svolgere le proprie funzioni nei territori che a lui sono esclusi all'atto dell'accettazione della carica elettiva o dall'incarico politico in un'amministrazione locale.

I disegni di legge nn. 273 e 546, mentre prevedono che, per un certo periodo di tempo il magistrato debba essere assegnato a funzioni di natura collegiale, stabiliscono altresì che il giudice, una volta ricollocato in ruolo, non possa partecipare ai concorsi per incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo che il primo fissa in 2 anni e il secondo, in linea con la filosofia di maggiore severità che lo caratterizza, in 5 anni.

I disegni di legge nn. 394 e 116, invece, si ispirano al principio per cui l'ingresso del magistrato nell'agone politico mette in discussione non tanto la fiducia nel fatto che egli possa essere imparziale nei confronti dei propri elettori, quanto che egli possa comunque credibilmente esercitare le funzioni giurisdizionali prescindendo dal fatto che sia stato pubblicamente schierato con una parte politica.

Pertanto, i disegni di legge propongono – attraverso un’attuazione del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 51 della Costituzione certamente non letterale, ma determinata da motivi che indubbiamente appaiono ispirati a quella ragionevolezza che secondo l’insegnamento della Corte costituzionale deve presiedere a limitate eccezioni al principio di eguaglianza – che i magistrati possano essere ricollocati in una funzione pubblica diversa ma analoga a quella giurisdizionale.

Egli ricorda che nella scorsa legislatura gli analoghi disegni di legge presentati da lui e dal senatore Palma proponevano al Consiglio di Stato, come prima opzione per il ricollocamento dei magistrati ordinari, che fossero cessati dal Parlamento nazionale e da quello europeo ma, *re melius perpensa*, ci si è resi conto che i problemi di imparzialità che si pongono per i magistrati ordinari valgono anche per quelli amministrativi e contabili. I disegni di legge propongono quindi il ricollocamento dei magistrati in un ruolo autonomo dell’avvocatura dello Stato. Il disegno di legge n. 394 prevede altresì alcune destinazioni alternative quali il collocamento presso il ministero della giustizia, anche in soprannumero, o l’assegnazione a enti od organismi internazionali presso i quali si preveda la presenza di magistrati italiani. Il predetto disegno di legge prevede altresì la possibilità di un collocamento al riposo anticipato non più di 5 anni previo il riscatto figurativo dei contributi a totale carico del richiedente e senza oneri per lo Stato.

I disegni di legge nn. 546 e 394, infine, disciplinano anche l’eleggibilità e il ricollocamento in ruolo dei magistrati onorari secondo principi analoghi da quelli previsti dal disegno di legge n. 546 per i magistrati ordinari.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ALBERTINI (*SCpI*) ritiene che il principio di indipendenza e autonomia della magistratura in particolare dal potere esecutivo, stabilito dalla nostra Costituzione, si giustifichi alla luce dell’esigenza di garantire l’imparzialità della funzione giurisdizionale: qualora questa venga meno, verrebbe meno il fondamento logico-giuridico di quella indipendenza che rende i magistrati diversi dagli altri pubblici funzionari, e a suo parere tale imparzialità, se non nella sostanza almeno nella percezione dei cittadini, è sicuramente compromessa dal fatto che il magistrato abbia partecipato in qualità di candidato al Parlamento alla lotta politica, tanto che a suo parere l’unica soluzione veramente limpida della questione sarebbe, quand’anche ciò dovesse esigere un intervento di carattere costituzionale, quella di un’assoluta incandidabilità del magistrato che non sia cessato definitivamente dal servizio.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda come, secondo l’insegnamento di Sandro Pertini, il magistrato non debba limitarsi ad essere imparziale, ma debba anche apparire tale, e non vi è dubbio che quando si esercita la funzione giurisdizionale ogni singolo atto anche non definitivo – si

pensi ad una decisione dalla quale dipenda la possibilità per un imputato o per una parte di un processo civile di spiegare pienamente le proprie ragioni – può dare adito a dubbi sull'imparzialità.

Il disegno di legge da lui presentato, che recepisce il lavoro svolto dalle Commissioni riunite nella scorsa legislatura, è ispirato alla necessità dal un lato di rispettare in maniera rigorosa il dettato dell'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione – rispetto rigoroso che evidentemente non è assicurato dalla collocazione del magistrato in una funzione diversa da quella *latu sensu* giurisdizionale – e al tempo stesso di sterilizzare ogni sospetto di imparzialità. Tale risultato si persegue a suo parere attraverso il massimo rigore nel separare il luogo dove si è esercitato o dove si torna ad esercitare la funzione giurisdizionale da quello nel quale si è partecipato alla contesa politica; pertanto, si stabilisce che il magistrato non potrà mai candidarsi, indipendentemente dal tempo trascorso, in un territorio dove ha esercitato le sue funzioni e, specularmente, non potrà mai esercitare le sue funzioni dove è stato candidato.

Ad ulteriore garanzia della non attribuibilità di una decisione definitiva o non definitiva ad un orientamento non imparziale del magistrato che ha svolto di recente un incarico politico, si stabilisce che per almeno 5 anni il magistrato sia assegnato a funzioni collegiali.

Infine, per fugare qualsiasi sospetto che l'impegno politico del magistrato possa aver determinato la formazione di solidarietà che lo avvantaggiano nella sua carriera in magistratura, si propone che per un periodo di 5 anni non possa concorrere per l'assegnazione di incarichi direttivi o semi-direttivi.

Il presidente PALMA, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, che peraltro potrebbe essere immediatamente sospesa in quanto non è ancora concluso l'esame nelle competenti Commissioni riunite del disegno di legge n. 576, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 9,25 è ripresa alle ore 9,50.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*) condivide l'opinione secondo cui il principio di imparzialità postula anche una apparenza di imparzialità. A suo avviso, occorre prendere in considerazione anche la fase propedeutica all'accettazione della candidatura da parte del magistrato, in quanto l'attività che si svolge in quella fase già potrebbe compromettere l'imparzialità. Pur comprendendo la difficoltà di disciplinare tale profilo, ritiene che si tratti di un passaggio essenziale per evitare che la normativa risulti incompleta e contraddittoria.

Il senatore LUMIA (*PD*) sottolinea la necessità di prestare attenzione alla complessità e delicatezza della questione in esame. Ricorda le numerose pronunce della Corte costituzionale nel senso di ammettere limiti anche stringenti all'elettorato passivo purché siano ragionevoli. Mentre non sussistono difficoltà insormontabili a un'intesa relativamente alla candida-

bilità dei magistrati, nota che sul loro collocamento alla fine del mandato esistono due opinioni distinte: da un lato chi ritiene che il magistrato possa tornare a svolgere le proprie funzioni, sia pure con limiti, e dall'altro coloro che propendono per un collocamento in istituzioni diverse (Avvocatura dello Stato, uffici ministeriali, incarichi internazionali), essendo state escluse le ipotesi, avanzate nella scorsa legislatura, di collocamento nei ruoli di altre magistrature, come il Consiglio di Stato o la Corte dei conti, per le obiezioni anche di natura costituzionale che avevano suscitato. Trattandosi di opinioni entrambe legittime, a suo avviso, si potrebbe pensare a una soluzione che ammetta le due opzioni per il magistrato.

Il senatore BARANI (*GAL*) ricorda che nell'ordinamento italiano, a differenza di altri, il magistrato gode di una totale indipendenza dal potere politico, per cui sorprende l'assenza di una causa di ineleggibilità assoluta, come è previsto per altre cariche istituzionali, come i sindaci o il Capo della polizia. Peraltro, l'immunità parlamentare era stata saggiamente introdotta dai Costituenti per bilanciare le prerogative del potere legislativo rispetto a quello giudiziario; invece, negli anni Novanta alcuni magistrati con atti specifici hanno provveduto alla demolizione dei tradizionali partiti politici, colpendo persone che, nella maggior parte dei casi, sono risultate innocenti, e favorendo indirettamente la formazione di maggioranze di segno diverso.

Si sofferma sul disegno di legge n. 296, da lui presentato, che prospetta una soluzione moderata, tenuto conto che le corporazioni dei magistrati faranno di tutto per ostacolare il cammino di una riforma coraggiosa. Commentando alcuni interventi precedenti, sottolinea l'improprietà delle pronunce della Corte costituzionale che incidono sul sistema normativo, sostituendosi alla funzione del legislatore.

Conclude, auspicando un *iter* rapido dei disegni di legge, diretti ad assicurare una imparzialità effettiva della magistratura: a tal fine, ritiene che sia opportuna la presentazione di un testo unificato da parte dei relatori.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) non considera opportuno che il lavoro delle Commissioni riunite si avvii con l'esame di un provvedimento di cui i cittadini non avvertono la necessità. Né si comprendono i toni di alcuni interventi, nei quali si alludeva a una sospetta, mancata imparzialità della magistratura. Ricorda il sacrificio del giudice Cesare Terranova, già parlamentare, ucciso all'atto della ripresa delle sue funzioni al termine del mandato, proprio nella Sicilia in cui era stato eletto.

Osserva che vi sono organi a cui compete di valutare l'imparzialità dei giudici e auspica che la disciplina che si intende adottare rispetti le linee fissate dalle pronunce della Corte costituzionale, la cui funzione è proprio quella di bilanciare i poteri delle maggioranze legislative con il richiamo al rispetto della Costituzione.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che sulle iniziative legislative in titolo sia acquisito il parere del Governo, in particolare quello del Ministro della giustizia.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MATTEOLI comunica che sono stati presentati gli emendamenti 7.22 (testo 3), 7.22 (testo 4), 7.5 (testo 2), 5.50 (testo 5), e 3.0.1 (testo 3), nonché l'ordine del giorno n. G/576/16/8e13, allegati al resoconto di seduta.

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD), relatore per l'8^a Commissione, comunica di avere ritirato gli emendamenti 6.0.1000 (testo 2) e 7.0.1000

(testo 2), ritenendo preferibile, a seguito di ulteriori approfondimenti, confermare l'originaria versione di entrambe gli emendamenti suddetti.

Il senatore RUTA (*PD*) ritira l'emendamento 8.0.5 ed aggiunge la firma all'emendamento 6.0.9000.

Il presidente MATTEOLI comunica che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso tutti i pareri di competenza sugli emendamenti accantonati dalle Commissioni riunite. Considerato che la suddetta Commissione è convocata questa mattina per la conclusione della sua attività in sede consultiva, propone di sospendere la seduta delle Commissioni riunite fino al termine della seduta della Commissione Bilancio. Avverte che, nel frattempo, chiederà alla Presidenza del Senato, a nome delle Commissioni riunite, lo slittamento dell'esame in Aula del provvedimento al pomeriggio di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta sospesa alle ore 8,45 riprende alle ore 12,05.

Il presidente MATTEOLI comunica che la Commissione Bilancio ha concluso l'esame in sede consultiva su tutti gli emendamenti presentati e che, pertanto, le Commissioni riunite sono ora in grado di procedere alla votazione di tutti gli emendamenti accantonati.

Le Commissioni riunite procedono pertanto con l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, riformula l'emendamento 1.12 (testo 4) in un testo 5, allegato al resoconto di seduta, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.12 (testo 5) risulta approvato. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 1.14 e 1.15.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1000 e 1.240 che, posti separatamente ai voti, risultano approvati.

L'emendamento 1.24 risulta conseguentemente precluso.

L'emendamento 1.17, previo parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, riformula l'emendamento 1.25 (testo 2), in un testo 3, allegato al resoconto di seduta, che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.25 (testo 3).

L'emendamento 1.25 (testo 3) è quindi posto ai voti ed approvato. Risulta pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 1.26.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2000.

L'emendamento 1.2000 è posto ai voti ed approvato. Rimane pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 1.27.

La Commissione procede quindi ad esaminare gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario DE VINCENTI si rimette alla Commissione in merito all'emendamento 3.8 (testo 2), che è posto ai voti ed approvato.

Il senatore DE SIANO (*PdL*), relatore per la 13^a Commissione, ritira l'emendamento 3.9, invitando il Rappresentante del Governo ad effettuare un approfondimento della questione legata alla rinegoziazione del rapporto negoziale relativo all'impianto termovalorizzatore di Acerra.

Previo parere favorevole del Relatore e del Governo, l'emendamento 3.13 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

Previo parere favorevole del sottosegretario DE VINCENTI, l'emendamento 3.0.1 (testo 3) è approvato.

La Commissione procede quindi ad esaminare gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 5.

Su invito del sottosegretario De Vincenti, il senatore MIRABELLI (*PD*) riformula l'emendamento 5.6 (testo 3) in un nuovo testo 4, allegato al resoconto di seduta, che, previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato, con conseguente assorbimento degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Previo parere favorevole del Rappresentante del Governo e del Relatore, l'emendamento 5.200 è posto ai voti ed approvato.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 5.34 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/576/22/8e13.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCPI*) ritira l'emendamento 5.35, riservandosi di sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Mirabelli sostitutivo dell'emendamento 5.34.

Il senatore GIBIINO (*PdL*) ritira l'emendamento 5.36 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/576/23/8e13.

L'emendamento 5.37 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Previo parere favorevole del Rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.100 (testo 2) e 5.40 (testo 2) sono posti separatamente ai voti e quindi approvati.

Risulta pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 5.41.

Il sottosegretario DE VINCENTI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.50 (testo 5).

La senatrice PUPPATO (*PD*) dichiara il proprio voto contrario, sull'emendamento 5.50 (testo 5), poiché ritiene incongruo attribuire 10 milioni di euro per le opere di compensazione connesse alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità. Chiede, a questo riguardo, quale sia l'urgenza di destinare risorse per opere che devono mitigare infrastrutture ancora lontane dall'essere avviate e che comunque non saranno completate in tempo per essere fruibili in occasione dell'*Expo* 2015.

Il senatore BORIOLI (*PD*) fa presente che le opere di cui si tratta sono comunque contestuali alla TAV e si inseriscono nel quadro del miglioramento delle attuali infrastrutture piemontesi.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.50 (testo 5), sottolineando la comprensione manifestata dai territori interessati nel ricevere un importo minore rispetto a quello usualmente richiesto per le opere di compensazione

Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara il voto contrario, sostenendo che l'importo concesso ammonta effettivamente a 30 milioni di euro e contestando, nel complesso, l'approccio metodologico degli interventi di modifica del decreto-legge n. 43 del 2012.

Posto ai voti l'emendamento 5.50 (testo 5) risulta approvato.

Previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 5.0.2 (testo 2), che risulta approvato, con conseguente preclusione dell'emendamento 5.0.4.

La Commissione procede di seguito ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 6 precedentemente accantonati.

Previo parere favorevole del Governo, l'emendamento 6.100 è posto ai voti e quindi approvato.

Il senatore VACCARI (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.6 (testo 2). Ritira altresì l'emendamento 6.19 (testo 2).

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.9000.

La senatrice PUPPATO (*PD*) dichiara la propria astensione, rilevando che il contributo previsto dall'emendamento 6.0.9000, destina 10 milioni di euro per un sisma che, pur nella sua gravità, si è verificato undici anni fa. Paventa pertanto il rischio che il provvedimento in esame costituisca un modo per elargire provvidenze al pari della cosiddetta «legge Mancina».

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.0.9000, facendo tuttavia presente di essersi astenuto dal presentare proposte emendative non afferenti ai contenuti del decreto-legge per non appesantirne il testo. Nel corso dell'esame sono state tuttavia accolte modifiche che poco hanno a che fare con il testo originario del decreto-legge n. 43. Invita infine il Rappresentante del Governo ad accogliere l'ordine del giorno a sua firma G/576/24/8e13, allegato al resoconto di seduta.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.0.9000, rilevando tuttavia la incongruità delle risorse destinate per far fronte alle difficoltà conseguenti agli eventi sismici in Emilia Romagna e in Abruzzo rispetto a quelle attribuite al Molise.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara che si asterrà dal voto, facendo presente il senso di responsabilità manifestato dall'Opposizione ed esprimendo netta contrarietà rispetto agli emendamenti sulle opere compensative per la realizzazione della TAV e sui contributi per eventi sismici ormai lontani nel tempo.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) interviene incidentalmente, ricordando di aver contribuito a raggiungere un accordo sulle risorse da destinare per il sisma in Emilia, in nome di un sentimento di solidarietà nazionale che risulta difficile da giustificare in considerazione dei fondi stanziati per il Molise.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) dichiara di astenersi dal voto, condividendo le osservazioni critiche emerse rispetto all'emendamento 6.0.9000 ed invitando il Relatore a ritirarlo.

Il presidente MATTEOLI fa presente che l'emendamento 6.0.9000 è stato presentato su richiesta di una parte del Governo. Originariamente, l'importo era ben più alto e grazie alla mediazione del relatore Esposito, si è trovato un ragionevole accordo.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, fa presente di aver cercato di ottenere un equilibrio, molto complesso da raggiungere, tra gli emendamenti volti a far fronte ai danni derivanti dagli eventi sismici. Stigmatizza le dichiarazioni di alcuni dei senatori intervenuti in dichiarazione di voto che intendono fare un confronto tra eventi tragici, ricordando che nel terremoto del Molise persero la vita molti bambini.

La senatrice MORONESE (*M5S*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 6.0.9000 sottolineando che, al di là del merito, la questione è di principio poiché tale proposta emendativa non risponde al requisito dell'urgenza.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) dichiara di astenersi dal voto.

Posto ai voti l'emendamento 6.0.9000 risulta approvato.

È conseguentemente precluso l'emendamento 6.0.2.

Il presidente MATTEOLI avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.0.9000 risulta altresì precluso l'emendamento 8.0.10.

Previo parere favorevole del Rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.1000 è posto ai voti ed approvato.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, riformula l'emendamento 6.0.5000 (testo 2) in un testo 3, allegato al resoconto di seduta, che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Previo parere favorevole del Rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.5000 (testo 3) è posto ai voti e quindi approvato.

Il presidente MATTEOLI avverte, che in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 6.0.5000 (testo 3), risultano precluse le votazioni degli emendamenti 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 6.0.105 (testo 2).

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, ritira l'emendamento 6.0.500, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sottolineando le finalità dell'emendamento – volto a prorogare l'emergenza

del sisma che ha colpito alcuni Comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza nell'ottobre del 2012 – e le modalità con cui egli ha interpretato la sua veste di relatore.

Il Rappresentante del Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.0.108, che è posto ai voti ed approvato.

Il senatore VACCARI (*PD*) interviene incidentalmente richiamando l'attenzione delle Commissioni riunite sui contenuti dell'emendamento 6.44, già convertito nell'ordine del giorno G/576/16/8e13, che mira a risolvere la questione relativa al requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi per la ricostruzione a seguito del sisma in Emilia Romagna.

La Commissione procede di seguito ad esaminare gli emendamenti accantonati all'articolo 7.

Previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.5 (testo 2) e 7.22 (testo 4) sono posti separatamente ai voti ed approvati.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) illustra le finalità sottese all'emendamento 7.30 (testo 2), a sua firma.

Il senatore CALEO (*PD*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, sull'emendamento 7.30 (testo 2), evidenziando che la particolare copertura con cui si intende far fronte agli oneri finanziari connessi attesta che la questione della ricostruzione della città de L'Aquila ha una rilevanza nazionale. Ritene inoltre che il decreto-legge sia stato notevolmente migliorato grazie alle proposte emendative approvate ed invita ad evitare sterili ed inutili polemiche che potrebbero compromettere il lavoro fruttuoso sin qui svolto.

Il senatore GIBIINO (*PdL*) dichiara il voto contrario, in difformità del suo Gruppo, sull'emendamento 7.30 (testo 2), esprimendo forte contrarietà sull'incremento della imposta di bollo con cui si intende finanziare gli oneri finanziari connessi allo stesso emendamento. L'approvazione dell'emendamento 7.30 (testo 2) va infatti in senso opposto a quanto affermato, appena ieri, dall'Assemblea del Senato con l'approvazione del disegno di legge n. 662, poiché più utilmente le risorse di cui si tratta possono essere rinvenute nelle pieghe dei provvedimenti di *spending review*.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 7.30 (testo 2), poiché la sua formulazione non risulta idonea al conseguimento delle finalità dichiarate dalla presentatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 7.30 (testo 2) risulta approvato, con conseguente preclusione degli emendamenti 7.31 e 7.32.

Il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.1000.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCPI*) dichiara di astenersi dal voto sull'emendamento 7.0.1000.

All'esito del voto, l'emendamento 7.0.1000 risulta approvato.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, ritira l'emendamento 7.0.500.

Le Commissioni riunite procedono all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 8.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, ritira gli emendamenti 8.3000 e 8.1500.

La senatrice CARDINALI (*PD*) ritira l'emendamento 8.0.3, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, l'emendamento 8.22 (testo 3) è posto ai voti ed approvato.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 8.17, 8.18 e 8.21.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.100, a condizione che vengano aggiunte, in fine, le parole «nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente».

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, accetta la riformulazione della proposta del Rappresentante del Governo.

Posto ai voti l'emendamento 8.0.100 (testo 2), allegato al resoconto di seduta, risulta approvato.

Previo parere favorevole del Rappresentante del Governo, l'emendamento 8.0.500 è posto ai voti ed approvato.

Le Commissioni riunite procedono quindi ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43 del 2012.

Il senatore RANUCCI (*PD*) illustra il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/2, che modifica la denominazione del Ministero per i

beni e le attività culturali in Ministero dei beni e attività culturali e del turismo.

Il senatore DE SIANO (*PdL*), relatore per la 13^a Commissione, ritira il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/3 e sottoscrive, anche a nome dei senatori Bocca e Villari, il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/2.

Previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/2 è posto ai voti ed approvato.

Il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Previo parere favorevole del Relatore, con successive votazioni, sono approvati il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/1 e l'emendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2), con conseguente preclusione dell'emendamento 5.51.

Il senatore DE SIANO (*PdL*), relatore per la 13^a Commissione, ritira gli emendamenti X1.2, X1.3 e X1.3 (testo 2).

Le Commissioni riunite procedono all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente MATTEOLI comunica che nel corso della seduta sono stati presentati gli ordini del giorno G/576/17/8e13, G/576/18/8e13, G/576/19/8e13, G/576/20/8e13, G/576/21/8e13 e G/576/25/8e13.

Il sottosegretario DE VINCENTI ringrazia tutti i senatori delle Commissioni riunite che, indipendentemente dallo schieramento politico, hanno fornito il loro contributo fattivo al miglioramento del provvedimento in esame. Ritiene altresì che le finalità originarie del decreto-legge n. 43 del 2013 non vengano alterate dagli emendamenti approvati e che talune estensioni siano utili a completare il contesto degli interventi intrapresi.

Accoglie infine come raccomandazioni tutti gli ordini del giorno presentati.

Le Commissioni riunite conferiscono infine il mandato ai Relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame, con gli emendamenti approvati, autorizzandoli altresì a svolgere la relazione orale e dando mandato ad apportare le eventuali modifiche necessarie in sede di coordinamento formale.

La seduta termina alle ore 14.

NUOVI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 576

(al testo del decreto-legge)

G/576/16/8 e 13

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Le Commissioni riunite,

in sede di discussione dell'A.S. 576, recante «Conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

premessò che:

si è palesata la grave difficoltà di cittadini ricoverati presso strutture di assistenza e colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo, ed impossibilitati ad accedere alle misure di finanziamento per gli immobili danneggiati, che prevedono quale requisito per l'accesso al credito la residenza nel medesimo immobile lesionato,

impegnano il Governo:

a provvedere con idonei strumenti amministrativi o istruzioni affinché, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, sia chiarito che è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza.

G/576/17/8 e 13

GIBIINO, PAOLO ROMANI, BRUNI, PUPPATO, VACCARI, SOLLO, FLORIS

Le Commissioni riunite,

in sede di discussione del disegno di legge AS 576 recante conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

sarebbe opportuno prevedere disposizioni volte a evitare l'assoggettamento a tassazione, sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini IRAP, degli indennizzi e dei risarcimenti assicurativi e dei contributi pubblici per danni subiti a immobili, beni mobili materiali e scorte, limitatamente alla parte che eccede il valore già dedotto per quanto riguarda immobili e beni mobili materiali e limitatamente alla parte che eccede il valore iscritto a bilancio per le scorte;

giòva evidenziare che le somme incassate a titolo di risarcimento in caso di perdita o di danneggiamento di beni devono essere considerate ricavo, quando si riferiscono a beni produttivi di ricavo quali le scorte; devono essere considerate plusvalenza (o sopravvenienza se il ricavo viene generato in un momento successivo alla chiusura dell'esercizio) quando si riferiscono a beni immobili e beni mobili materiali;

rientrano fra le sopravvenienze attive che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive anche gli indennizzi, i risarcimenti, i contributi o le altre somme a diverso titolo ricevute in relazione all'interruzione dell'attività aziendale conseguenti agli eventi sismici (c.d. *business interruption*);

si ravvisa altresì la necessità di consentire la deduzione anche ai fini IRAP delle perdite legate agli eventi sismici per la parte non coperta da indennizzi e da risarcimenti assicurativi e dai contributi pubblici assimilando così la disciplina IRAP a quella sulle imposte sul reddito,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative nella direzione indicata in premessa.

G/576/18/8 e 13

GIBIINO, FLORIS, RUTA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premessi che:

il forte maltempo di febbraio 2012 ha provocato enormi danni economici ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria,

gli Enti territoriali e le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile hanno sostenuto enormi spese per fronteggiare l'eccezionale emergenza, quantificate in oltre 190 milioni di euro,

impegnano il Governo:

ad adottare un Piano di riparto delle risorse da assegnare al Fondo per la protezione civile da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli Enti locali e alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile che sono intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese da loro effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale.

G/576/19/8 e 13

GIBIINO, BRUNI, PUPPATO, CALEO, SOLLO, FLORIS

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premessi che:

l'amianto è dannoso per la salute umana e l'inalazione delle sue fibre può causare patologie anche a distanza di molti anni dall'esposizione professionale e ambientale o familiare;

è necessario intervenire tempestivamente per lo smaltimento delle macerie contenenti amianto, nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e a seguito della tromba d'aria che ha colpito i medesimi territori il 3 maggio 2013,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere che, ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio u.s., provvedano a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse.

G/576/20/8 e 13

MARINELLO

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

in tale contesto hanno valutato necessario intervenire urgentemente sulle disposizioni vigenti in materia di ricerca, prospezione o coltivazione di idrocarburi e vulnerabilità sismica,

impegnano il Governo:

a considerare la necessità di apportare le modifiche, a tal fine, necessarie al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserendo dopo le parole: «della legge 23 agosto 2004, n. 239.» le seguenti: «Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nelle aree soggette a fenomeni sismici o vulcanici, in terraferma o in mare, anche entro il limite delle 12 miglia, sulla base della classificazione sismica vigente. Tale divieto si estende anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed ai procedimenti autorizzatori

e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.».

G/576/21/8 e 13

MARINELLO

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

l'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007;

considerato che:

la ripartizione dei predetti importi sulla base delle quote percentuali predeterminate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007 non risulta più attuale né rispondente in considerazione delle mutate esigenze degli enti locali individuati dallo stesso decreto,

impegnano il Governo:

a provvedere, nell'ambito dei provvedimenti di rifinanziamento degli interventi da porre in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge n. 299 del 1978 ed al fine della definizione dei contenziosi in atto, a convocare i Comuni interessati per ristabilire quote percentuali di ripartizione degli appositi stanziamenti congrue con le attuali esigenze degli stessi enti locali.

G/576/22/8 e 13

MIRABELLI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

impegnano il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.34 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, in materia di spese di pubblicità connesse all'organizzazione dell'evento Expo 2015.

G/576/23/8 e 13

GIBIINO, PAOLO ROMANI, BRUNI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

la manifestazione internazionale «Milano Expo 2015» costituisce evento rilevante per il sistema Paese Italia, come anche sancito dalla partecipazione di soggetti istituzionali alla compagine societaria che ha il compito di allestire, organizzare e gestire l'evento;

è opportuno permettere agli enti locali coinvolti nell'organizzazione e nella partecipazione a tale evento, senza incorrere in limitazioni straordinarie che non consentirebbero l'attività di cui sopra,

impegnano il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere l'esclusione dei vincoli per l'impiego delle risorse da parte degli enti locali coinvolti nell'organizzazione dell'evento Expo 2015.

G/576/24/8 e 13

MARGIOTTA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede una serie di interventi per superare situazioni emergenziali relative a crisi industriali, rifiuti ed eventi sismici, che coinvolgono regioni e numerosi enti locali;

il 26 ottobre 2012 alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza sono stati colpiti da un grave evento sismico;

lo sciame sismico perdura nel tempo, con eventi di magnitudo inferiore al precedente, ma che hanno cadenza pressoché quotidiana,

impegnano il Governo:

a prorogare il termine di scadenza dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, al 31 dicembre 2014;

ad adottare, in materia di esenzione di IMU e TARSU su fabbricati distrutti ed inagibili, di sospensione di ogni attività di esecuzione forzata posta in essere da Equitalia e Istituti di credito, di patto di stabilità interno, di assunzioni di personale, di riconoscimento straordinari, le medesime previsioni normative adottate per il terremoto dell'Emilia del maggio 2012.

G/576/25/8 e 13

GIBIINO

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 prevedono misure a favore delle imprese, e tra esse quella che dispone, per consentire le attività lavorative in con-

dizioni di sicurezza, che il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro venga trasferito alle contabilità speciali per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali,

impegnano il Governo:

ad estendere detta agevolazione, nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese individuali senza dipendenti.

Art. 1.

1.12 (testo 5)

I RELATORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, approvato con delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012.».

1.25 (testo 3)

I RELATORI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio por-

tuale danneggiati in occasione del sinistro anzidetto, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonché al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

Art. 3.

3.0.1 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.».

Art. 5.**5.6 (testo 4)**

MIRABELLI, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, PEZZOPANE, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, DE BIASI, MUCCHETTI, PIZZETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo il capoverso 2, inserire i seguenti:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma successivo, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.»;

b) al capoverso 2-bis, sostituire le parole: «delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo».

5.50 (testo 5)

I RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del completo soddisfacimento da parte dello Stato del programma relativo agli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011 individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, è autorizzata la spesa

nel limite di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Le predette risorse sono trasferite alla regione Piemonte ovvero agli enti locali interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'esclusione delle predette somme dai limiti del Patto di Stabilità Interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6.

6.0.5000 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre».

b) al comma 368, lettera a), le parole da: «una auto dichiarazione» fino a: «che attesta» sono sostituite dalle seguenti: «una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti nonché».

c) il comma 373 è sostituito dal seguente:

"373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 15 novembre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo

di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008); ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012"».

Art. 7.

7.5 (testo 2)

CHIAVAROLI, PELINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia de L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, è assegnata alla Provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1 della delibera CIPE 135 del 2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci ivi indicate».

7.22 (testo 4)

PEZZOPANE, DE PETRIS, CERVellini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, il comune de L'Aquila è autorizzato alla proroga e/o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al

decreto legislativo n. 368 del 2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, al decreto legislativo n. 267 del 2000 e al decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge n. 296 del 2006 e al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008. La proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.

6-ter. È altresì autorizzata la proroga e/o il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia de L'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente.».

7.22 (testo 3)

PEZZOPANE, DE PETRIS, CERVellini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, il comune de L'Aquila è autorizzato alla proroga e/o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 368/2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, della legge n. 122 del 2010, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alle legge n. 296 del 2006 e legge

n. 133 del 2008. La proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale. A tal fine per il comune de L'Aquila si autorizza l'impegno sull'economia di spesa di euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui al capitolo del bilancio dello Stato n. 1358 ad oggetto: "Spese per l'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e per l'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato (1.1.1.) 8 1.8.1)". Con le restanti economie del medesimo capitolo 1358, sino ad un massimo di euro 1.000.000,00, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali, nel limite massimo del summenzionato importo, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al precedente capoverso.

6-ter. È altresì autorizzata la proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Ai relativi oneri stimati in euro 580.177,72 si provvede a valere sul capitolo 226.003 del bilancio dell'ente.».

Art. 8.

8.0.100 (testo 2)

Stefano ESPOSITO, *relatore*

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art.8-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria**8^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio (n. 7)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio e rinviato nella seduta del 4 giugno.

Il senatore PAGLIARI (PD) dopo aver ricordato il contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, osserva che lo schema di regolamento appare viziato sia nella *ratio*, sia nella disciplina positiva da «eccesso di delega» e, comunque, esula da quanto previsto dalla legge di riferimento per materia e per contenuti disciplinari delle funzioni/competenze in essa considerate. Infatti, esso va ben oltre una riorganizzazione nei limiti e con gli effetti previsti dal citato articolo, attribuendo competenze non connesse all'esercizio della funzione e introducendo integrazioni e modificazioni delle competenze del Prefetto delineate dalla legge.

Si sofferma sull'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che prefigura l'individuazione degli ulteriori compiti e attribuzioni prefettizie, non in riferimento alla funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, ma «in coerenza con i suoi compiti di rappresentanza generale e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico», ambito diverso e non normato. La lettera *c*) dello stesso comma prevede funzioni nuove e non competenze (logistiche e strumentali) per l'esercizio della funzione di rappresentanza unitaria. Tutto ciò sarebbe confermato dall'ultimo inciso, secondo cui le ulteriori funzioni sono destinate ad assicurare «l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di amministrazione attiva e funzioni di controllo e garantire la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali». Previsione, quest'ultima, che non è giustificata nemmeno dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 10, visto che si esula dalle funzioni logistiche e strumentali.

Il vizio emerge anche nell'articolo 2, che introduce nuove competenze del Prefetto, segnatamente di amministrazione attiva, difficilmente conciliabili con il ruolo del Prefetto. Si determinerebbero, tra l'altro, possibili e non auspicabili interferenze con le funzioni degli enti territoriali. Sotto tale profilo, è censurabile, a suo avviso, la previsione della lettera *a*) dell'articolo 2, comma 1, che fa del Prefetto il garante della trasparenza dell'azione amministrativa degli uffici periferici dello Stato a tutela dell'effettività dei diritti di partecipazione e informazione dei cittadini; una funzione attribuita dalla legge a tutte le pubbliche amministrazioni. Inoltre, questa figura di garante va ben oltre la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato e, per di più, non viene concretamente disciplinata.

Lo stesso può dirsi per la lettera *b*), che prevede la responsabilità di assicurare la fruizione effettiva e ottimale dei servizi erogati al cittadino dalle amministrazioni periferiche, attribuendo una funzione di coordinamento della relativa attività amministrativa. Infatti, la funzione di rappresentanza unitaria non si traduce in alcun modo sul piano logico-giuridico in una funzione di amministrazione attiva dei servizi. Peraltro, andando ben oltre le esigenze di rappresentanza unitaria dello Stato, essa sarebbe in contrasto con la complessiva impostazione della presenza periferica dello Stato, che, per ciascun Ministero, è attribuita a organi distinti e appartenenti a plessi organizzativi diversi.

Simile modificazione, a suo giudizio, non è prevista dalla legge. Infatti, l'articolo 10, comma 1, stabilisce che la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio sia assicurata «nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali». Né può inquadarsi tale funzione tra quelle «logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali». A uguale censura si prestano, a suo avviso, le lettere *c*), *e*) ed *f*).

Si chiede come si concili questa funzione di amministrazione attiva, che incide sulle competenze delle autonomie locali, con le funzioni loro attribuite dalla legge e come si potrebbe risolvere l'eventuale contrasto.

Il vizio di mancato rispetto della norma primaria, a suo avviso, è evidente anche per il comma 2, a norma del quale la funzione che la legge attribuisce al Prefetto relativamente alle amministrazioni statali periferiche è svolta anche nei confronti degli enti locali e prevede che, addirittura, il Prefetto «promuova la coesione sociale anche attraverso l'attività di mediazione e di composizione di conflitti».

Analoga censura rivolge al comma 5 dell'articolo 2, che prevede la rilevazione di eventuali criticità amministrative riguardanti l'efficienza, l'efficacia, il buon andamento e la trasparenza dei servizi erogati dagli enti territoriali. A suo giudizio, la trasformazione del Prefetto in organo di controllo (oltretutto, senza una precisa disciplina delle competenze) degli enti territoriali non trova traccia nella legge. D'altra parte, se una funzione di controllo può essere esercitata dal Prefetto nei confronti degli enti territoriali, questa non può riguardare i profili di merito, ma eventualmente quelli di legittimità; fermo restando che non si potrebbe tornare ai Consigli di prefettura né si potrebbe estendere questa funzione al di là di limitate e tassative ipotesi legate a competenze correlate alle funzioni statali.

Commenta quindi l'articolo 3, che prevede il piano di coordinamento delle attività amministrative, di cui non si trova traccia nella legge. Si potrebbe pensare che la competenza sia riconducibile a quegli ulteriori compiti e attribuzioni di cui al comma 2 dell'articolo 10. Inoltre, nota che non è prevista dalla legge l'istituzione del Comitato esecutivo previsto dall'articolo 4. Sarebbe viziata, a suo avviso, anche la previsione dell'articolo 6, che attribuisce al Prefetto delle città metropolitane specifiche deleghe in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico. Tali competenze possono essere delegate alle Prefetture, ma per legge o sulla base di specifica previsione legislativa.

Osserva che lo schema di regolamento persegue l'obiettivo di ridisegnare il ruolo del Prefetto in una logica di accentramento e non di autonomia e decentramento. Esso modifica significativamente le funzioni e configura una sorta di superorgano periferico dello Stato, con una posizione gerarchicamente sovraordinata o di direzione o di coordinamento. Si tratta di una ridefinizione non prevista dalla legge, che non può essere perseguita sulla base di un regolamento. Inoltre, manca un intervento di revisione organica, vi è commistione tra ipotesi diverse non sempre conciliabili, si inserisce un ruolo inedito nell'esperienza e nella cultura prefettizia e mancano previsioni organizzative inidonee.

Lo schema di regolamento trasforma il Prefetto da organo periferico del Ministero dell'interno a vertice degli organi periferici dell'intero sistema ministeriale, in controtendenza rispetto alla legislazione vigente. A ciò si aggiunge l'interferenza nell'attività degli enti locali.

Conclude, osservando che lo schema di regolamento non rispetta in molte sue parti l'ambito delineato dall'articolo 10 più volte citato, per cui ritiene che il testo debba essere rivisto per non incorrere nella violazione dell'articolo 97 della Costituzione e perché sia ricondotto nei limiti delle previsioni legislative.

La senatrice LO MORO (*PD*) auspica che le osservazioni critiche svolte dal senatore Pagliari siano considerate dal relatore nella predisposizione della proposta di parere.

Il relatore MARAN (*ScPI*), preso atto delle argomentazioni svolte dal senatore Pagliari, si riserva di presentare una proposta di parere anche sulla base dei chiarimenti che il Ministro per la pubblica amministrazione potrà fornire alla Commissione domani, in sede di comunicazioni sulle linee programmatiche.

Il sottosegretario MANZIONE ricorda che la trasformazione dell'ufficio territoriale del Governo è postulata dalla legge, anche ai fini del conseguimento di un risparmio del 20 per cento delle spese. Sarebbe preferibile, a suo avviso, che l'ufficio territoriale fosse denominato «dello Stato» anziché del Governo, in considerazione della funzione di coordinamento delle funzioni degli altri livelli istituzionali.

Conclude, assicurando l'attenzione del Governo alle osservazioni che saranno inserite nel parere della Commissione.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), anche a nome del suo Gruppo, condivide le osservazioni critiche del senatore Pagliari e nota che lo schema di regolamento non esplicita modi e tempi per il conseguimento del risparmio di spesa. Auspica una verifica dell'effettività di quel risparmio attraverso una modifica strutturale degli uffici territoriali del Governo.

Il sottosegretario MANZIONE precisa che non è possibile prevenire in anticipo le modalità e la misura del risparmio. Tuttavia, è prevedibile una consistente riduzione delle spese, in virtù delle economie di scala che potranno essere realizzate.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (n. 9)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il relatore ZANETTIN (*PdL*) illustra un nuovo schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) prende atto con soddisfazione che il relatore ha recepito alcune indicazioni formulate dalla sua parte politica, anche per le vie brevi, in particolare l'osservazione che lo schema di regolamento non incide in termini di risparmio e di maggiore efficienza dell'apparato pubblico.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) invita il Governo a considerare l'opportunità di soprassedere alla proroga del blocco dei meccanismi stipendiali nel pubblico impiego, individuando le opportune coperture finanziarie, anche in funzione anticiclica nell'attuale fase di crisi economica.

La PRESIDENTE ritiene che utili suggerimenti in tal senso potranno venire dalle osservazioni della Commissione bilancio, nonché dalle comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione, previste per la seduta di domani. Se del caso, la Commissione potrà ascoltare in proposito anche il Ministro del lavoro.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame – benché nell'imminenza del termine per l'espressione del parere – considerato che le diverse e rilevanti questioni poste nel corso della discussione inducono a una considerazione meditata anche da parte del Governo, come risulta anche dai lavori delle Commissioni competenti della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (n. COM (2013) 173 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Esame e rinvio)

Il relatore CAMPANELLA (*M5S*) illustra la proposta di regolamento, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (EUROPOL), attraverso l'assorbimento dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) preposta alle attività di formazione dei funzionari delle autorità di contrasto, in attuazione del programma di Stoccolma e dell'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sottolinea il rispetto del principio di sussidiarietà: il provvedimento, infatti, interviene in un ambito nel quale le polizie nazionali non potrebbero intervenire singolarmente, vista la necessità di un coordinamento sovranazionale. Ricorda, tra l'altro, l'istituzione di un Garante contro il rischio di abuso dell'utilizzo dei dati da parte di EUROPOL. Inoltre, ricorda le funzioni dell'Accademia europea di polizia, ai cui corsi di formazione potranno partecipare funzionari di ogni livello. Infine, ricorda la possibi-

lità di controllo da parte del Parlamento europea e dei Parlamenti nazionali sulle attività di EUROPOL.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (n. COM (2013) 197 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) ricorda che la proposta di regolamento è stata segnalata dal Governo tra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Infatti, l'Italia, per la sua proiezione nel Mediterraneo, è direttamente coinvolta nelle problematiche del controllo dell'immigrazione, della criminalità transfrontaliera e del traffico di migranti ed è frequentemente impegnata in azioni di soccorso, a fronte di emergenze umanitarie.

Nota incidentalmente che il Governo, nel trasmettere la proposta, ha annunciato una relazione, che non risulta ancora pervenuta alla Commissione.

Ricorda che la proposta trae la sua ragion d'essere dal punto 5.1 del Programma di Stoccolma del dicembre 2009, relativo alla gestione integrata delle frontiere esterne. Si chiedeva alla Commissione europea di presentare entro il 2010 proposte per precisare e potenziare il ruolo dell'Agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione e mettere a punto regole d'ingaggio chiare per le operazioni congiunte in mare, badando a tutelare le persone bisognose di protezione che viaggiano in flussi misti, in conformità del diritto nazionale. Tale richiesta era stata inizialmente soddisfatta ricorrendo alla «procedura di comitatologia», con l'adozione della decisione che riuniva in un unico strumento giuridico le disposizioni del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, allo scopo di superare divergenze d'interpretazione e di garantire l'efficienza delle operazioni marittime coordinate dall'Agenzia.

Il Parlamento europeo tuttavia ha ritenuto che l'atto avrebbe dovuto essere adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, e ha adito la Corte di giustizia, chiedendo l'annullamento della decisione, in quanto introduceva nuovi elementi essenziali nel Codice frontiere «Schengen», modificava elementi essenziali del medesimo codice e il regolamento istitutivo dell'Agenzia.

La Corte ha annullato la decisione e ha disposto di mantenerne gli effetti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa.

Ricorda che, nel presentare la nuova proposta, la Commissione europea, oltre a tenere conto dei lavori preparatori che avevano preceduto la decisione, è intervenuta sul testo della decisione per adeguarla a sviluppi legislativi e giurisprudenziali. Nel dettaglio, il regolamento 1168/2011 estende le funzioni dell'Agenzia (EMSA) prevedendo che possa assistere gli Stati membri in circostanze particolarmente critiche, tenendo conto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, mentre la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ribadisce l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali delle persone intercettate in mare e il principio di non respingimento nelle operazioni marittime.

Illustrando la proposta, sottolinea che essa si applica a tutte le operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime svolte dagli Stati membri con il coordinamento dell'Agenzia, includendo nel concetto di sorveglianza di frontiera anche le misure di intercettazione e le modalità di applicazione per il soccorso che si rendessero necessarie. Inoltre, tiene conto del nuovo ruolo dell'Agenzia, che pur non assumendo le funzioni di centro di coordinamento del soccorso, assiste gli Stati membri durante un'operazione marittima affinché rispettino gli obblighi derivanti dal diritto internazionale della navigazione.

La proposta trasforma il piano operativo in uno strumento giuridicamente vincolante, non solo rispetto agli interventi rapidi, ma a tutte le operazioni coordinate dall'Agenzia e tiene conto delle questioni sollevate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con riferimento al principio di non respingimento.

Pertanto, in caso di sbarco in un paese terzo, l'identificazione delle persone intercettate o soccorse e la valutazione delle loro circostanze personali devono avvenire, per quanto possibile, prima dello sbarco, e le persone in questione devono essere informate in modo opportuno sul luogo dello sbarco, in modo che possano esprimere le eventuali ragioni per cui ritengono che uno sbarco nel luogo proposto violerebbe il principio di non respingimento. In linea generale, le unità partecipanti all'operazione marittima, prima di decidere in merito allo sbarco in un paese terzo, devono tener conto delle situazione generale di tale paese. Qualora lo Stato membro ospitante o gli Stati membri partecipanti siano o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che in quel paese terzo vi è il rischio che le persone siano sottoposte a pena di morte, tortura o altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o che in esso sussista un rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento, le persone intercettate o soccorse non sono sbarcate in quel paese.

Rileva che la proposta di regolamento introduce poi una distinzione chiara tra localizzazione, intercettazione e soccorso. Quanto all'intercettazione, pur conservando l'insieme di misure già previste, la proposta distingue tra misure che possono essere adottate in acque territoriali, in alto mare e nella zona contigua, chiarendo le condizioni cui tali misure possono essere subordinate e il fondamento giurisdizionale in base al quale

l'azione può essere compiuta, specie nei riguardi di navi prive di nazionalità.

In particolare, l'intercettazione di imbarcazioni in alto mare è subordinata al fondato sospetto che l'imbarcazione sia utilizzata per il traffico di migranti.

La proposta di regolamento mantiene l'impostazione della decisione del Consiglio europeo per quanto concerne la ricerca e il soccorso. La formulazione riprende quella usata nella Convenzione internazionale del 1989, sulla ricerca e il salvataggio marittimo, e nel Manuale internazionale di ricerca e soccorso aero-marittimo (IAMSAR): un'imbarcazione è considerata in situazione di incertezza, di allarme o di pericolo, tenendo conto del grado di rischio a cui sono sottoposte le persone e l'unità marittima.

La proposta innova rispetto alla decisione del Consiglio nel trattare la questione dello sbarco in termini di intercettazione e soccorso. Nel caso di intercettazione nelle acque territoriali o nella zona contigua, lo sbarco deve avvenire nello Stato membro costiero: sono pertanto equiparati, per quanto concerne l'effetto che producono, i concetti di acque territoriali e di acque contigue. Nel caso d'intercettazione in alto mare, invece, lo sbarco può avvenire nel paese terzo da cui l'imbarcazione è partita, purché sia garantita la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto del principio di non respingimento; ove ciò non sia possibile, lo sbarco deve avvenire nello Stato membro ospitante.

Per quanto concerne lo sbarco a seguito di un'operazione di soccorso, la proposta introduce il concetto di luogo sicuro, definito negli orientamenti sul trattamento delle persone soccorse in mare adottati dall'Organizzazione marittima internazionale, e impone agli Stati membri di cooperare con il competente centro di coordinamento del soccorso per fornire un porto adeguato o un luogo sicuro e garantire lo sbarco rapido ed efficace.

La proposta tiene conto del fatto che attualmente le unità marittime e aeree operano coordinate dal centro di coordinamento del soccorso, cui spetta di definire il porto adeguato o il luogo di sbarco. Riconosce tuttavia anche la possibilità per le unità marittime di effettuare lo sbarco nello Stato membro ospitante qualora esse non vengano sollevate dalla responsabilità di prestare assistenza alle persone in pericolo, tenendo conto della sicurezza delle persone soccorse e di quella della stessa unità marittima.

Ricorda che la proposta si basa su una previsione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano «qualunque misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne».

Osserva che la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione coordinata dall'Agenzia europea non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione delle differenti legislazioni e prassi e, anche a causa del carattere multinazionale delle operazioni, può essere realizzata meglio a livello dell'Unione. Il principio di sussidiarietà, a suo avviso, appare quindi rispettato.

Relativamente al principio di proporzionalità, nota che il regolamento si limita a quanto strettamente necessario per conseguire gli scopi che si propone.

Da una prima, sommaria, verifica, a suo avviso, la proposta di regolamento conferma e in alcuni campi migliora il quadro normativo entro il quale opera il dispositivo nazionale di sorveglianza delle frontiere marittime. Ai fini dell'applicazione operativa delle disposizioni contenute nel Regolamento l'Italia dovrà procedere a dichiarare ufficialmente i confini dell'area contigua, pur avendo già disciplinato l'attività operativa in tale area. La proposta di regolamento, inoltre, può aprire nuove prospettive negoziali per quanto riguarda la gestione degli interventi nell'area di ricerca e soccorso, in particolare con Malta, da cui potrebbero trarre significativi benefici gli interventi di soccorso umanitario.

Su questi aspetti, a cominciare dalle ricadute concrete che la proposta di regolamento può avere per l'Italia, ritiene che sarebbe utile una valutazione del Governo.

Infine, ricorda che le Commissioni affari esteri e affari dell'Unione europea devono ancora esprimere il rispettivo parere: le osservazioni eventualmente rese potranno essere utilmente acquisite ai fini della risoluzione della Commissione affari costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) N. 1024/2012 (n. COM (2013) 228 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) ricorda che la proposta si inserisce nel contesto del Programma di Stoccolma e rappresenta una delle iniziative fondamentali dell'anno europeo dei cittadini 2013. Il suo valore consiste nello stabilire principi orizzontali sull'uso e l'accettazione dei documenti pubblici tra gli stati membri, completando il diritto vigente dell'Unione in questo settore, colmando lacune negli ambiti non ancora disciplinati e sostenendo iniziative dell'UE volte a semplificare la vita dei cittadini e le condizioni commerciali per gli operatori economici. Parallelamente cerca di promuovere il principio della fiducia reciproca tra le autorità nazionali creando una cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.

Ricorda quindi i motivi che giustificano un intervento dell'Unione: l'aumento della mobilità interna all'Unione di cittadini e imprese che devono affrontare formalità amministrative; la discriminazione indiretta dei cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini nazionali nelle situazioni transfrontaliere; un quadro giuridico frammentario a livello UE e internazionale per quanto riguarda la legalizzazione e la cooperazione ammini-

strativa; le carenze normative a livello UE e internazionale per quanto riguarda la circolazione dei documenti pubblici.

In concreto la proposta di regolamento ha i seguenti obiettivi: ridurre le difficoltà pratiche dovute alle formalità amministrative identificate, in particolare gli adempimenti burocratici, i costi e i ritardi che esse comportano; ridurre i costi di traduzione connessi alla libera circolazione dei documenti pubblici nell'UE; semplificare il quadro giuridico; rendere più efficace l'accertamento dei casi di frode e falsificazione di documenti pubblici; eliminare i rischi di discriminazione tra cittadini e imprese dell'Unione.

Commentando il contenuto della proposta, osserva che essa promuove la libera circolazione dei cittadini e delle società, dispensando alcuni documenti pubblici rilasciati da autorità degli Stati membri da ogni tipo di legalizzazione o di formalità connesse alla loro accettazione in altri Stati membri quando vengono presentati alle autorità competenti. Inoltre, prevede l'istituzione di moduli *standard* multilingue dell'Unione. Essa riguarda i documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro e devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro; non riguarda invece il riconoscimento del contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità degli Stati membri. In particolare, concerne le situazioni in cui i documenti pubblici identificati sono richiesti in contesti transfrontalieri da autorità pubbliche degli Stati membri oppure entità degli Stati membri incaricate in virtù di un atto o decisione amministrativa.

La proposta contiene le definizioni di alcuni termini (documenti pubblici, autorità, legalizzazione, formalità analoga, altra formalità e autorità centrale) e prevede l'esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe. Inoltre, assicura la semplificazione di altre formalità e chiarisce che, se le autorità dello Stato membro in cui il documento pubblico o la sua copia autenticata vengono presentati nutrono un dubbio fondato, che non può essere sciolto altrimenti, possono presentare una richiesta di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati rilasciati i documenti.

La proposta prevede il ricorso al sistema del mercato interno per le informazioni in casi di dubbio fondato e stabilisce moduli *standard* multilingue, che potranno essere utilizzati, su base volontaria, dai cittadini e dalle società o altre imprese parallelamente, e in alternativa, ai documenti pubblici nazionali, e avranno lo stesso valore probatorio ufficiale di documenti pubblici analoghi rilasciati dalle autorità degli Stati membri di rilascio. I moduli *standard*, tuttavia, non producono effetti giuridici per quanto riguarda il riconoscimento del loro contenuto negli Stati membri.

Secondo la proposta, la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione del regolamento ogni tre anni e redigere una relazione, corredata di proposte di modifica; dovrebbe valutare in particolare se l'ambito di applicazione del regolamento debba essere esteso ad altre categorie di documenti pubblici, e riflettere sull'opportunità di proporre ulteriori moduli *standard* multilingue.

Nota che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre, la proposta è coerente con la Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea. I costi previsti a carico del bilancio dell'UE sono di scarsa entità e si riferiscono alle attività di formazione e alle riunioni.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole e di sollecitare l'Unione europea a proseguire celermente su questa strada per dare progressivamente sostanza alla cittadinanza europea.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BRUNO (*PdL*) sottolinea l'opportunità di acquisire informazioni sull'orientamento degli altri Stati membri, in particolare Francia e Germania, in merito alla proposta di regolamento, anche per evitare che i cittadini e le aziende italiane non godano dello stesso trattamento riconosciuto agli operatori stranieri in Italia.

Il viceministro BUBBICO conviene sull'opportunità di assicurare la reciprocità dei trattamenti, senza eccessi di zelo che potrebbero risultare penalizzanti per cittadini e imprese italiane. Tuttavia, l'attuale procedura è diretta a partecipare alla formazione di un regolamento: in questa fase è consigliabile che il Parlamento italiano espliciti le specificità del suo assetto produttivo e dei rapporti civili, di cui il Governo terrà conto nella formazione dell'atto comunitario. Tale prassi, innovativa rispetto al passato, contribuirà a evitare che gli atti comunitari determinino ricadute negative per l'Italia.

La PRESIDENTE condivide le osservazioni del viceministro Bubbico: anche dopo il Trattato di Lisbona la cosiddetta fase ascendente è stata inopportunamente trascurata dal Parlamento italiano.

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) ritiene che il suggerimento del senatore Bruno possa essere recepito anche in forma di raccomandazione nel parere della Commissione affari costituzionali. Sarebbe comunque assai utile che il Governo fornisca una valutazione sull'impatto delle norme contenute nello schema di regolamento in titolo, così come in quello precedentemente esaminato (atto COM (2013) 197).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 588. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) ricorda che, con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234 la tradizionale legge comuni-

taria si è sdoppiata in due diversi strumenti legislativi: la legge di delegazione europea e la legge europea.

La legge di delegazione contiene in via esclusiva il conferimento di deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, mentre con la legge europea si dà attuazione agli obblighi europei diversi dalla mera trasposizione nell'ordinamento interno della legislazione europea.

Alla luce di tali considerazioni, il disegno di legge n. 587 (legge di delegazione), con l'articolo 1, conferisce una delega generale al Governo per il recepimento rispettivamente di 3 direttive (allegato A) e di 39 direttive (Allegato B), secondo i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della citata legge n. 234 del 2012.

Più precisamente, il termine per l'esercizio della delega è previsto entro il termine di due mesi antecedenti a quello del recepimento, indicato in ciascuna direttiva, e i principi e criteri ai quali attenersi sono quelli della massima semplificazione dei procedimenti, anche attraverso il riassetto normativo; specifici criteri sono indicati per l'introduzione di sanzioni amministrative e penali.

Sugli schemi dei decreti è acquisto il parere delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi quaranta giorni dalla trasmissione, i decreti sono emanati anche in assenza di parere.

Il disegno di legge contiene quasi integralmente le direttive da recepire indicati nei due disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, il cui *iter* non si è concluso nella XVI legislatura, nonché alcune altre direttive emanate nel frattempo dall'Unione europea.

Si sofferma quindi sulle direttive di interesse della Commissione indicate nell'allegato B: la direttiva 2011/95/UE che, nel modificare in maniera sostanziale la vigente direttiva 2004/83/CE e nel disporre la sua abrogazione con effetto dal 21 dicembre 2013, stabilisce norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati, nonché sul contenuto della protezione stessa; la direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico di soggiorno di lavoro per i cittadini di Paesi terzi che soggiornano e lavorano nel territorio di uno Stato membro; la direttiva 2011/99/UE, sull'ordine di protezione europeo; la direttiva 2013/1/UE che apporta modifiche alle regole relative al diritto di elettorato per le elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Passa quindi a commentare il disegno di legge n. 588 (legge europea). Esso contiene tutte le norme – diverse dalle deleghe – necessarie per adempiere a obblighi europei. Il provvedimento è volto pertanto a prevenire procedure d'infrazione e a chiuderne un consistente numero.

Con l'approvazione di tale disegno di legge dovrebbero essere dichiarate chiuse 19 procedure, trovare attuazione due decisioni della Commissione europea, evitate due procedure e attuati due regolamenti. Segnala tre interventi normativi volti a superare i rilievi della Commissione europea,

mossi con apposita procedura d'infrazione. Il primo (articolo 1) concerne – tra l'altro – l'ingresso e il soggiorno del *partner* legato da una relazione stabile con il cittadino dell'Unione europea circolante e soggiornante in Italia. Il secondo (articolo 2) reca disposizioni in materia di accesso ai posti di lavoro delle pubbliche amministrazioni da parte di familiari di cittadini dell'Unione europea soggiornanti di lungo periodo, rifugiati, titolari dello *status* di protezione sussidiaria. Il terzo (articolo 14) è volta a risolvere una questione con riferimento al principio comunitario della parità di trattamento, nei settori dell'assistenza e protezione sociale dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo con i cittadini italiani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRUNO (*PdL*) invita la Presidenza a convocare di norma una seduta settimanale dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

La PRESIDENTE dichiara la disponibilità ad accogliere tale richiesta. Tuttavia, precisa che la programmazione dei lavori per la settimana in corso è stata determinata prevalentemente dalla esigenza di trattare atti del Governo o europei, sottoposti a termini di legge o di Regolamento, oltre che da accordi già presi in Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

La PRESIDENTE informa che con la designazione da parte dei Gruppi parlamentari dei senatori Isabella De Monte (*PD*), Anna Maria Bernini (*PdL*), Giovanna Mangili (*M5S*), Patrizia Bisinella (*LN-Aut*), Alessandro MARAN (*SCpI*), Giovanni Mauro (*GAL*), Francesco Palermo (*Aut (SVP,UV, PATT, UPT) – PSI*) e Loredana De Petris (*Misto SEL*), si intende costituita una Sottocommissione per le politiche delle pari opportunità, con compiti esclusivamente istruttori, a carattere informale.

La Commissione prende atto.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LA SICUREZZA

La PRESIDENTE informa che con la designazione da parte dei Gruppi parlamentari dei senatori Miguel Gotor (*PD*), Claudio Fazzone (*PdL*), Francesco Campanella (*M5S*), Patrizia Bisinella (*LN-Aut*), Benedetto Della Vedova (*SCpI*), Giovanni Mauro (*GAL*), Francesco Palermo (*Aut (SVP,UV, PATT, UPT) – PSI*) e Loredana De Petris (*Misto SEL*),

si intende costituita una Sottocommissione per le politiche della sicurezza, con compiti esclusivamente istruttori, a carattere informale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 9

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, considerando che il provvedimento risponde alla *ratio* di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego come previsto dalla legislazione primaria, esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– si osserva che gli interventi volti a prorogare il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, contrariamente a quanto affermato nel preambolo dello schema di regolamento, non realizzano alcuna razionalizzazione in quanto l'effetto depressivo che ingenerano incide, in misura significativa, sull'organizzazione delle strutture coinvolte, sull'efficienza dei servizi offerti e sulla motivazione del personale;

– si segnala l'esigenza di tenere conto delle censure, mosse dalla Corte costituzionale con la sentenza 8 ottobre 2012, n. 223, a misure che determinino riduzione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, anche incidendo sui meccanismi di progressione stipendiale, a cui peraltro, per effetto della medesima sentenza, si sottrae il personale della magistratura. In proposito, considerando che risultano pendenti dinanzi alla Corte costituzionale altri giudizi in materia, appare necessario che il regime delle proroghe definito dal regolamento, già di per sé in contrasto con il carattere di eccezionalità e di temporaneità proprio di interventi di tale natura, sia in ogni caso concepito in modo tale da evitare pronunce di illegittimità costituzionale che, tra l'altro, potrebbero determinare un conseguente onere finanziario a carico dello Stato, vanificando così i risparmi ottenuti;

– si evidenziano i profili di irragionevolezza, con specifico riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici, tra i quali gli appartenenti alla carriera diplomatica e a quella prefettizia, nonché gli appartenenti ai comparti difesa, sicurezza e pubblico soccorso, in ragione della loro particolare articolazione e delle peculiari modalità di progressione;

– particolarmente critica appare la previsione che consente il passaggio di grado senza corresponsione dell'incremento economico (le cosiddette «promozioni bianche»). Tale misura, oltre a creare evidenti disparità di trattamento tra soggetti che svolgono identiche funzioni, si presenta significativamente punitiva nei confronti di quanti sono prossimi al godimento del trattamento pensionistico, dal momento che non potranno nel tempo recuperare quanto potrebbe essere consentito ai lavoratori in servizio;

– ove si ritenga comunque di procedere alla proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, si chiede che tale misura costituisca l'ultimo intervento di contenimento di spesa a discapito di una categoria sociale – quella dei dipendenti pubblici – già fortemente colpita da un progressivo processo di oggettivo impoverimento. Si invita, peraltro, il Governo ad attivarsi affinché, nel caso in cui vi siano le condizioni finanziarie compatibili, con il primo avanzo utile di bilancio, provveda ad adottare ogni soluzione utile per consentire di recuperare le perdite subite dalla categoria dei pubblici dipendenti;

– al comma 1, lettera a), che proroga al 31 dicembre 2014 alcune delle misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, appare necessaria una riformulazione che assicuri una maggiore chiarezza espositiva e tenga conto dell'esigenza di completezza del richiamo al quadro normativo;

– in riferimento al comma 1, lettera d), ove si prevede che l'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2015-2017 «non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo», si ritiene che il non assorbimento debba essere inteso in senso non limitativo della posizione economica del pubblico dipendente, così come si evince anche dalla relazione illustrativa. In caso contrario, si determinerebbe un blocco ulteriore della crescita del trattamento economico accessorio, in particolare una non consentita proroga oltre il 2014 del blocco degli incrementi retributivi a titolo di indennità di vacanza contrattuale proiettati nel triennio 2015-2017. Appare in ogni caso opportuna una chiarificazione idonea a superare eventuali dubbi interpretativi.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria**10^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALMA*La seduta inizia alle ore 11,05.**IN SEDE REFERENTE***(114) PALMA e CALIENDO.** – *Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva*
(Esame e rinvio)

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca misure volte a fronteggiare la grave situazione di sovraffollamento che connota gli istituti penitenziari italiani. Rileva poi come l'urgenza di un intervento su tale questione sia stata evidenziata anche nelle comunicazioni sulle linee programmatiche del dicastero svolte dal Ministro della giustizia nella seduta del 20 maggio della Commissione. Procede quindi alla illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento, soffermandosi sull'articolo 1, il quale reca modifiche agli articoli 386 e 558 del codice di procedura penale al fine di limitare il «transito» presso le strutture penitenziarie delle persone arrestate finalizzato esclusivamente alla celebrazione dell'udienza di convalida. La disposizione prevede che, nei casi di arresto facoltativo in flagranza, la persona arrestata venga custodita presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero presso un luogo pubblico di cura o di assistenza senza esser condotto presso la struttura carceraria. Il pubblico ministero, tuttavia, avuto riguardo alla gravità dei fatti e alla personalità dell'arrestato, può disporre con decreto motivato che egli venga condotto in carcere. Infine, nell'articolo 386 del codice di procedura penale vengono introdotte disposizioni per accelerare la trasmissione dei provvedimenti adottati dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero in caso di arresto o di fermo. In particolare, il verbale di arresto o di fermo può essere trasmesso anche per via

telematica; nella medesima forma, il pubblico ministero può inviare alla polizia giudiziaria il decreto motivato con il quale, facendo seguito alla comunicazione orale, dispone la custodia in carcere o gli arresti domiciliari della persona arrestata.

Riferisce quindi sull'articolo 2, il quale sostituisce l'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel senso di prevedere che anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita. La modifica stabilisce, inoltre, che soltanto in presenza di eccezionali motivi di necessità l'autorità giudiziaria possa disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il testo del novellato articolo 123 specifica, infine, che in tale evenienza il giudice decida con decreto motivato.

Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale, intervenendo sulla legge n. 199 del 2010, prevede l'innalzamento da diciotto a ventiquattro mesi della soglia di pena detentiva per l'accesso alla detenzione presso il domicilio, si sofferma sull'articolo 4, il quale, attraverso modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, stabilisce che l'incarico di commissario straordinario per l'emergenza carceraria possa essere affidato anche ad una persona diversa dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il commissario straordinario è tenuto ad operare sotto il diretto controllo del Ministro della giustizia, con l'obbligo di riferire a quest'ultimo e di osservarne le direttive. La copertura finanziaria per la corresponsione dell'indennità al commissario straordinario è reperita attraverso le risorse acquisite in via definitiva dalla Cassa delle ammende, entro il tetto massimo prefissato dalla norma.

Al fine di risolvere i problemi legati all'eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari, l'articolo 5 consente al Ministero della giustizia di individuare propri beni immobili, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari.

Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, individua i comuni nel cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare. Il Ministero provvede alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie privilegiando le proposte conformi alla disciplina urbanistico – edilizia vigente. Si sofferma sul comma 4, il quale disciplina le procedure in base alle quali il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione.

Il comma 6 fa salvo quanto previsto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.

Dà infine conto dell'articolo 6, il quale dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(110) PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio

(Esame e rinvio)

Il relatore CASSON (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio penale e civile.

Nel riferire sul contenuto del provvedimento si sofferma sull'articolo 1, il quale reca delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, nonché per la riforma del sistema delle pene.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale indica i principi e criteri direttivi ai quali deve attenersi l'Esecutivo nell'adozione dei decreti legislativi di depenalizzazione.

In particolare la lettera *a*) delega il Governo a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, individuando materie per le quali fare eccezione.

Tra le materie escluse dalla depenalizzazione, il disegno di legge prevede: i reati in materia edilizia e urbanistica; i reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio; i reati in materia di immigrazione; i reati in materia di alimenti e bevande; i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; i reati in materia di sicurezza pubblica.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 individua alcuni reati del codice penale disponendone la trasformazione in illeciti amministrativi. I reati da depenalizzare sono i seguenti: i delitti di atti osceni in luogo pubblico (articolo 527) e di pubblicazioni e spettacoli osceni (articolo 528); nonché le contravvenzioni previste dall'articolo 652 (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto); dall'articolo 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone); dall'articolo 661 (Abuso della credulità popolare); dall'articolo 668 (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) e dall'articolo 726 (Atti contrari alla pubblica decenza)

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2, poi, individua alcune contravvenzioni, attualmente punite con la pena detentiva alternativa alla pena pecuniaria, e ne dispone la trasformazione in illeciti amministrativi. Nell'elencare i singoli reati dei quali si dispone la depenalizzazione osserva

come sia necessaria una attenta valutazione sull'opportunità di ricomprensivervi, come stabilisce il disegno di legge, anche la contravvenzione prevista dalla cosiddetta riforma Biagi per colui che esige compensi dal lavoratore per avviarlo al lavoro, tenuto conto della delicata situazione del mercato del lavoro.

La lettera *d*) interviene sull'entità delle sanzioni amministrative. Il disegno di legge prevede per i reati depenalizzati l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 15 mila euro. Nel sanzionare i reati depenalizzati di cui alle lettere *c*) e *d*), il Governo può eventualmente aggiungere sanzioni amministrative accessorie, prevalentemente interdittive. Sempre in base alla lettera *d*) il Governo deve commisurare le sanzioni alla gravità della violazione; alla reiterazione dell'illecito; all'opera svolta per eliminare o per attenuare le sue conseguenze; alla personalità e alle condizioni economiche dell'agente.

La lettera *e*) invita il Governo a individuare l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative, rispettando i criteri di riparto indicati nella legge n. 689 del 1981.

La lettera *f*) stabilisce che i decreti legislativi prevedano – a fronte dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria – la possibilità di definire il procedimento mediante il pagamento – anche rateizzato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata. Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale individua ulteriori criteri e principi direttivi per la riforma della disciplina sanzionatoria, si sofferma sull'articolo 4, il quale disciplina la riforma del sistema delle pene elencando una serie di principi e criteri direttivi per la delega legislativa. In particolare, per i delitti per i quali è prevista una pena non superiore a quattro anni il giudice può applicare la reclusione domiciliare da un minimo di un mese a un massimo di quattro anni, salvo che ai soggetti condannati per reati di particolare gravità sociale ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. Inoltre per le contravvenzioni che prevedono l'arresto, si possono applicare gli arresti domiciliari, anche per fasce orarie, oltre che per alcuni giorni della settimana fino ad un massimo di due anni, ferma restando l'eccezione per i reati di cui all'articolo 4-*bis*. È altresì prevista la possibilità dei lavori di pubblica utilità in sostituzione delle reclusive in questo stesso ambito.

Infine, l'articolo 4 del disegno di legge introduce una nuova causa di non punibilità, destinata ad operare per reati puniti con pene detentive non superiori nel massimo a tre anni, e alcune modifiche in materia di sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive e di detenzione domiciliare.

Conclude riferendo sull'articolo 5, il quale detta disposizioni comuni per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo fra l'altro l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(375) BARANI. – Modifiche all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'abolizione della possibilità di assunzione di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati

(376) BARANI. – Riforma del sistema di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e disposizioni in materia di incarichi extragiudiziari

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GIARRUSSO (M5S) riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali intervengono sulla questione del collocamento fuori ruolo dei magistrati e sul problema della assunzione da parte di questi di incarichi extragiudiziari.

Procede quindi alla puntuale disamina degli articolati dei suddetti provvedimenti.

L'atto Senato n. 375 si compone di un solo articolo, il quale modifica l'articolo 16 del regio decreto del 1942 sull'ordinamento giudiziario, con «l'obiettivo di impedire ai magistrati di assumere incarichi incompatibili con l'esercizio efficiente e imparziale delle loro funzioni principali e ordinarie, ovvero quello di amministrare la giustizia in nome del popolo italiano».

L'articolo 16 del regio decreto interviene in materia di incompatibilità di funzioni. Più nel dettaglio il comma 1 disciplina le attività inderogabilmente vietate, impedendo ai magistrati ordinari di assumere impieghi o uffici pubblici e privati ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale (ora deputato) o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché l'esercizio di industrie o commerci, o di ogni altra libera professione.

Il comma 2 interviene sul tema degli incarichi extraistituzionali riconoscendone l'ammissibilità subordinatamente alla autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. Fra gli incarichi extragiudiziari una attenzione particolare è riservata alle funzioni arbitrali. Per queste ultime il comma 3 stabilisce che le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale possono essere assolte, solo previa autorizzazione e limitatamente nell'ambito degli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici.

Segnala in proposito come negli ultimi venti anni le delibere di autorizzazione a svolgere attività extragiudiziarie assunte dal Consiglio superiore della magistratura siano state costantemente superiori alle 1.600 annue.

Il disegno di legge n. 375 interviene in senso fortemente restrittivo su tale disciplina escludendo ogni possibilità di assunzione di incarichi extragiudiziari, ivi inclusi quelli arbitrali.

Ricorda poi come sulla questione degli incarichi extragiudiziari sia recentemente intervenuto con una nuova circolare il Consiglio superiore della magistratura. Tale circolare, in linea con le precedenti, reca una interpretazione sostanzialmente restrittiva dell'articolo 16 del regio decreto,

circoscrivendo le attività che possono essere espletate ma necessitano di autorizzazione. Rileva, quindi come la delicatezza della problematica sembra essere confermata dall'attenzione che la dottrina, il dibattito politico e la stessa opinione pubblica hanno riservato ad essa. Il primo ed inascoltato segnale di allarme è stato lanciato dalla Corte costituzionale in un passaggio della sentenza n. 177 del 1973, nel quale si invitava ad «un sostanziale contenimento degli incarichi speciali» con riguardo ai giudici amministrativi.

Su queste stesse tematiche si sono svolti, nel recente passato, alcuni dibattiti parlamentari, originati da interrogazioni ed interpellanze. Relativamente poi agli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari sono stati proposti e si sono tenuti ben due referendum abrogativi. Sollecita poi con riguardo più direttamente al disegno di legge una riflessione sulla possibilità di ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione, tenuto conto della elevata incidenza della assunzione di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati speciali. Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 376, il quale reca una integrale riforma del sistema di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari e speciali, nonché disposizioni in materia di incarichi extragiudiziari nel merito l'articolo 1 definisce la nozione di fuori ruolo, specificando come si debbano considerare tali i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che non svolgono funzioni giudiziarie e che non sono collocati in uffici giudicanti o requirenti.

L'articolo 2 introduce dei limiti in termini quantitativi e temporali di durata al numero di magistrati che ogni anno possono essere collocati fuori ruolo. In particolare, pena la nullità e l'inefficacia di ogni provvedimento di fuori ruolo adottato al di fuori del limite, ogni anno possono essere collocati fuori ruolo cento magistrati ordinari e venticinque magistrati amministrativi, contabili e militari. La durata complessiva del collocamento fuori ruolo è fissata dal legislatore in sei anni complessivi allo scopo di impedire che i magistrati siano allontanati dalle loro funzioni istituzionali troppo a lungo; raggiunto tale limite il magistrato è automaticamente reinserito, senza necessità di alcuna domanda o istanza in tal senso, nel medesimo ufficio e con le medesime funzioni svolte prima del collocamento fuori ruolo. Nel caso in cui l'organico dell'ufficio in cui il magistrato deve essere reinserito risulti pienamente coperto in relazione alle funzioni svolte dal magistrato stesso prima del collocamento fuori ruolo, il magistrato è assegnato ad altro ufficio limitrofo della medesima circoscrizione o, in mancanza, del medesimo distretto, ove risultino scoperti posti nelle funzioni svolte dal magistrato prima del collocamento fuori ruolo. Al fine di evitare che il collocamento fuori ruolo influisca negativamente sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia, la norma prevede, poi, l'esclusione dal collocamento fuori ruolo per i magistrati con meno di dieci anni di carriera e per coloro che esercitano le loro funzioni in uffici giudiziari in cui è presente una copertura di organico superiore al 10 per cento, ovvero che siano impegnati nella trattazione di processi in relazione ai quali l'allontanamento possa avere gravi conseguenze negative.

L'articolo 3 introduce dei divieti di assunzione di alcuni incarichi istituzionali, che si presume potrebbero pregiudicare l'indipendenza della magistratura o quantomeno la sua immagine di indipendenza. A tale ragione si aggiunge anche la finalità di favorire un ricambio negli uffici dell'esecutivo impedendo situazioni di sostanziale monopolio da parte di alcuni magistrati, che si trovano a ricoprire il medesimo incarico pur nei vari passaggi di esecutivo. Sulla base di tale *ratio* la disposizione vieta ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari di ricoprire incarichi o ruoli di diretta collaborazione dei Ministri. Una disciplina specifica è prevista con riguardo al Ministero della giustizia, nel cui ambito i magistrati possono essere preposti agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti solo quando ricorrono specifiche esigenze di servizio e comunque in misura non superiore alla metà del numero totale degli uffici dirigenziali costituiti. Restano comunque escluse la Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani e della Direzione generali dei magistrati.

Tali ultime esclusioni si giustificano in ragione delle competenze funzionali delle due Direzioni generali in oggetto, tenuto conto che la prima, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia, ha competenza per il contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati e la seconda, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ha competenza, tra l'altro, in ordine alle attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare. Illustra quindi l'articolo 4, il quale, al fine di ovviare alle distorsioni sul piano della progressione di carriera derivanti dalla attuale equiparazione delle anzianità fra i magistrati che svolgono con continuità attività giudiziarie e quelli che svolgono anche per molti anni altre attività, vieta che l'aver svolto funzioni fuori ruolo possa essere considerato al fine dell'assegnazione al magistrato di incarichi direttivi o semidirettivi.

L'articolo 5 interviene in materia di incarichi extra-istituzionali. La norma ricalcando quanto stabilito, seppure limitatamente con riguardo alla magistratura ordinaria, dall'articolo 16 del citato regio decreto, riconosce l'ammissibilità di attività extragiudiziarie espletabili solo previa autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno, introducendo però limiti temporali ed economici.

Al riguardo osserva come tale disciplina risulti dissimile da quella prevista nel disegno di legge n. 375 congiunto, nella parte in cui da un lato riconosce la categoria di attività extragiudiziarie espletabili previa autorizzazione e dall'altro reca un ambito di applicazione sul piano soggettivo più ampio, ricomprendendo anche i magistrati speciali.

L'articolo 6, in ossequio ai principi di terzietà ed imparzialità della magistratura, stabilisce delle incompatibilità nell'espletamento di attività extragiudiziarie o fuori ruolo in relazione al dato territoriale. Più nel dettaglio la norma prevede, da un lato, che i magistrati contabili o amministrativi con giurisdizione regionale non possano assumere incarichi extragiudiziari o fuori ruolo nella stessa regione in cui prestano servizio, né possano trasferirsi nella regione nella quale hanno ricoperto i predetti in-

carichi prima che siano decorsi cinque anni dal termine degli incarichi stessi e, dall'altro, che i magistrati ordinari non possano assumere incarichi extragiudiziari o fuori ruolo nello stesso distretto di corte d'appello nel quale prestano servizio, né possano trasferirsi nel distretto di corte d'appello nel quale hanno ricoperto i predetti incarichi prima che siano decorsi cinque anni dal termine degli incarichi stessi.

Un divieto assoluto di assunzione di incarichi fuori ruolo o extragiudiziari è sancito con riguardo agli appartenenti alle magistrature superiori, i quali possono espletare, entro i limiti temporali ed economici, solo incarichi di insegnamento.

Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi extragiudiziari e dei collocamenti fuori ruolo, l'articolo 7 introduce un sistema di elenchi, prevedendo che di essi sia data pubblicità, attraverso la pubblicazione in apposita sezione nei siti *internet* ufficiali della magistratura di appartenenza e dell'ente pubblico o privato nel quale svolgono i detti incarichi e la trasmissione al Parlamento in allegato a un'apposita relazione, da parte dei rispettivi organi di autogoverno. Con riguardo ad ogni incarico deve esserne indicata la tipologia, il compenso percepito, gli uffici di provenienza, la data di inizio dell'incarico stesso e la data di cessazione.

Dopo aver illustrato gli articoli 8 e 9, i quali, recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge, svolge alcune considerazioni di carattere legislativo ricordando come una nuova disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati sia ordinari che speciali, nonché dei procuratori ed avvocati dello Stato, sia stata recentemente prevista dai commi da 66 a 74 dell'articolo 1 della cosiddetta legge anticorruzione. Più in particolare il comma 66 ha stabilito che tutti gli incarichi apicali e semiapicali attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, militari, contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato presso istituzioni, enti pubblici, nazionali e non, debbano essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. La disposizione ha previsto la cessazione di diritto degli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge, qualora nei centottanta giorni successivi non venga adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

Il comma 67 ha delegato, poi, il Governo ad adottare entro 4 mesi un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che comportino il collocamento obbligatorio fuori ruolo.

In proposito rileva come la delega contenuta nei commi da ultimo citati sia rimasta inattuata, non essendo stato definitivamente approvato, nei termini previsti, dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo n. 539.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(Esame e rinvio)

Il relatore D'ASCOLA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo rilevando come esso affronti sostanzialmente quattro differenti tematiche: i reati contro la pubblica amministrazione; il delitto di scambio elettorale politico mafioso; il reato del falso in bilancio ed infine il cosiddetto autoriciclaggio.

Si sofferma in primo luogo sulle disposizioni di cui all'articolo 9 con particolare riguardo al reato di autoriciclaggio. Al riguardo dopo aver sottolineato come il codice penale punisca il reato di riciclaggio individuandolo come l'attività posta in essere da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, osserva come la configurabilità del suddetto reato sia esclusa quindi nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano. Il disegno di legge interviene sulla normativa vigente in primo luogo modificando la collocazione sistematica dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, inserendoli in un nuovo autonomo Capo – «*Dei delitti contro l'ordine economico e finanziario*» – all'interno del titolo VIII del libro secondo del codice penale. In secondo luogo il legislatore *de jure condendo* sopprime la clausola di riserva equiparando sul piano sanzionatorio le condotte poste in essere dall'autore del delitto di cui all'attuale articolo 648-*bis* e quelle perpetrate dall'autore del reato presupposto da cui provengono il denaro, i beni e le altre utilità o gli altri vantaggi economici.

Svolge poi considerazioni sulle modifiche relative al reato di falso in bilancio, segnalando in particolare, la configurabilità della fattispecie di false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 del codice civile, come reato di pericolo.

Si sofferma quindi sulla riformulazione dell'articolo 416-*ter* in materia di scambio elettorale politico mafioso. In proposito, dopo aver segnalato come su tale tematica sia pendente presso l'altro ramo del Parlamento l'esame di tre distinte proposte di legge, dà ampiamente conto degli orientamenti giurisprudenziali maturati in ordine alle condotte riconducibili al voto di scambio.

Illustra poi in modo dettagliato le modifiche apportate dal disegno di legge alla legislazione in materia di reati contro la pubblica amministrazione, ricordando come su tale tematica sia recentemente intervenuto il legislatore con la legge n. 190 del 2012. Il provvedimento oltre a prevedere un generale inasprimento del quadro sanzionatorio interviene sulla disciplina delle pene accessorie e sui termini di prescrizione stabiliti per tali reati. Dopo aver svolto ampie considerazioni sull'impatto di un ulteriore aumento dei termini di prescrizione alla luce delle previsioni contenute

nella legge *ex Cirielli* e nella legge n. 190 già citata, si sofferma sulle modifiche al reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis*. Al riguardo nel rilevare la trasformazione di tale reato da delitto di evento a reato di pericolo svolge ampi rilievi sugli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul tema alla luce dell'esigenza di determinare, in relazione ai beni giuridici da tutelare, un'anticipazione della soglia di punibilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA (*PdL*) comunica alla Commissione le decisioni assunte nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede si è convenuto di inserire all'ordine del giorno dei lavori della prossima settimana, ove assegnati in tempo utile, i disegni di legge in materia di tribunale della famiglia (atto Senato n. 194); in materia di istituzione del garante dei detenuti (atti Senato nn. 210 e 383); in materia di beni pubblici (atto Senato n. 398); in materia di tutela degli acquirenti di beni immobili (atto Senato n. 547).

Il senatore CASSON (*PD*) osserva come con l'altro ramo del Parlamento si sia innescata una vera e propria «corsa» all'inserimento all'ordine del giorno per i provvedimenti, circostanza questa che rischia di privare la Commissione giustizia del senato della possibilità di avviare l'esame di proposte legislative. Sottolinea in particolare come nonostante l'inserimento all'ordine del giorno da parte della Commissione del disegno di legge n. 19 la Camera dei deputati abbia avviato l'esame di tre distinte proposte di legge in materia di scambi elettorali politico-mafioso, condotta ricompresa nel citato disegno di legge. Analogamente sono evidenti le connessioni fra quanto previsto dall'articolo 4, lettera *f*) del disegno di legge n. 110 e i disegni di legge relativi all'istituto della particolare tenuità del fatto. Invita pertanto il Presidente ad avviare per le vie brevi intese con la Presidenza della Commissione giustizia della Camera.

Dopo una breve precisazione del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) circa l'esigenza che i rapporti fra i due rami del Parlamento siano ispirati a un principio di leale collaborazione, il presidente PALMA si riserva di contattare per iscritto la presidente Ferrante al fine di ovviare ai problemi di coordinamento legislativo fra i due rami del Parlamento emersi nel dibattito.

Il senatore FALANGA (*PdL*) chiede alla Presidenza di chiarire per quale ragione il disegno di legge n. 580 sia stato assegnato alle Commissioni 2^a e 13^a riunite e non solo alla Commissione giustizia.

Il presidente PALMA, dopo aver fornito chiarimenti in ordine a ragioni sottese all'assegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge da ultimo citato, invita i componenti della Commissione ad indicare, ove lo ritengano, ulteriori provvedimenti da inserire all'ordine del giorno della Commissione.

In esito ad un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori FALANGA (*PdL*), BARANI (*GAL*), il presidente PALMA, CASSON (*PD*) e BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) la Commissione conviene di integrare l'ordine del giorno della prossima settimana con l'inserimento dei disegni di legge in materia di unioni civili (atti Senato 15, 197, 204, 239 e 314) e sul reato di tortura (atti Senato 362, 388 e 395).

La seduta termina alle ore 12,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria**4^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Intervengono la ministra per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili Josefa Idem e il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI RECENTI AVVENIMENTI IN TURCHIA

Il presidente CASINI apre i lavori dando il benvenuto alla Ministra con delega alle Pari Opportunità, Josefa Idem, e al Vice Ministro agli Affari esteri Lapo Pistelli. Esprime preoccupazione per gli avvenimenti in corso in Turchia, paese che ha un ruolo fondamentale nella regione, anche come baluardo nei confronti dell'estremismo religioso. Esprime apprezzamento e condivisione per la posizione che la Ministra Bonino ha espresso su questi fatti, posizione che, peraltro, interpreta sentimenti diffusi nel nostro Paese.

IN SEDE REFERENTE

(720) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mogherini ed altri; Spadoni ed altri; Migliore ed altri; Bergamini ed altri; Giorgia Meloni

(243) Anna FINOCCHIARO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011

(641) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*

(729) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*

(Esame congiunto)

La relatrice FATTORINI (PD), dopo aver ringraziato il Presidente Casini per la nomina a relatrice di questo provvedimento, sottolinea che la Convenzione di Istanbul rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Il clamore dei media e l'unanime sdegno verso le ripetute violenze contro le donne, come tutti i fenomeni eccessivamente evocati e condannati, rischiano paradossalmente, di produrre assuefazione, di ottenere l'effetto opposto fino a forme addirittura di così detto negazionismo. Eppure pur mantenendo un giudizio sobrio e lucido, né vittimistico né vendicativo, non bisogna dimenticare mai che siamo di fronte ad una realtà persistente, pervasiva e diffusa e che i dati quantitativi e qualitativi dei crimini confermano il femminicidio come una vera e propria piaga sociale, che riguarda donne di tutti i ceti sociali, le età e le società. Un fenomeno che ormai da tempo non si limita a casi estremi o platealmente efferati e che troppo spesso nasce dal cuore delle relazioni e della vita familiare.

I disegni di legge in esame recano la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. Segnala, in particolare, che il disegno di legge n. 720 è già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mogherini ed altri, Spadoni ed altri, Migliore ed altri, Bergamini ed altri e Meloni.

La ratifica da parte dell'Italia della Convenzione rappresenta un passo di fondamentale importanza per proseguire l'azione del nostro Paese contro ogni tipo di violenza nei confronti delle donne e dei minori. Essa è il punto più avanzato del diritto internazionale sul tema, nonché il primo trattato che riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione, configurandola dunque come violazione del principio di uguaglianza.

A conferma di ciò, nel preambolo si sottolinea che il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.

Ricorda che, per entrare in vigore, la Convenzione dovrà essere ratificata da almeno dieci Stati, di cui otto Stati membri del Consiglio d'Europa. La firma, infatti, è aperta non solo ai membri del Consiglio d'Europa, ma anche agli Stati che hanno preso parte alla redazione del testo e godono dello *status* di osservatore presso l'Organizzazione (Stati Uniti,

Canada, Giappone, Messico e Santa Sede). Ad oggi, 29 Paesi hanno firmato la Convenzione, di cui soltanto 17 dell'Unione europea – che pure è un dato su cui riflettere – ma soltanto 4 Paesi l'hanno ratificata: Turchia, Albania, Portogallo e Montenegro.

Rileva che nella scorsa legislatura, nel mese di novembre dello scorso anno, e dunque a brevissima distanza dalla stipula della Convenzione da parte del nostro Paese (che è avvenuta il 27 settembre 2012), la Commissione esteri del Senato già aveva incardinato la discussione di due disegni di legge di autorizzazione alla ratifica. Entrambi i disegni di legge erano di origine parlamentare, il ddl 3488, a prima firma senatrice Finocchiaro, fatto proprio dal gruppo PD, e il ddl 3489 a prima firma senatrice Carlino.

Il Governo ha invece presentato il proprio disegno di legge di autorizzazione alla ratifica solo nel gennaio di quest'anno, a Camere quindi sciolte, e non lo ha poi ripresentato nella nuova legislatura.

Passa quindi ad esporre il testo della Convenzione, che si compone di un Preambolo e 81 articoli, suddivisi in 12 capitoli.

Il Preambolo ricorda innanzitutto i principali strumenti esistenti in materia che, sia in ambito di Consiglio d'Europa che di Nazioni Unite. Tra di essi riveste particolare importanza la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, con il suo Protocollo opzionale del 1999. Il Preambolo connette la violenza contro le donne all'esistenza di rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, e la equipara a un diritto umano violato. E, infatti, nel suo articolo 3 si ribadisce ulteriormente che la violenza contro le donne è prima di tutto una violazione dei diritti umani e poi una forma di discriminazione contro le donne. Lo spirito dell'*incipit* della Convenzione, allora, è quello di combattere la violenza contro le donne dentro il contesto degli organismi internazionali, sempre più concordi nel ritenere i diritti umani il vero banco di prova del livello di civiltà dei nostri paesi.

Gli obiettivi sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1. Lo scopo della Convenzione è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne, nonché la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Di rilievo anche la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace che nelle situazioni di conflitto armato (articolo 2), circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare ferocia.

L'articolo 3 contiene invece una serie di definizioni di termini che vengono usati nel testo. Qui c'è anche l'ormai famosa definizione di «genere», che supera il puro dato biologico per fare riferimento a «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» definizione che ha suscitato parecchie polemiche. Non entro nel merito di tali polemiche – lo faremo in altra sede – e segnalo solo che la questione si è conclusa con l'affermazione che «l'Italia applicherà la Convenzione in conformità con i principi della Costituzione italiana».

L'articolo 4 della Convenzione sancisce il principio secondo il quale tutti gli individui – cito ancora – hanno il diritto di «vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata». Poiché la discriminazione di genere costituisce terreno fertile per la tolleranza della violenza contro le donne, la Convenzione si preoccupa di chiedere alle Parti l'adozione di tutte le norme atte a garantire la concreta applicazione del principio di parità tra i sessi corredate, se del caso, dall'applicazione di sanzioni.

I primi a dover rispettare gli obblighi imposti dalla Convenzione sono proprio gli Stati, i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne (articolo 5). Lo stesso articolo prevede anche un risarcimento delle vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali, risarcimento che può assumere forme diverse (riparazione del danno, indennizzo, riabilitazione, ecc.). Proprio sulla questione della riparazione c'è un'altra questione aperta, in relazione all'articolo 30.2, che giustamente pone in capo allo Stato l'obbligo di risarcimento «se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali». Su questo, infatti, il governo precedente aveva manifestato l'intenzione di apporre una riserva, come del resto previsto dalla stessa Convenzione, visto che la previsione può essere considerata come una norma che richiede una copertura finanziaria. È una scelta su cui si avrà modo di riflettere.

Il Capitolo II contiene una serie di altri impegni che riguardano soprattutto il «metodo» – per così dire – l'approccio con cui gli Stati si impegnano ad affrontare il fenomeno. Qui si fa riferimento, tra l'altro, all'esigenza di coordinamento delle diverse politiche, al coinvolgimento delle organizzazioni non governative e della società civile, alla raccolta dei dati e così via.

Ampio spazio viene dato, poi, al tema così detto della prevenzione, cui è dedicato il terzo capitolo, tema che richiederebbe una discussione a sé stante.

Perché cuore della prevenzione non può essere l'aspetto propriamente giuridico, ma naturalmente quelli culturale, morale, psicologico, politico ecc. Il tema insomma allude a quelli che troppo superficialmente il dibattito sul tema chiama «stereotipi» e «pregiudizi». In realtà siamo di fronte a un fenomeno che ha radici ben più profonde, nelle modificazioni delle identità soggettive degli uomini e donne del nostro tempo e della fragilità delle loro relazioni. Nella consapevolezza di questo, la Convenzione impegna le Parti non solo ad adottare le misure legislative per prevenire la violenza, ma anche alla promozione di campagne di sensibilizzazione e di programmi educativi che tengano conto di questi temi e di percorsi per la formazione di adeguate figure professionali.

Altro punto fondamentale della Convenzione è la protezione delle vittime (Cap. IV). Particolare enfasi viene posta sulla necessità di creare meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e non, che intervengono in materia (articolo 18). Per questo occorre potenziare le strutture atte all'accoglimento delle vittime, e il per-

sonale preposto, che deve essere formato attraverso un'attività informativa adeguata la quale deve tenere conto anche del fatto che le vittime, nell'immediatezza dell'atto di violenza, non sono spesso nelle condizioni psicofisiche idonee ad assumere decisioni pienamente informate.

I servizi di supporto possono essere generali (ad esempio servizi sociali o sanitari offerti dalla pubblica amministrazione) oppure specializzati. Fra questi si prevede la creazione di case rifugio e quella di linee telefoniche di sostegno attive notte e giorno. Strutture *ad hoc* sono inoltre previste per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale.

La Convenzione stabilisce poi l'obbligo per le Parti di adottare normative di adeguamento del proprio ordinamento interno sotto il profilo del diritto sostanziale e processuale, sia civile che penale.

La Convenzione individua anche una serie di reati (tra cui la violenza psicologica, l'aborto forzato, le molestie sessuali, il matrimonio forzato), che gli Stati si impegnano a introdurre, qualora non siano già presenti, nel proprio ordinamento. Per i suddetti reati la Convenzione prevede l'obbligo delle Parti di adottare misure legislative o di altro tipo volte a garantire che le condotte tipiche delle varie fattispecie siano sottoposte a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali. Le sanzioni devono essere «efficaci, proporzionali e dissuasive».

La Convenzione torna in più punti sull'inaccettabilità di motivazioni fondate sulla «cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore"» a giustificazione delle violenze chiedendo tra l'altro alle Parti di introdurre le misure, legislative o di altro tipo, per garantire che nei procedimenti penali intentati per crimini rientranti nell'ambito della Convenzione, tali elementi non possano essere invocati come attenuante.

A tale proposito ricorda come le disposizioni sul delitto d'onore e sul matrimonio riparatore sono state abrogate dal Parlamento Italiano con la legge n. 442 nel 1981. Persino dopo il referendum sul divorzio (1974), e dopo la riforma del diritto di famiglia (1975), l'articolo 587 del codice penale consentiva ancora, fino alla sua abrogazione, che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie, la figlia o la sorella al fine di difendere «l'onore suo o della famiglia». La circostanza prevista richiedeva che vi fosse uno stato d'ira, che veniva in pratica sempre presunto. Sia il delitto d'onore che il matrimonio riparatore erano infatti disciplinati dal Codice Rocco, molto lontano dalla nuova, paritaria concezione della morale sessuale, della parità tra coniugi, dalla mentalità e sensibilità della società italiana. La violenza carnale era infatti considerata un reato contro la morale, e non contro la persona.

Ricorda questo passaggio legislativo e culturale perché tuttora esiste, a suo avviso, una traslazione tra il concetto d'onore e quello di passione/gelosia con la medesima circostanza attenuante di stato d'ira. E ciò nonostante il cammino fin qui percorso, di cui la legge *antistalking* e l'adozione del Codice di parità sono solo gli ultimi atti. Sottolinea i progressi realizzati dalla legislazione italiana, che pure presenta tuttora diversi punti di arretratezza e che le riforme più importanti in questo ambito sono sempre state il prodotto di una sintesi di alto livello tra le migliori culture del

nostro paese. Auspica che la ratifica della Convenzione e le successive norme di adeguamento seguano questa tradizione.

Un Capitolo apposito (Capitolo VII) è dedicato alle donne migranti, incluse quelle senza documenti, e alle donne richiedenti asilo, due categorie particolarmente soggette a violenze di genere. La Convenzione mira ad introdurre una prospettiva di genere nei confronti della violenza di cui sono vittime le migranti, ad esempio accordando ad esse la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner (articolo 59). Inoltre, viene stabilito l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione – ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati – e ribadito l'obbligo di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne.

Sottolinea poi l'esigenza di chiarire fin da subito due punti, su cui poi magari, anche in Aula, ci sarà modo di tornare.

Il primo è il tipo di strumento su cui oggi la Commissione è chiamata ad esprimersi. Siamo infatti di fronte a una ratifica «secca», senza cioè le norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La scelta di questo strumento, condivisa con la Camera, si giustifica con la volontà di pervenire nei tempi più rapidi possibili alla ratifica da parte del nostro Paese. La ratifica da un lato consente da subito l'entrata in vigore anche nel nostro paese delle norme auto-applicative, che non necessitano di norme di adeguamento, e dall'altro produce una accelerazione dell'entrata in vigore della Convenzione, che, come detto, necessita la ratifica da parte di un certo numero di Stati.

È una scelta di cui deve essere però chiara la natura «strumentale». Non bisogna cioè accontentarsi della ratifica, che pure è importante, senza poi occuparsi degli impegni che la Convenzione chiede, come ha ricordato la mozione della Camera approvata nella giornata di ieri.

Questi impegni richiedono, e questo è il secondo punto, delle risorse finanziarie. Questo è un punto qualificante, pur senza il bisogno di riaprire la questione della copertura finanziaria, che già alla Camera ha suscitato qualche problema.

Come è noto, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha subordinato il proprio parere favorevole all'inserimento della clausola di neutralità finanziaria, ora contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge. Per realizzare gli obiettivi ambiziosi della Convenzione, però, i soldi ci vogliono. E al reperimento di queste risorse si dovrà far fronte quando il Senato discuterà le norme di adeguamento del nostro ordinamento.

L'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica è dunque solo il primo passo di un percorso più lungo, a cominciare da un'azione diretta a sollecitare gli Stati firmatari ad approvare le ratifiche, azione cui il Governo si è già impegnato nella persona del viceministro Marta Dassù e a cui deve corrispondere analogo impegno del Parlamento, nei confronti dei parlamenti nazionali europei affinché ratifichino il più rapidamente possibile questa importante Convenzione.

Esprime l'auspicio che il dibattito in aula sia all'altezza di quello che si è svolto finora nel paese, e che possa approvarsi un ordine del giorno condiviso tra tutte le forze politiche.

Il presidente CASINI esprime apprezzamento per la relazione della senatrice Fattorini, relazione impeccabile anche nella sottolineatura di quello che è il vero e proprio «convitato di pietra» della tematica affrontata, cioè la questione del finanziamento delle misure previste dalla Convenzione, come ad esempio le campagne di sensibilizzazione o i centri della tutela delle vittime.

Il senatore COMPAGNA (*GAL*) evidenzia l'importanza dell'evoluzione normativa del nostro ordinamento, ricordata anche nella relazione, sottolineando come l'introduzione dell'attenuante del delitto d'onore, introdotta nel Codice Rocco avesse in realtà l'obiettivo di evitare la prassi, abituale nei primi anni del secolo scorso, di assolvere completamente gli imputati proprio in ragione del rapporto con le vittime. Ricorda anche come per molti anni l'adulterio sia stato punito nel nostro ordinamento solo se a commetterlo fosse stata la moglie e come solo faticosamente il reato fu parzialmente esteso anche al marito di cui era punito il solo concubinato, prima di essere cancellato del tutto. Concorda sulla necessità di fare pressione sugli altri Paesi per una rapida ratifica della Convenzione, anche attraverso la diplomazia parlamentare, in particolare nelle sedi del Consiglio d'Europa e dell'OSCE. Aggiunge che, considerate le ristrettezze economiche, sarà necessario valutare attentamente la destinazione dei fondi disponibili, evitando strumenti, come quello dei telefoni antiviolenze, che in passato si sono rivelati inutilmente costosi. Conclude evidenziando l'esigenza di confrontarsi con le varie concezioni culturali della donna, con particolare attenzione a quella islamica.

Il senatore CORSINI (*PD*) si associa a quanto esposto nella relazione, che non è stata limitata alla sola descrizione del provvedimento in discussione, ma ha arricchito la discussione di interessanti spunti di carattere culturale. Concorda in particolare con l'attenzione dedicata dalla relattrice al tema della prevenzione. Chiede al Governo che intenzioni abbia sulla questione della definizione di «genere», contenuta nella Convenzione e in particolare se ritenga di confermare la nota verbale presentata sulla questione dal Governo precedente. Chiede inoltre al Governo se confermerà l'intenzione già annunciata dal Governo precedente di apporre una riserva all'articolo 30.2 della Convenzione, relativa agli obblighi di risarcimento nei confronti delle vittime di violenza.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) ringrazia la senatrice Fattorini per la sua relazione e si associa alla sua richiesta che l'Aula possa votare in maniera unitaria una mozione di indirizzo per la rapida approvazione delle norme di adeguamento interno. Fa presente che l'ufficio legislativo del Gruppo sta già lavorando in questo senso, verificando in particolare se

tutti i reati previsti dalla Convenzione siano effettivamente già presenti nel nostro ordinamento. Si associa alle considerazioni critiche della relatrice sul fatto che non tutti gli Stati dell'Unione europea abbiano stipulato la Convenzione e che, tra quelli, solo il Portogallo l'abbia ratificata.

La senatrice MUSSINI (*M5S*) sottolinea l'esigenza di utilizzare con attenzione espressioni, emerse nella discussione, come «concezione islamica della donna».

Sottolinea l'esigenza che il Parlamento non riduca l'attenzione alle sole questioni di carattere emergenziale, come attualmente è la violenza sulle donne, ma si occupi anche di tutti gli altri aspetti legati all'egualianza di genere, e in particolare al *gender gap* sui luoghi di lavoro.

La senatrice GAMBARO (*M5S*), associandosi agli apprezzamenti rivolti alla senatrice Fattorini, sottolinea come la violenza alle donne possa essere superata con cambiamenti di carattere culturale ed esprime l'auspicio che il Senato possa esprimere una mozione unitaria sul tema.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) ringrazia la senatrice Fattorini e sottolinea l'importanza della ratifica della Convenzione, che ha suscitato molta attenzione nel nostro Paese anche per i dati in forte crescita sulla violenza sulle donne. Considera un errore ritenere che la ratifica della Convenzione sia un punto di arrivo, evidenziando come si tratti in realtà di un punto di partenza, che richiederà notevoli sforzi soprattutto sui profili dell'educazione e della scuola.

La ministra Josefa IDEM esprime il pieno appoggio del Governo ad un percorso di ratifica che pure è stato di iniziativa parlamentare, auspicando che l'*iter* sia celere anche al Senato così come lo è stato alla Camera dei deputati. Sulla questione della definizione di «genere» in presenza di sensibilità diverse e di alcune difficoltà sulla questione delle persone *transgender* rivendica la bontà della scelta di una ratifica «secca», senza occuparsi, per ora, della questione definitoria. Esprime apprezzamento per la mozione approvata ieri alla Camera dei deputati, il cui testo è stato subito condiviso dal Governo, e che costituisce un importante passaggio che indica la possibilità di agire con interventi normativi anche prima dell'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul.

Ricorda in proposito che, a seguito di un approfondito dibattito parlamentare, nella giornata di ieri i 521 parlamentari presenti alla Camera dei deputati hanno approvato all'unanimità, con il parere favorevole ed il pieno sostegno del Governo da lei rappresentato, una mozione unificata che impegna, l'Esecutivo ad adottare adeguate misure per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, evidenziando nelle premesse del citato Atto che tra le varie forme di violenza vi rientrano: la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto «onore» e le mutilazioni genitali femminili.

La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. Ritiene, pertanto, che la ratifica della Convenzione di Istanbul sia un atto dovuto per difendere i diritti delle tante donne vittime di maltrattamenti e di violenza domestica; per proteggerle insieme ai loro figli, per prevenire il fenomeno della violenza di genere e arginare ogni forma e manifestazione di discriminazione contro le donne.

Condivide quindi la scelta del progetto di legge di iniziativa parlamentare di operare per la cosiddetta ratifica «secca». Ciò agevolerà da un lato la celere entrata in vigore della Convenzione a livello internazionale (che come è noto è condizionata al raggiungimento del *quorum* di dieci ratifiche, di cui almeno otto degli Stati parte del Consiglio d'Europa) e dall'altro assicurerà l'efficacia e la piena operatività delle numerosissime disposizioni *self-executing* che essa contiene e che non richiedono l'adozione di norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Protezione delle vittime, prevenzione della violenza contro le donne e punizione dei colpevoli sono gli assi portanti del citato Trattato.

E proprio tenendo presente tali obiettivi, nelle more della ratifica della menzionata Convenzione, annuncia che il Governo sta lavorando per l'istituzione di un tavolo interistituzionale che riunisca tutti i Ministeri interessati: Interno, Giustizia, Salute, Lavoro e politiche sociali, Istruzione, Integrazione ed Economia. Quando una donna è vittima di violenza, il percorso di protezione e di assistenza non può prescindere dall'intervento congiunto di competenze intersettoriali quali forze di polizia, magistrati, medici, datori di lavoro, docenti, in grado di intervenire in modo efficace e di ridurre il danno subito dalla vittima e di evitarne di più gravi.

Poiché è necessario inoltre disporre di informazioni complete e aggiornate, quantitative e qualitative, sul fenomeno, esprime l'intenzione altresì di costituire un Osservatorio nazionale sulla violenza di genere e sullo *stalking* che raccolga, tra l'altro, dati uniformi in linea con quanto richiesto proprio dalla Convenzione di Istanbul.

Tale obiettivo è, tra l'altro, uno degli impegni contenuti nella Mozione unificata citata in precedenza.

Infine, annuncia di aver dato precise disposizioni agli Uffici del Dipartimento per la stesura di un disegno di legge sulla violenza contro le donne che possa fin d'ora recepire alcune preziose indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul, in grado di intervenire anche sul fronte repressivo del fenomeno.

Il vice ministro PISTELLI evidenzia l'opera di sensibilizzazione che il Governo sta compiendo in sede europea a favore della stipula e della ratifica della Convenzione. Anche per merito italiano il tema della violenza sulle donne è stata inserita tra gli impegni che l'Unione europea porterà in sede Nazioni Unite per gli obiettivi di sviluppo del post 2015. Inoltre in tutti gli incontri bilaterali il Governo italiano chiede un impegno alla ratifica alla Convenzione. Il tema è sempre molto considerato anche nella gestione della cooperazione allo sviluppo, settore in cui sono stati impe-

gnati 3,5 milioni di euro, soprattutto nelle aree di post-conflitto con particolare riferimento alla formazione delle forze dell'ordine locale.

Rimandando a una richiesta della senatrice Mussini (*M5S*) fornisce alcune informazioni sulla situazione in Turchia.

Il presidente CASINI dà la parola alla relatrice per la replica.

La relatrice FATTORINI (*PD*) ringrazia i rappresentanti del Governo, sia per aver assunto l'impegno al finanziamento delle misure di contrasto alla violenza contro le donne sia per l'attività di sensibilizzazione, a favore della ratifica della Convenzione, nei confronti di altri Paesi. Annuncia l'intenzione di proporre la costituzione di un Intergruppo su donne e diritti umani.

Il senatore TONINI (*PD*) annunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come la ratifica in esame costituisca un atto assai significativo, per i suoi effetti non solo di carattere istituzionale, ma anche sul costume e sui comportamenti, nell'ambito di un tema così cruciale come i rapporti tra i generi. Sottolinea come il tema della violenza sulle donne si collochi al confine tra pre-modernità e post-modernità: da un lato vi sono crimini come lo stupro di guerra, antichi ma sempre tristemente di attualità, come quelli perpetrati nella ex Jugoslavia, dall'altro vi sono aspetti inediti, legati all'evoluzione della nostra società, come la difficoltà degli uomini di accettare lo *status* che le donne hanno conquistato negli anni più recenti. Sottolinea come, rispetto a temi come quello in esame, la politica abbia la doppia responsabilità di intervenire sia sotto l'aspetto legislativo sia nel tessuto della società. Evidenzia come, dopo la ratifica, il sistema politico abbia anche la responsabilità del processo di adeguamento del nostro ordinamento colmando le lacune che esso ancora manifesta.

Il senatore MINZOLINI (*PdL*), annunciando il voto favorevole per il proprio Gruppo, sottolinea l'importanza dell'occasione fornita al nostro Paese dalla ratifica della Convenzione. Esprime il proprio appoggio per la presentazione di una mozione unitaria. Evidenzia come la tutela delle donne non consista solo nel contrasto alla violenza nei loro confronti ma anche nella dovuta attenzione alla parità dei sessi nella vita quotidiana delle donne.

La senatrice GAMBARO (*M5S*) ribadisce l'importanza di presentare una mozione quanto più unitaria possibile e apprezza l'impegno del Governo a reperire le opportune risorse per la piena attuazione della Convenzione, suggerendo la possibilità che esso possa riferire ogni sei mesi sui progressi in corso.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) annunciando il proprio voto favorevole auspica un impegno continuo sui temi del contrasto alla violenza. Evidenzia come ogni progresso in tema di diritti fondamentali

valorizzi la dimensione politica e, non solo economica, del contesto europeo. Sottolinea come la Convenzione fornisca un'occasione per interrogarsi sullo stato dei diritti umani anche in Occidente, sfatando il mito che il problema della tutela dei diritti valga solo per il resto del mondo.

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione conferisce unanimemente mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 720, e a proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 243, 641 e 729.

La seduta termina alle ore 10,10.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria**20^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI informa che sono pervenute ulteriori riformulazioni degli emendamenti 5.50 (testo 4), 3.0.1 (testo 2) e 7.22 (testo 3). Rispetto alla proposta 5.50 (testo 5) è stata svolta una puntuale verifica circa la capienza del Fondo per gli effetti imprevisi a legislazione vigente. Tuttavia, come emerso nel dibattito delle scorse sedute, un eccessivo depauperamento di tale Fondo metterebbe seriamente a rischio la capacità dello Stato di rispondere a gravi emergenze che si dovessero verificare nell'anno in corso. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere di semplice contrarietà sull'emendamento in parola, accompagnato però da una espressa osservazione la quale chiarisca che ulteriori proposte

emendative dotate di copertura sul medesimo Fondo saranno ritenute contrastanti con i vincoli imposti dall'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) prende la parola per dichiarare il dissenso del proprio Gruppo rispetto alla distrazione di risorse destinate alle emergenze in favore di un'opera quale la ferrovia Torino-Lione, che ritiene dannosa.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), relatore del provvedimento nelle Commissioni riunite assegnatarie in sede referente, informa di aver provveduto a ritirare l'emendamento 7.0.1000 (testo 2), mantenendo fermo l'originale 7.0.1000.

Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento 7.0.1000 non presenti profili di scoperta, e propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta. Analoga indicazione fornisce in ordine all'emendamento 3.0.1 (testo 3). Rispetto alla proposta 7.5 (testo 2), segnala che essa risulta coperta dal punto di vista delle risorse ma che il riferimento a fondi attraverso le delibere del CIPE appare non corretto dal punto di vista della contabilità dello Stato, stante la natura amministrativa di tali provvedimenti. Ritiene quindi, nell'auspicio di una discontinuità nella formulazione degli emendamenti, di suggerire alla Commissione l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

In attesa di documentazione del Governo circa la copertura dell'emendamento 7.22 (testo 3), dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11.10, riprende alle ore 12.

IL PRESIDENTE, acquisite per le vie brevi rassicurazioni da parte del Governo circa la imminente positiva verifica della relazione tecnica sull'emendamento 7.22 (testo 4), propone di esprimere un parere di nulla osta, condizionato però – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – all'effettiva produzione di tale certificazione prima della definitiva conclusione dell'esame del provvedimento.

Alla luce degli esiti del dibattito propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, quelli riformulati e quelli precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.5 (testo 2).

Sulla proposta 5.50 (testo 5) il parere è di semplice contrarietà, osservando tuttavia che eventuali ulteriori emendamenti che rechino la copertura sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente sarebbero esaminati dalla Commissione, per una valutazione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sulla proposta 7.22 (testo 4), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'acquisizione, prima dell'approvazione definitiva dell'emendamento, della relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Sugli emendamenti 3.0.1 (testo 3) e 7.0.1000 il parere è di nulla osta.».

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 15 di oggi mercoledì 5 giugno 2013, non avrà più luogo.

Avverte altresì che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 6 giugno 2013, alle ore 9, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 giugno 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha approvato, nell'odierna riunione delle ore 9, un calendario concentrato per lo svolgimento delle ulteriori audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili.

Informa inoltre che, anche sulla base di una specifica richiesta concordata in seno al predetto Ufficio di Presidenza, è stato assegnato in sede referente alle Commissioni 6^a e 10^a riunite l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (atto Senato n. 783). Chiede quindi la disponibilità dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per convocare una riunione congiunta con l'Ufficio di Presidenza della 10^a Commissione, previa intesa con il presidente Mucchetti, alle ore 14 di domani, per definire un calendario di massima dei lavori in relazione all'esame del predetto provvedimento.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) dichiara la propria personale disponibilità.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il presidente Mauro Maria MARINO avverte che prenderà contatti con la Presidenza della 10^a Commissione per procedere nei termini indicati.

AFFARE ASSEGNATO

Affare concernente la «Relazione sullo stato dell'attività di riscossione al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta da Equitalia SpA (Anno 2011)» (n. 38)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE rammenta che nella giornata di ieri la Commissione ha svolto l'audizione del dottor Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili. Nel corso della predetta audizione sono state anticipate alcune considerazioni inerenti al tema della riscossione tributaria, oggetto specifico del documento all'ordine del giorno.

Per definire in anticipo i tempi e le modalità d'esame del documento in titolo, propone che nell'odierna seduta la Commissione ne avvii l'esame e ne completi la discussione generale, per dedicare un'apposita seduta all'esame e alla votazione della proposta di risoluzione.

Non essendovi osservazioni così rimane stabilito.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) introduce l'esame del documento in titolo, rilevando che l'attuale sistema nazionale di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate statali è il risultato di una profonda riforma operata nel 2005, con la quale la titolarità della funzione di riscossione

– sino ad allora affidata in concessione a istituti bancari e soggetti privati
– è stata attribuita all’Agenzia delle entrate al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema fiscale, incrementando le entrate e riducendo gli oneri a carico dello Stato. Un obiettivo raggiunto, come riconosciuto dalla Corte dei conti con Determinazione 81/2011, con risultati di riscossione che hanno registrato *trend* di crescita costante sin dal 2005, con economia di costi per la fiscalità generale, passata dai 500 milioni di euro del 2005 a un servizio a costo zero dal 2009, e l’incremento di oltre il 120 per cento degli incassi delle somme iscritte a ruolo, passate dai 3,9 miliardi di euro del 2005 agli oltre 8,6 del 2011. Tale andamento positivo si è protratto sino al termine del primo semestre 2011, mentre nel secondo semestre l’acuirsi della crisi economica ha generato riflessi negativi sull’andamento dell’attività di riscossione, con diminuzione degli incassi. L’attività delle società del gruppo Equitalia è interamente regolata da norme di legge ed Equitalia S.p.A., oltre ai vincoli previsti dalla legge per il peculiare ambito di attività, è sottoposta ai controlli di organi interni ed esterni ed essa è a sua volta chiamata ad esercitare l’azione di vigilanza e controllo sugli Agenti della riscossione.

Rispetto alla valutazione dell’efficienza ed efficacia dell’attività di riscossione realizzata in tale anno, la relazione in esame precisa che i dati ad essa relativi, aggiornati al 30 novembre 2012 e riguardanti le sole somme dedotte nei ruoli erariali e doganali e non anche quelle riscosse a titolo di interessi di mora. Dopo aver indicato alcuni degli andamenti più significativi, fa presente, in particolare, nel 2011 si è registrato un decremento dei volumi di carico confluito in procedure cautelari ed esecutive pari a circa il 5 per cento rispetto al 2010, considerando per ciascun anno dal 2008 al 2011 l’importo confluito in relazione ai ruoli erariali consegnati nell’anno di interesse e nei 4 precedenti. Tuttavia per la corretta valutazione dei dati e, più in generale, del *trend* di decrescita nell’attività di riscossione del secondo semestre 2011, occorre tenere presenti gli effetti prodotti dalle misure legislative introdotte dal decreto-legge n. 70 del 2011, che hanno per loro natura rallentato l’azione di riscossione. Le modifiche hanno riguardato, in particolare: la sospensione automatica e generalizzata dell’attività esecutiva per 180 giorni dal momento dell’affidamento degli avvisi di accertamento all’Agente; l’obbligo di notificare al contribuente una comunicazione preventiva all’iscrizione ipotecaria; l’obbligo di procedere alla comunicazione di 2 solleciti di pagamento intervallati da una pausa di 6 mesi prima di avviare attività cautelari o esecutive per crediti inferiori a 2.000 euro; la previsione di soglie di debito al di sotto delle quali l’ipoteca non può essere iscritta; la riduzione dalla metà a un terzo dell’importo oggetto di iscrizione provvisoria a ruolo per accertamenti non definitivi; l’esclusione degli interessi iscritti a ruolo e delle sanzioni dalla base di calcolo per la determinazione degli interessi di mora sul ritardato pagamento dei ruoli. Al di là di tutti gli elementi elencati, il Relatore sottolinea l’effetto della grave crisi economica. Uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di riscossione è stata la possibilità per i contribuenti di fruire del pagamento ra-

teale delle somme dovute, istituto che ha migliorato la collaborazione con i cittadini e ridotto il ricorso a procedure cautelari ed esecutive. Nel 2011 è proseguito l'impegno di Equitalia per la semplificazione e anche per tale anno, con la «direttiva antiburocrazia» del 2010 è stata consentita al contribuente la sospensione delle procedure di riscossione con una semplice dichiarazione; è stata aumentata l'offerta di servizi migliorandone la qualità, con il potenziamento degli strumenti *on line* per l'informazione e il pagamento, l'introduzione di guide, l'apertura di sportelli, il prolungamento degli orari e la sperimentazione su Roma della prenotazione di appuntamenti per consulenze. A fine 2011 si è poi concluso il piano di riassetto del Gruppo Equitalia, che risulta quindi composto dalla Capogruppo, da Equitalia Servizi S.p.A., Equitalia Giustizia S.p.A. e da 3 Società Agenti della Riscossione (Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A., Equitalia Sud S.p.A.).

L'oratore ritiene quindi opportuno richiamare le considerazioni svolte dalla Corte dei conti nel Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, per quanto attiene all'attività di riscossione e al ruolo di Equitalia. Quanto ai fattori che sono all'origine del rilevato indebolimento dell'attività di riscossione, secondo la Corte dei conti, un ruolo significativo l'ha certo avuto il peggioramento del quadro economico che, se in molti casi ha comportato un differimento (sfruttando le possibilità di rateazione), in altri ha finito per rendere insolventi i debitori. L'accentuata flessione delle riscossioni contributive è probabilmente frutto della concentrazione di entrambi i fenomeni, particolarmente diffusi nei settori ad alto impiego di manodopera (l'edilizia). Ma effetti non meno rilevanti sono stati prodotti dal susseguirsi di novità normative che hanno finito per indebolire oggettivamente l'azione di riscossione coattiva dei tributi. La Corte si riferisce, in particolare, alle disposizioni che hanno limitato l'iscrizione di ipoteca sugli immobili, le possibilità di espropriazione immobiliare e la pignorabilità di stipendi e salari. Novità che, probabilmente, sottovalutano il fatto che la posizione creditoria dello Stato è ormai divenuta per molti versi peggiore rispetto alle possibilità di tutela che la legge riconosce al creditore privato munito di titolo esecutivo. Il quadro operativo che ne è scaturito appare particolarmente complesso e delicato. Da un lato, non si può non condividere la preoccupazione, tuttora attuale, di evitare ulteriori difficoltà a coloro che si trovano a fronteggiare una crisi economica particolarmente grave. Dall'altro, va tenuto presente che un efficiente sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici costituisce una imprescindibile necessità per il corretto funzionamento di un sistema fiscale incentrato sull'adempimento spontaneo. Sempre con riferimento alle osservazioni della Corte dei conti, fa presente che le tensioni che tuttora caratterizzano l'azione della società pubblica di riscossione, e che rischiano di trasformarla in un ente la cui missione sembra essere essenzialmente quella di concedere dilazioni di pagamento, mettono in luce i limiti di un disegno teorico che ha fatto confluire in un unico soggetto crediti eterogenei per natura e fondatezza, non poche volte viziati da procedure accertative approssimative, come frequentemente è avvenuto per le numero-

sissime iscrizioni a ruolo derivanti da violazioni al codice della strada effettuate in passato dagli enti locali.

D'intesa con l'altro relatore, senatore Cassano, sottopone alla valutazione della Commissione e del vice ministro Casero un gruppo di proposte di intervento sul sistema della riscossione, elaborate in modo da tener conto dell'attuale, straordinaria, congiuntura economica che interessa l'Italia. Richiama quindi la possibilità di prevedere un patto tra l'ente impositore, l'agente della riscossione e il contribuente, con il quale quest'ultimo si impegni a estinguere il debito in un arco temporale massimo di 24 mesi senza l'applicazione di sanzioni e di interessi, a condizione che dimostri un'oggettiva temporanea mancanza di liquidità. Cita altresì la questione della non pignorabilità della prima casa e dei beni strumentali delle imprese, la possibile eliminazione degli interessi nella parte relativa alle sanzioni e l'allungamento della durata massima della rateizzazione da 72 a 120 rate. Ritiene si debba riflettere anche sulla proposta di ridurre l'aggio per la riscossione, che grava interamente sul contribuente se la cartella esattoriale è pagata oltre i 60 giorni dalla notifica; si potrebbero introdurre nuove modalità di trattamento per le imprese affidatarie di appalti pubblici e andrebbero altresì potenziate le relazioni con gli ordini professionali, per coinvolgerli nel processo delle concessioni di dilazioni del pagamento. Andrebbero rafforzate le convenzioni con Lottomatica, Sisal, Coop e Poste italiane per favorire il pagamento delle cartelle esattoriali e potrebbe essere aumentato l'importo fino al quale opera il divieto di iscrizione di ipoteca immobiliare. infine, nel caso di imprese destinatarie di una pluralità di cartelle esattoriali, potrebbe essere introdotto un sistema di tutoraggio, con il quale pervenire a un unico accordo circa le modalità e i tempi di estinzione del debito tributario nel suo complesso.

In conclusione ritiene che le proposte da lui illustrate dimostrino come sussista un margine ancora ampio per migliorare il rapporto tra fisco e contribuente e per aiutare le imprese in difficoltà.

Il relatore CASSANO (*PdL*) evidenzia che l'analisi dell'attività di riscossione da parte di Equitalia sia per l'anno 2011 che per il successivo, secondo quanto riportato anche dalla relazione sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti, mostra che l'attività di riscossione è un vero e proprio indicatore dell'andamento dell'economia: infatti, se fino alla prima parte del 2011 il volume complessivo del riscosso è stato sempre in crescita da quanto Equitalia ha iniziato la propria attività (2005), dalla metà del 2011, per effetto della durezza della crisi economica, il dato è in riduzione. I meccanismi di riscossione sono 'tarati' sulla massimizzazione del risultato per lo Stato, con procedure finalizzate a recuperare quanto famiglie e imprese debbono all'erario. Il principio e l'obiettivo sono certamente condivisibili, ma occorre avere una chiara percezione della profondità della crisi economica per comprendere l'urgenza di misure che consentano agli operatori economici onesti e alle famiglie in difficoltà di avere di fronte un Stato amico e non un cieco gabelliere. Si sofferma su due aspetti concreti, con l'auspicio di una discussione aperta e

proficua, al fine di predisporre un documento di indirizzo per il Governo che, senza avere intenti propagandistici o di parte, segnali le urgenze maggiormente sentite dai contribuenti. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la norma base della riscossione, prevede che il contribuente possa richiedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, una rateizzazione del pagamento fino a 72 rate (6 anni). In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente la rateizzazione può essere prorogata per altri 72 mesi. Occorre chiedersi se le misure vigenti sono sufficienti rispetto alla profondità e alla drammaticità della crisi: se si è in presenza di condizioni economiche che fanno scomparire intere filiere produttive, se la concorrenza e la globalizzazione riducono a zero i margini di profitto, se occorre preservare l'occupazione da ulteriori erosioni, allora occorre fare ricorso a mezzi eccezionali: a suo giudizio l'agente della riscossione deve proporre una dilazione e rateizzazione di 10 anni (massimo) in modo da dare tempo e certezza al contribuente che la ripresa economica e l'inversione della congiuntura ricostruiscano i margini di profitto e quindi anche la capacità di pagamento. Inoltre, se forse le norme vigenti possono essere adatte per somme dovute all'erario non significative in valore assoluto (penso ad un limite di 5.000 euro, per cui la dilazione di sei anni può essere sufficiente), per somme maggiori la dilazione a 10 anni appare più collegata alle dimensioni della crisi economica. La sospensione della riscossione può essere disposta in caso di ricorso contro il ruolo fino alla data di pubblicazione della sentenza (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602). Inoltre se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle Finanze (articolo 19-*bis*). Appare opportuno discutere della possibilità che i contribuenti possano fruire di una moratoria, nei casi di accertata difficoltà economica, di almeno due anni. Eventualmente la richiesta di moratoria potrebbe essere coordinata con la rateizzazione dei pagamenti. La disciplina vigente pone un limite alla pignorabilità della casa di proprietà laddove la somma dovuta all'erario sia pari o inferiore a 20.000 euro. Il principio è chiaro: per somme maggiori si può pignorare la casa di abitazione. Si tratta di un criterio da superare capovolgendo il ragionamento: la prima casa non può essere oggetto di pignoramento; in alternativa eleviamo il limite a cifre tali che ne siano esclusi i piccoli imprenditori, i commercianti e gli artigiani e le famiglie. Lo stesso ragionamento deve essere fatto per i beni strumentali all'attività di impresa. Lo Stato, in altri termini, deve in ogni caso garantire il proseguimento dell'attività, rinunciando a incassare subito, ma consentendo piani di rientro anche lunghi ma certi, ridando fiducia agli operatori economici e giocando il ruolo del sostegno finanziario. Infatti il tragico rovescio della medaglia di un sistema di riscossione rigido e poco attento alle esigenze economiche è il ricorso ai «finanziatori privati» dell'usura, che ormai rappresenta il più lucroso affare della criminalità organizzata.

Segnala infine di aver presentato un proprio disegno di legge recante una serie di modifiche al sistema della riscossione sul quale auspica possa esservi la più ampia convergenza da parte della Commissione.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva brevemente che, anche per effetto della risoluzione approvata recentemente dalla VI Commissione della Camera in materia, il tema della riscossione coattiva dei tributi sta vivendo un momento di particolare attenzione mediatica.

Dà quindi la parola al vice ministro Casero.

Il vice ministro CASERO osserva che la discussione della Commissione sul tema della riscossione risulta quanto mai opportuna in un momento in cui il verificarsi di alcuni casi limite, per quanto riguarda l'espropriazione di immobili promossa da Equitalia, con la conseguente perdita del bene per il contribuente, ha richiamato l'attenzione generale sulla questione dell'adeguatezza delle modalità della riscossione rispetto all'attuale congiuntura economica. È evidente come tali considerazioni valgano a maggior ragione anche per quanto riguarda l'espropriazione dei beni strumentali delle imprese. Assicura che il Governo intende intervenire sulla disciplina della riscossione cercando un maggior equilibrio tra la posizione creditoria dello Stato e quella dei contribuenti, siano essi imprese o persone fisiche, con la consapevolezza però che l'obiettivo è quello di preservare i positivi risultati della riscossione registrati almeno fino al 2010. Viceversa registra come, nelle relazioni svolte, si propongano interventi di modifica all'impostazione di fondo della legge fallimentare, nella misura in cui si intenderebbe rivedere la natura di crediti privilegiati spettante ai crediti tributari.

Per quanto riguarda la proposta di concedere, con maggiore elasticità ed ampiezza, dilazioni di pagamento alle imprese, ricorda che esse agiscono come sostituti di imposta nell'operare le ritenute tributarie e contributive dei loro dipendenti. È evidente come la concessione di una dilazione di pagamento, rinviando il versamento di tali somme, permetterebbe alla singola impresa di acquisire una liquidità riconducibile agli importi teoricamente spettanti ai lavoratori.

Fa presente l'intenzione del Governo di valutare una rideterminazione dell'aggio, da concepire più come un rimborso per i costi della riscossione che non come una remunerazione per il servizio. Un'analoga riflessione sarà svolta anche con riferimento agli interessi per l'omesso o ritardato pagamento. Il Governo giudica in linea generale con favore lo strumento della dilazione, in ordine alla quale potranno essere introdotte modalità volte a renderne più elastica la concessione e fruizione. Tuttavia la previsione di un più elevato numero massimo di rate concedibili comporterebbe costi eccessivi per il bilancio dello Stato. Al massimo, tale possibilità potrebbe essere ristretta a casi veramente eccezionali e non essere prevista in via generale. Tale orientamento è presente per quanto riguarda l'eventuale modifica della disciplina sulla moratoria.

Rimarca anche che secondo il Governo l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili dovrebbe valere come garanzia per il credito dello Stato: tuttavia saranno studiate soluzioni per evitare il rischio che il bene espropriato, dopo aver garantito il pagamento dei tributi dovuti, sia venduto all'asta a un prezzo sensibilmente inferiore al suo valore di mercato, con grave danno economico per il contribuente. Analoghe riflessioni saranno svolte per valutare modifiche alla disciplina sulla pignorabilità dei beni strumentali delle imprese, che riguarda in particolare gli artigiani e le aziende di minori dimensioni.

In generale, segnala alla Commissione che tutti i profili finora emersi saranno valutati in sede di elaborazione della delega per la riforma del sistema fiscale e di predisposizione dei decreti di attuazione. Si riserva infine la valutazione sulla proposta di risoluzione che sarà presentata.

Il presidente Mauro Maria MARINO esprime il proprio apprezzamento per un metodo di lavoro che restituisce centralità al confronto con le aule parlamentari, nell'individuazione dei problemi e nell'elaborazione delle relative soluzioni.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CARRARO (*PdL*) richiama l'attenzione sul fatto che la società Equitalia funge da soggetto esecutore delle istruzioni ricevute dall'Agenzia delle entrate. Nel formulare quindi un giudizio sull'operato della società, non si può trascurare tale circostanza. Rivolge quindi una serie di quesiti al rappresentante del Governo. In primo luogo ricorda che era stata prevista una collaborazione tra la Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate ed Equitalia, nell'ambito di un piano di contrasto all'evasione fiscale. Reputa quindi necessario chiarire se tale collaborazione ha prodotto risultati positivi in tema di recupero dell'evasione.

Rimarca che una seconda questione consiste nel valutare se le modalità di gestione di Equitalia sono adeguate al servizio che essa deve svolgere e soprattutto se l'aggio percepito rappresenti una giusta misura di remunerazione. Non si può trascurare infatti che numerosi sindaci hanno preferito ricorrere allo strumento della gara pubblica per individuare altri soggetti cui affidare la riscossione, asserendo di poter ottenere in tal modo cospicui risparmi. Ritiene quindi necessario che si chiarisca se tali affermazioni corrispondono a verità o si tratti di proclami di carattere demagogico.

Invita poi a riflettere sul fatto che il Direttore dell'Agenzia delle entrate è anche a capo del consiglio d'amministrazione di Equitalia, organismo peraltro pletorico e non sempre efficiente.

Infine chiede se corrisponde a verità la circostanza, oggetto di un'interrogazione presentata dal senatore Malan, secondo cui i funzionari accertatori dell'Agenzia delle entrate fruiscono di un incentivo economico indipendentemente dal risultato finale dell'accertamento stesso.

La senatrice Eva LONGO (*PdL*) condivide l'enfasi posta dal senatore Carraro sul tema della riscossione per conto degli enti locali, segnalando che le difficoltà e i ritardi con cui procedono a incassare le somme riscosse da Equitalia, segnatamente per quanto riguarda i pagamenti rateizzati, li obbligano spesso a rinviare l'approvazione dei rispettivi bilanci. La Commissione sarà quindi chiamata a operare una sintesi davvero complessa, tra tutti gli interessi contrapposti. Occorre comunque fare tesoro dell'indicazione di lavoro fornita dal vice ministro Casero sulla necessità di evitare che le espropriazioni immobiliari si traducano in un danno economico per il contribuente, portando a una cessione del bene a valori inferiori a quelli di mercato.

Il senatore FORNARO (*PD*), dopo aver ringraziato il vice ministro Casero e i relatori, per le puntuali osservazioni di merito, ritiene debbano essere accolte positivamente le aperture del Governo sulla questione dei limiti all'espropriazione della prima casa e dei beni strumentali delle imprese. Ricorda infatti che l'attuale sistema di riscossione coattiva dei tributi è stato concepito in un momento ben diverso da quello attuale, che richiede invece interventi straordinari e incisivi, sia pure dalla durata limitata. Peraltro, come segnalato dallo stesso vice ministro Casero, l'azione di modifica legislativa dovrà comunque tener conto di alcuni capisaldi fondamentali.

Rimarca che la relazione in esame consegna intanto un netto miglioramento dei risultati della riscossione, almeno fino al 2010, dal momento che la contrazione del volume delle somme riscosse nel 2011 è da imputare alla propagazione e all'aggravamento della crisi. Esprime quindi un ammonimento sul fatto che la lotta all'evasione deve essere effettiva e che essa certamente contribuisce a rendere più equo il sistema fiscale: ma se è vero che tale equità significa innanzitutto escludere modalità vessatorie di accertamento e di riscossione, tuttavia essa non può essere spinta fino al punto da rappresentare un incentivo all'inadempimento degli obblighi fiscali, penalizzando quindi i contribuenti onesti. Viceversa la nozione di equità, correttamente intesa, deve comportare la ricerca di un rapporto più corretto ma più incisivo con quanti continuano, ancora adesso, a sottrarsi agli obblighi tributari.

Conclude rilevando che le relazioni svolte e l'intervento del vice ministro Casero consegnano alla Commissione le linee da seguire non solo per predisporre i contenuti della risoluzione ma soprattutto per orientare la futura azione del legislatore.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) ritiene doveroso soffermarsi sulla questione dell'aggio percepito da Equitalia, segnalando che la commissione tributaria di Torino ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata con riferimento al fatto che il meccanismo di determinazione dell'aggio è una percentuale rispetto al riscosso ma non necessariamente commisurato al servizio di riscossione effettivamente prestato. Inoltre la commissione tributaria di Latina ha rimesso gli atti alla

Corte di giustizia europea, affinché valuti se la corresponsione dell'aggio costituisca un vantaggio competitivo per Equitalia non compatibile con la normativa comunitaria. Ritiene che tali valutazioni, compiute da organi giurisdizionali, si possano comunque considerare con delle risposte, sia pure parziali, ai quesiti posti dal senatore Carraro.

Per quanto riguarda la relazione del senatore Moscardelli, richiama l'attenzione sul fatto che la Corte dei conti ha sollevato la questione dei crediti eterogenei, per natura e fondatezza, la cui riscossione è stata affidata a Equitalia. Inoltre, per tali crediti, sussiste l'ulteriore problema che essi sono spesso viziati da procedure accertative approssimative. È evidente come la commissione non possa non tener conto di tali sottolineature.

In linea generale si associa alle considerazioni sull'esigenza di varare misure eccezionali per fronteggiare l'attuale contesto economico, in particolare per quanto riguarda la revisione della disciplina sulla pignorabilità ed espropriabilità della prima casa, che, come confermato dall'audizione dell'Agenzia delle entrate di ieri, continua a rappresentare la principale forma di ricchezza patrimoniale per le famiglie italiane.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) rileva come dal dibattito finora svolto stiano emergendo una generale condivisione nell'analisi dell'attuale congiuntura economica e delle misure che essa richiederebbe, in particolare in relazione alle procedure esecutive aventi per oggetto la prima casa e i beni strumentali delle imprese. Per quanto riguarda la questione se l'aggio percepito da Equitalia sia elevato oppure no, ritiene da verificare l'opportunità di distinguere a seconda che la cartella esattoriale sia pagata o meno nel termine di 60 giorni. Nel caso di pagamento oltre tale termine, potrebbe essere previsto un aggio differito. Per quanto riguarda invece la misura degli interessi di mora, ritiene che essa potrebbe essere determinata assumendo come parametro il tasso ufficiale di riferimento. In relazione alla questione dei mancati versamenti, ai fini dell'applicazione di interessi e sanzioni, ritiene si debba valorizzare la circostanza secondo cui il mancato pagamento si possa qualificare o meno, con riferimento alle sue motivazioni, come un vero e proprio illecito tributario.

Interviene quindi il senatore SCIASCIA (*PdL*), a giudizio del quale la valutazione dell'attività di riscossione posta in essere da Equitalia non può che partire dal dato piuttosto allarmante della progressiva riduzione della percentuale di riscosso rispetto all'affidato, che non può essere ascritta totalmente alle modifiche legislative introdotte a partire dal 2010, ma chiama in causa anche l'efficienza dell'agente di riscossione. A suo parere, inoltre, le conclusioni cui giunge la Corte dei conti rispetto all'attività di riscossione sembrano percorrere una strada divergente rispetto agli indirizzi che sono finora emersi nella discussione odierna. Incidentalmente ricorda poi il contributo della Commissione Finanze e tesoro nella scorsa legislatura nel predisporre le norme, poi confluite nella legge di stabilità

per il 2013, volte a contenere e limitare il deprecato fenomeno delle «cartelle pazze». Ritiene apprezzabile l'osservazione che l'eventuale attenuazione delle misure cautelari e conservative dell'agente di riscossione sia correlata ad un'analisi delle motivazioni economiche e giuridiche all'origine del mancato pagamento delle imposte. Sotto tale riguardo ritiene, tuttavia, essenziale preservare l'incisività dell'azione di riscossione laddove le somme non versate siano riconducibili all'attività che le imprese svolgono in qualità di sostituto d'imposta o dei contributi previdenziali e assistenziali: la natura di mero sostituto rispetto ai soggetti incisi dovrebbe infatti suggerire maggiore incisività nell'azione di recupero, in quanto il mancato versamento di somme sostanzialmente riferite ai dipendenti costituisce un comportamento particolarmente scorretto.

Interviene quindi la senatrice RICCHIUTI (*PD*) che prende atto dei miglioramenti registrati nel sistema di riscossione a partire dalla istituzione di Equitalia S.p.A., ma ritiene non adeguatamente valutati gli effetti negativi della rinuncia da parte degli enti locali di avvalersi di tale organismo per la riscossione delle imposte locali, tenendo conto dei maggiori costi derivanti dalla selezione di altri soggetti. Dopo aver sottolineato le difficoltà dei consorzi tra comuni nell'organizzare un servizio di riscossione affidato a dipendenti con il titolo di agente di riscossione, ritiene essenziale avere dal Governo delle cifre esatte sul numero di pignoramenti di immobili adibiti a prima abitazione, mettendo tra l'altro in guardia dal rischio di una indebita pressione mediatica rispetto alle reali dimensioni del fenomeno. Conclude il proprio intervento, auspicando che la richiamata flessibilità dell'agente di riscossione non si risolva in un meccanismo premiale per i contribuenti evasori.

A giudizio della senatrice BOTTICI (*M5S*) l'analisi del bilancio di Equitalia consente di enucleare degli elementi positivi tali da creare lo spazio finanziario per rimodulare l'aggio sul riscosso. Ritiene poi essenziale avere delle risposte circa la proprietà delle azioni delle società Equitalia diverse dalle quote detenute dall'Agenzia delle entrate. Chiede poi al vice ministro di conoscere a quale titolo la Equitalia S.p.A. detiene partecipazioni nella scuola di alta formazione, ricerca e consulenza alle imprese (STOÀ) e a che titolo vengono esposti nel bilancio di Equitalia debiti verso enti creditizi. Conclude chiedendo di conoscere come vengono trattate a bilancio da parte di Equitalia le somme oggetto di rateizzazione.

Interviene quindi il senatore TREMONTI (*GAL*), il quale dopo aver rimarcato che l'esame del documento all'ordine del giorno offre l'occasione per una riflessione sull'attività di Equitalia dal 2005 ad oggi, ricorda il valore strategico della scelta compiuta nell'affidare l'attività di riscossione, precedentemente effettuate da soggetti privati, ad un organismo pubblico. Le ragioni di tale passaggio risiedevano, da un lato, nella evidente inefficacia del sistema affidato ai privati – espressa da percentuali modestissime di riscossione – e dall'altra, dagli effetti distorsivi di com-

portamenti posti in essere dai concessionari privati tali da qualificarne l'attività come quella di una «banca atipica». Dopo aver ricordato che Equitalia S.p.A. è stata istituita avendo a riferimento il modello delle Agenzie fiscali (modello al quale aveva guardato all'inizio con personalmente scetticismo, ma che si è poi rivelato adeguato alle funzioni svolte), fa presente che, fino al 2010, l'attività svolta dall'agente di riscossione non aveva suscitato alcuna polemica e non era stato oggetto di contestazione pure in presenza di diverse maggioranze politiche. A suo parere, infatti, appare meritevole di attenzione l'incontestabile e corposo recupero posto in essere sul fronte della riscossione grazie all'attività della società pubblica. La flessione emersa dal 2011 va quindi ascritta in massima parte alla profondità della crisi economica, a fronte della quale appare opportuno ripensare a meccanismi già introdotti negli anni scorsi sul fronte bancario. A suo giudizio, infatti, la moratoria bancaria concessa alle imprese e alle famiglie negli anni scorsi, ha operato nella logica di un creditore attento alle reali condizioni economiche del proprio debitore e nella consapevolezza che una dilazione o sospensione dei pagamenti può garantirne la sopravvivenza, in una logica di salvaguardia dell'investimento finanziario. Allo stesso modo, nel settore della riscossione l'attivazione di una moratoria di pagamenti in diretta correlazione con reali condizioni economiche del soggetto debitore presenta elementi di convenienza sinallagmatica tra creditore e debitore. Da ultimo, per quanto riguarda il pignoramento della casa adibita ad abitazione, ricorda di aver presentato un disegno di legge volto a impedire l'escussione dell'immobile sia da parte del creditore bancario sia da parte dell'agente della riscossione.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa la discussione generale.

Il vice ministro CASERO si riserva di fornire le risposte, ai quesiti posti, in sede di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (n. 11)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è svolta la relazione.

Nel dibattito prende la parola il senatore MINEO (*PD*), il quale esprime viva preoccupazione per la situazione di alcuni lavoratori, tra cui anzitutto quelli dei Gruppi Canto e Attori. Chiede infatti di sapere come mai la progressione prevista sia differente, sia pure nella consapevolezza di un quadro normativo caratterizzato dall'innalzamento dell'età pensionabile. Invoca perciò un chiarimento o quanto meno la necessità di un'armonizzazione, onde evitare irragionevoli disparità di trattamento.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) si dichiara invece favorevole allo schema di decreto secondo l'impostazione del relatore, ravvisando in

esso uno sforzo non facile di equilibrare la maggiore tutela per particolari categorie di lavoratori, da un lato, con le istanze di contenimento della spesa pubblica, dall'altro. Ritiene perciò che la *ratio* sia di garantire la correlazione tra la tipologia di attività svolta e l'età pensionabile.

Menziona poi il parere reso dal Consiglio di Stato, secondo cui il provvedimento ha rispettato i principi informativi della riforma previdenziale. Nega perciò che per le categorie di lavoratori rientranti negli ambiti di competenza della Commissione vi sia stata disattenzione, tenuto conto che è stata rispettata la specificità del comparto rispetto alle aspettative di vita. Condivide comunque la necessità di un'armonizzazione tra i diversi settori.

La senatrice PUGLISI (*PD*) chiede se sia possibile rinviare il seguito dell'esame.

Il PRESIDENTE fa presente che il termine per l'espressione di osservazioni da parte della Commissione è scaduto il 29 maggio scorso e che entro questa settimana scadrà anche il termine per le Commissioni di merito. Occorre dunque concludere l'esame entro la seduta odierna. Poiché nessun altro chiede di intervenire nel dibattito, dichiara peraltro chiusa tale fase procedurale e dispone una breve sospensione della seduta per consentire l'elaborazione del parere.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15.

Il relatore LIUZZI (*PdL*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con un rilievo, pubblicato in allegato al presente resoconto, sul quale si pronuncia in senso favorevole il sottosegretario GALLETTI.

La senatrice SERRA (*M5S*) dà invece conto di uno schema alternativo di osservazioni contrarie predisposto unitamente ai senatori del suo Gruppo, pubblicato in allegato al presente resoconto. Osserva infatti che gran parte del personale dello spettacolo interessato dal provvedimento svolge compiti gravosi sul piano psico-fisico, che ne determina un degrado fisiologico con il passare degli anni. Ritiene perciò prioritario riconoscere le oggettive peculiarità dei comparti di riferimento, i cui limiti oggettivi impediscono di intervenire sul piano previdenziale senza disporre di strumenti compensativi volti a differenziare la posizione di questi lavoratori.

In aggiunta a ciò, reputa inaccettabili alcune misure previste dal provvedimento che introducono, relativamente alle categorie dei lavoratori dei Gruppi Attori, Canto e degli sportivi professionisti, disomogeneità di trattamento, ad esempio rispetto all'accesso pensionistico del personale femminile o al meccanismo di adeguamento legato alla speranza di vita. Prefigura infine profili di incostituzionalità della normativa in oggetto e dichiara dunque un orientamento contrario tanto più che l'Esecutivo ha pubblicamente annunciato di volere apportare modifiche alla riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di osservazioni del relatore, che ringrazia per aver recepito un suo suggerimento.

Il senatore MINEO (*PD*) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di osservazioni del relatore, al quale dà atto di aver accolto il rilievo sulla gradualità nell'armonizzazione.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) dichiara invece il voto contrario del suo schieramento motivato dalla contrarietà alla cosiddetta «legge Fornero» e dunque anche al provvedimento in esame che ne rappresenta un'estensione. Pur condividendo le considerazioni emerse sulla disparità di trattamento, non ravvisa alcuna giustizia sociale. Tiene peraltro a precisare che, per le categorie dei cantanti e dei ballerini, è in atto una discussione legata alla mancanza di risorse, connessa anche alla sorte delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Sarebbe stato dunque più opportuno, a suo giudizio, discutere di misure per facilitare i pensionamenti piuttosto che di innalzare l'età pensionabile.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di osservazioni favorevoli con un rilievo del relatore. Lo schema alternativo di osservazioni contrarie proposto dai senatori Serra ed altri è conseguentemente dichiarato precluso.

(720) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mogherini ed altri; Spadoni ed altri; Migliore ed altri; Bergamini ed altri; Giorgia Meloni

(243) *FINOCCHIARO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*

(641) *DE PETRIS ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*

(729) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice PUGLISI (*PD*) la quale auspica una rapida ratifica della Convenzione, giudicando assai preoccupante l'incremento degli episodi di violenza contro le donne. Plaude perciò all'ini-

ziativa del ministro Josefa Idem volta a convocare un Tavolo istituzionale tra i vari Ministeri nei quali è presente anche il ministro Maria Chiara Carrozza. Ritiene infatti fondamentale l'aspetto dedicato alla formazione delle giovani generazioni, in considerazione dei mutamenti nel ruolo della donna, che spesso risultano essere fattori scatenanti delle violenze. Occorre dunque educare i ragazzi a rispettare le differenze di genere ed avviare campagne mirate alla consapevolezza delle relazioni di genere.

Oltre a ciò, reputa essenziale aiutare le adolescenti a riconoscere la violenza; in tale ambito, le scuole rivestono un ruolo notevole. Dopo aver ricordato numerose campagne gratuite, sollecita una stretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche nell'ottica della prevenzione.

Sottolinea inoltre l'importanza di formare correttamente l'opinione pubblica sulla differenza di genere, su cui non può essere sottaciuto il ruolo dei *media*. Giudica perciò necessaria una maggiore consapevolezza da parte del servizio pubblico sugli effetti di una corretta informazione a partire dall'uso del linguaggio, atteso che i cosiddetti «delitti passionali» devono essere identificati come femminicidi.

Reputa poi che la ratifica della Convenzione rappresenti un passaggio fondamentale in termini di affermazione di un principio universale, a cui però deve seguire un'apposita legge che contenga misure concrete. In proposito dichiara di aver presentato un disegno di legge che punta sulle cosiddette «quattro P»: prevenzione, protezione, persecuzione del reato e del carnefice e promozione di una cultura differente. Rimarca peraltro che detti reati sono più gravi quando vengono commessi in presenza di un minore.

In conclusione si augura che nell'audizione del ministro Maria Chiara Carrozza, prevista per domani, sia adeguatamente evidenziata l'urgenza di svolgere tali campagne di educazione nella scuola al fine di rendere realtà i principi contenuti nella Convenzione.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) esprime apprezzamento e condivisione per la relazione della senatrice Petraglia, rilevando criticamente come la violenza sulle donne rappresenti un fenomeno universale su cui si registrano valutazioni allarmanti anche da parte di organismi mondiali. Il femminicidio rappresenta infatti la forma estrema di una violenza che può essere sia individuale, sia culturale e sociale.

Richiamando il contesto italiano e l'importanza politica, sociale e culturale della Convenzione, rammenta che nel 2012, secondo dati Istat, sono state uccise 124 donne e il 31 per cento delle donne ha dichiarato di aver subito violenza. Nel riconoscere la positività della legge sullo *stalking*, ritiene tuttavia che non siano stati compiuti grandi passi in avanti, in quanto occorre anzitutto un intervento sul piano culturale. Giudica infatti necessaria la costruzione di una nuova identità di genere secondo quanto previsto dall'articolo 3, lettera c), della Convenzione: il genere deve essere inteso come un costrutto che nobilita la diversità.

Si sofferma infine anch'ella sui profili educativi e preventivi, sottolineando a sua volta l'importanza del messaggio mediatico che troppo spesso non è adeguato a società avanzate.

La senatrice Elena FERRARA (PD) si riallaccia all'ultima considerazione della senatrice Giannini, evidenziando come il messaggio mediatico sia l'aspetto più difficile da sottoporre a controllo. Dopo aver tristemente ricordato gli episodi di femminicidio occorsi nel suo paese di provenienza, pone l'accento su un fenomeno sociale altamente pericoloso, il *cyber bullismo*, percepito soprattutto dalle ragazze come fattore dalle grave conseguenze psicologiche. Occorre infatti riflettere sul fatto che le vittime, in gran parte donne, finiscono spesso per essere lusingate dal fatto che il loro corpo possa apparire sui *social network*, come afferma *Save the Children*.

Sottolinea poi come l'ossessione per la magrezza e la perfezione possa diventare una forma di pressione culturale a cui bambine e giovani donne possono non essere in grado di rispondere con adeguati strumenti di difesa. Critica inoltre la tendenza a scambiare immagini sessualmente espliciti o inerenti la sessualità sulla Rete talvolta anche in cambio di regali o vantaggi. Ciò che colpisce, prosegue, è il ruolo dell'aspetto estetico come *input* dei fenomeni di bullismo.

Descrive quindi le conseguenze di tali forme di violenza, tra cui anzitutto l'isolamento, fino ad effetti più gravi che possono indurre a stati di prostrazione psicologica delle vittime.

Invita pertanto a tener conto dei summenzionati profili, che riguardano soprattutto gli adolescenti, ma possono potenzialmente colpire tutta la popolazione. Occorre quindi un lavoro approfondito nelle scuole e nel sociale, coinvolgendo la collettività, le famiglie, gli educatori e le autonomie locali, mettendo in atto azioni mirate.

Il senatore MAZZONI (Pdl) fa notare che, delle donne uccise nel 2012 in Italia, il carnefice è stato quasi sempre il marito, il fidanzato o un *ex partner*. Stigmatizza in particolare l'idea stessa di uccidere una donna in quanto donna, considerata di proprietà dell'uomo, che ha diritto di scelta sulle modalità di vita della compagna, della figlia o della sorella, la cui colpa è di aver voluto sottrarsi a questa tirannia. Ritiene peraltro evidente che tale violenza nasca da un atteggiamento discriminatorio di chi si arroga il diritto di decidere della vita delle donne.

Afferma inoltre che detto fenomeno ha un carattere trasversale, che interessa tutte le classi sociali. Dopo aver ricordato ulteriori fatti di cronaca, si interroga sul radicamento in Italia della discriminazione di genere, che ha come corollario la convinzione dell'inferiorità della donna. Si domanda altresì le ragioni dei passi indietro compiuti dalla società sulla effettiva parità di genere, nonostante i lenti progressi normativi, visto che nelle nuove generazioni persiste il complesso della supremazia maschile.

Avanza il dubbio che la ratifica della Convenzione giunga addirittura tardivamente, sottolineando peraltro che altri testi sono stati approvati

senza avere alcun seguito. Afferma invece che la Convenzione rappresenta uno strumento organico e vincolante contro la violenza delle donne, di grande valore politico proprio perché impone la creazione di un quadro giuridico completo per proteggere le vittime, attuare forme di prevenzione e tutelare in sede giudiziaria le vittime stesse. Ritiene in conclusione che occorra un profondo cambiamento culturale, ragione per cui condivide il richiamo ad un forte impegno della scuola sulla corretta relazione uomo-donna.

Chiede peraltro alla relatrice un chiarimento circa la penultima premessa, prima delle osservazioni.

Il senatore MARTINI (*PD*), nell'associarsi a tutto quanto già detto finora, ritiene opportuno aggiungere una sottolineatura del tema dei diritti. La Convenzione non solo riveste infatti, a suo avviso, una grande valenza culturale e morale, ma rappresenta anche un importante elemento di potenziale dinamizzazione di una società per altri versi ingessata ed invecchiata. I diritti ad essa sottesi possono dunque costituire un nuovo carburante in grado di imprimere una scossa significativa alla società.

Egli auspica pertanto che la Convenzione non rimanga solo una solenne affermazione di principio, ma riesca a determinare un reale cambiamento della società.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) sottolinea la difficoltà che le donne a volte incontrano a denunciare i propri aguzzini a causa di vincoli sociali e familiari. Si augura pertanto che la Convenzione inneschi un cambiamento culturale nelle coscienze, oltre che nelle scuole, in grado di disarticolare retaggi del passato. Per molti versi, soprattutto nel mondo latino e mediterraneo, la donna è infatti ancora un oggetto da esporre, i cui atteggiamenti sono spesso tacciati di troppa disinvoltura. Nei Paesi dell'Est, invece, le donne sono ancora sistematico oggetto di violenze quotidiane. Quanto ai Paesi di religione musulmana, la donna è considerata inferiore all'uomo, come dimostra la liceità della poligamia.

Si augura quindi che, sia pure in un'ottica di medio e lungo termine, queste convinzioni siano sradicate e che la Convenzione in titolo contribuisca ad arginare anche altri fenomeni come il bullismo, lo *stalking*, il *mobbing*. A tal fine, occorre una decisa inversione di rotta nella mentalità comune ed in tal senso la scuola può giocare un ruolo determinante. Egli coglie peraltro l'occasione per osservare come, in un'ottica di piena parità fra uomini e donne, non abbiano senso le riserve a favore delle cosiddette «quote rosa», perché la donna non costituisce una quota debole da tutelare.

Il senatore NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) condivide in pieno l'impostazione della relatrice Petraglia. Considerato tuttavia che i parametri di appartenenza all'Unione europea sono, da un lato, di natura economica e, dall'altro, genericamente legati alla tutela dei diritti, ritiene che la Convenzione possa essere l'occasione per sollecitare un «tavolato

dei diritti comuni» che tutti i Paesi possano condividere. Chiede quindi alla relatrice di inserire un richiamo in tal senso nel parere.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) ringrazia la relatrice Petraglia ed esprime soddisfazione per il generale consenso raccolto dalla sua esposizione introduttiva. La Convenzione di Istanbul certamente non è sufficiente a risolvere il problema della violenza sulle donne; essa è tuttavia un passaggio indispensabile per individuare soluzioni e strategie a livello nazionale. A due anni dalla stipula, auspica quindi che anche altri Paesi la ratifichino presto onde consentirne una sollecita entrata in vigore, tanto più che, sotto certi profili, la società contemporanea sembra fare passi indietro nella tutela delle donne.

Ella si augura altresì una decisa inversione di rotta culturale, che investa tutti i campi mediatici a partire dalla televisione che talora, con programmi di estrema volgarità, compie sulle donne una violenza non minore di quella fisica. Analogamente, denuncia una cartellonistica devastante che gli amministratori locali dovrebbero essere più decisi nel contrastare.

Quanto alla scuola, essa può senz'altro svolgere un ruolo cruciale a favore dei ragazzi. Occorre tuttavia un deciso impegno sulla formazione degli insegnanti affinché siano davvero preparati ad affrontare tematiche così delicate. Minori risorse alla scuola si traducono del resto inevitabilmente in una minore civiltà del Paese. I cambiamenti della società devono essere invece adeguatamente interpretati dagli insegnanti per poi essere correttamente veicolati ai ragazzi.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si associa all'auspicio di un cambiamento culturale proprio a partire dalla programmazione televisiva, su cui auspica un maggior controllo ed una più puntuale verifica. Altrimenti, paventa, i buoni propositi espressi in occasione della ratifica in esame resteranno solo sulla carta. Rispondendo al senatore Centinaio, osserva peraltro che solo un cambiamento culturale di questo genere consentirà di superare l'esigenza delle quote rosa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente MARCUCCI esprime la sua soddisfazione per il dibattito svoltosi sulla Convenzione in titolo, di cui condivide pienamente le sottolineature culturali ed educative. L'ampiezza e la qualità della discussione hanno dunque pienamente confermato l'opportunità della scelta di svolgere l'esame in sede plenaria, anziché in Sottocommissione pareri.

Agli intervenuti replica la relatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), la quale chiarisce anzitutto al senatore Mazzoni di aver introdotto la penultima premessa in quanto per molto tempo la violenza sulle donne è stata considerata un fatto privato fra moglie e marito o comunque fra compagno e compagna, sulla quale la società non aveva titolo ad intervenire. Si è invece ormai affermata la convinzione che questo tipo di violenza riguardi tutta la società ed in questo senso ella ritiene indispensabile sottolineare

l'importanza del coinvolgimento dell'intera dimensione sociale. Occorre infatti che, fin da piccoli, i bambini e le bambine imparino un corretto modo di relazionarsi fra loro, a partire dall'istituzione scolastica. Sono altresì fondamentali azioni di formazione degli insegnanti, oltre che sui mezzi di comunicazione.

Illustra conseguentemente uno schema di parere favorevole con le predette tre osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Replica a sua volta il sottosegretario GALLETTI, il quale ritiene che la discussione abbia rappresentato un'occasione importante di confronto su un argomento di straordinario rilievo. L'attenzione posta dalla Commissione sarà certamente di stimolo al Governo affinché le considerazioni emerse si traducano in iniziative concrete. In tal senso assicura il pieno impegno del Ministero, già a partire dal prossimo anno scolastico.

Sottolinea peraltro il ruolo fondamentale svolto dalle famiglie nella funzione educativa, su cui occorre a suo avviso puntare con altrettanta determinazione.

La senatrice Elena FERRARA (PD) chiede che, nell'osservazione n. 3, sia fatto un riferimento anche al *web*.

Il senatore LIUZZI (PdL) condivide in pieno l'ultima affermazione del Sottosegretario e chiede alla relatrice di introdurre nel parere un richiamo al ruolo educativo delle famiglie.

La senatrice PUGLISI (PD) conviene certamente sul ruolo delle famiglie. Rileva tuttavia che la maggior parte dei femminicidi, ivi compresa la violenza assistita, avviene proprio all'interno delle famiglie. Ritiene invece che la scuola sia il luogo dove i ragazzi possono essere educati a prescindere dalle condizioni di origine e si esprime quindi, a titolo personale, in senso contrario alla proposta del senatore Liuzzi.

Il senatore MARIN (PdL), prendendo a sua volta spunto dalle considerazioni espresse dal Sottosegretario, invita a cogliere la sottolineatura del senatore Liuzzi circa il ruolo della famiglia, che del resto rappresenta a suo giudizio il nucleo fondante della società.

Il senatore ZAVOLI (PD) fa presente preliminarmente che la scuola determina i comportamenti di carattere sociale. Sottolinea tuttavia il paradosso per cui tutto quello che si fa in una società moderna parte dalla televisione. Se ciò fosse vero, prosegue, si dichiara perplesso dall'esclusione della famiglia rispetto al fenomeno della comunicazione. Rileva ulteriormente che l'immaginario collettivo si sviluppa sempre più sulla base di ciò che i palinsesti prospettano, specialmente nelle fasce orarie dedicate alla cosiddetta televisione da intrattenimento.

Deplora peraltro la spettacolarizzazione del dolore, che rappresenta a suo giudizio una sorta di infamia etico-morale. Ritiene dunque che alla fa-

miglia vada dedicata l'attenzione della televisione, come del resto suggeriscono autorevoli studiosi, tanto più che attraverso i media si forma il costume della società.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) non ravvisa alcuna conflittualità tra il ruolo della famiglia e quello della scuola. Suggestisce pertanto di modificare le premesse, laddove si fa riferimento alla violenza domestica, che sottende evidentemente una funzione chiave per la famiglia.

La senatrice PUGLISI (*PD*) propone invece di modificare l'osservazione n. 1 includendo le famiglie fra i destinatari delle campagne educative.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) invita a tener distinte le proposte delle senatrici Giannini e Puglisi, tra le quali egli propende per la prima.

La relatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) conviene che la famiglia abbia un ruolo fondamentale nell'educazione, ma non ritiene che una precisazione in tal senso sia funzionale alla discussione in atto. La scuola rappresenta infatti il luogo di formazione dei ragazzi e solo una maggiore devoluzione di risorse nei confronti di questa importante istituzione collettiva e pubblica potrà mettere in moto il cambiamento. Chiede tuttavia una breve sospensione della seduta per giungere ad una stesura condivisa del parere.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,20.

La relatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) premette che avrebbe preferito l'ipotesi di integrare lo schema di parere nelle premesse. Tuttavia, a seguito di un confronto tra i Gruppi, illustra una proposta di mediazione volta a modificare l'osservazione n. 1. Comunica altresì di aver recepito il suggerimento del senatore Nencini.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto. Delibera altresì, di richiedere alla Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,25.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 11

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

preso atto che lo schema di regolamento è finalizzato ad armonizzare, dal 1° gennaio 2013, i requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, a completamento della riforma previdenziale adottata con il decreto-legge n. 201 del 2011;

tenuto conto delle disposizioni di interesse diretto della Commissione, quali:

– l'articolo 10, che regola il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo del cosiddetto «Gruppo ballo», ossia ballerini e tersicorei, prevedendo l'aumento da 45 a 46 anni del requisito anagrafico utile al conseguimento della pensione di vecchiaia, assorbendo di fatto il prolungamento di un anno dell'attività stabilito in precedenza;

– l'articolo 11, che norma il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo del cosiddetto «Gruppo attori», stabilendo un incremento generalizzato dei requisiti di accesso alla pensione attraverso la progressiva convergenza entro il 2021, fra uomini e donne, dei requisiti anagrafici per il conseguimento del diritto alla pensione. Esso eleva a 64 anni per gli uomini (per le donne da 60 a 64 anni, secondo la progressione ivi stabilita) detto requisito anagrafico;

– l'articolo 12, che disciplina il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo del cosiddetto «Gruppo canto», innalzando a 61 anni per gli uomini (per le donne da 57 a 61 anni, secondo la progressione ivi stabilita) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, con un allineamento nel 2021;

– l'articolo 13, che regola il trattamento pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo sportivi professionisti, elevando a 53 anni per gli uomini (per le donne da 49 a 53 anni, secondo la progressione ivi stabilita) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;

considerato inoltre che l'articolo 15 individua una serie di fattispecie di deroga, nelle quali, anche per i soggetti rientranti nelle disposizioni di competenza della 7^a Commissione, continuano a trovare applicazione i requisiti di accesso al pensionamento vigenti al 31 dicembre 2012 (nonché i relativi termini dilatori per la decorrenza del trattamento);

valutato che per i lavoratori dei comparti di competenza, a legislazione disciplina vigente, trova applicazione il termine dilatorio di 12 mesi (finestra mobile) e pertanto l'innalzamento di un anno per gli uomini non ha effetti sostanziali, mentre per le donne si prevedono specifiche progressioni;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

per i soggetti rientranti nei comparti di riferimento, si auspica, in virtù della specificità delle attività professionali da essi esercitate, una graduale armonizzazione tra i diversi settori, non essendo esplicitate le ragioni delle difformità riscontrate.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO E ANITORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 11

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premessi che:

l'antefatto normativo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame risiede nelle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), recanti misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per categorie di lavoratori afferenti a regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria; in tali categorie afferiscono il personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché categorie di personale iscritto presso l'INPS, ex ENPALS e l'ex-INPDAP;

in particolare, il comma 18 dell'articolo 24 anzidetto, nell'ambito delle disposizioni volte a rafforzare la stabilità economico-finanziaria e la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, dispone che, con regolamento di delegificazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per i regimi e le gestioni pensionistiche che attualmente prevedono requisiti diversi da quelli vigenti nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria;

considerato che:

il Capo III (articoli da 6 a 13) disciplina dell'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per ogni fondo o gestione già istituita presso l'Inps, l'ex Enpals e l'ex-Inpdap;

l'articolo 10 si occupa dei lavoratori iscritti al «Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo ballo», prevedendo per ballerini e tircorei l'aumento da 45 a 46 anni del requisito anagrafico utile al conseguimento della pensione di vecchiaia e assorbendo, di fatto, il prolungamento di un anno dell'attività stabilito in precedenza dalla cosiddetta finestra mobile»;

l'articolo 11 interviene sulla disciplina da applicarsi ai soggetti iscritti al «Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo attori», disponendo

un incremento generalizzato dei requisiti per l'accesso alla pensione attraverso la progressiva convergenza, fra uomini e donne, dei requisiti anagrafici per il conseguimento del diritto, da realizzarsi nel 2021 con un requisito anagrafico unico di 64 anni di età;

l'articolo 12 detta disposizioni per la platea dei lavoratori iscritti al «Fondo dei lavoratori dello spettacolo – Gruppo canto», per i quali stabilisce l'elevazione del requisito anagrafico, per gli uomini, a 61 anni dal 10 gennaio 2013 e per le donne, da 57 a 61 anni (equiparazione con gli uomini nel 2021), con un incremento di un anno ogni due anni solari;

l'articolo 13 si occupa degli iscritti al «Fondo Sportivi Professionisti», per i quali, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, è previsto un graduale allineamento dei requisiti anagrafici tra gli uomini e le donne da conseguirsi nel 2021, attraverso un incremento dei requisiti medesimi (53 anni per gli uomini dal 10 gennaio 2013 e da 49 a 53 anni per le donne, seguendo lo stesso criterio utilizzato per le lavoratrici dello spettacolo);

considerato altresì che:

la stessa disposizione citata in premessa stabilisce la necessità di tenere conto, nella predisposizione dello specifico regolamento, «delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti»;

gran parte del personale interessato dal provvedimento in esame svolge compiti gravosi sotto il profilo della condizione psico-fisica, elemento quest'ultimo che fisiologicamente degrada con il passare degli anni e che assume caratteristiche discriminanti rispetto alla effettiva capacità di poter assolvere ai propri compiti; nella fattispecie (articoli 10-13) anche in riferimento al Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo Ballo, Gruppo attori, e Gruppo canto nonché al Fondo sportivi professionisti;

il richiamato limite oggettivo esclude aprioristicamente ogni possibile intervento sugli istituti previdenziali e connessi benefici, connaturati all'espletamento di peculiari e usuranti attività che rendono indispensabile disporre di strumenti compensativi volti a differenziare la relativa posizione lavorativa e ordinamentale;

in particolare, riteniamo inaccettabili alcune misure previste dal regolamento in esame che introducono, relativamente alle categorie dei lavoratori del Gruppo attori, del Gruppo canto e degli sportivi professionisti, disomogeneità nei trattamenti, ad esempio rispetto all'accesso pensionistico del personale femminile o il meccanismo di adeguamento legato alla speranza di vita, in cui riteniamo siano rinvenibili anche profili di incostituzionalità;

valutato che:

il Governo ha annunciato pubblicamente l'esigenza di apportare modifiche alla riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dunque appare opportuno ritirare il provvedimento

in questione per poter rendere lo stesso armonico anche con le predette modifiche;

esprime osservazioni contrarie.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 720 E ABBINATI

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

rilevato che la Convenzione:

- è il primo strumento internazionale che ha l'ambizione di creare un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza;

- è stata firmata da 29 Paesi, ma ratificata soltanto da 4 (Turchia, Albania, Portogallo e Montenegro); pertanto l'Italia sarà il quinto Paese europeo a ratificarla ma occorre attendere, per la sua entrata in vigore, il numero minimo di 10 ratifiche, inclusi otto Stati membri del Consiglio d'Europa;

tenuto conto che essa, per alcuni aspetti, si richiama ad analoghi atti normativi previsti dalle Nazioni Unite, ed anche ad altri atti di carattere macroregionale;

considerati con viva preoccupazione i dati sull'incremento degli omicidi di donne negli ultimi anni;

condiviso l'obiettivo della Convenzione di prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica nonché di creare un quadro globale ed integrato che consenta la protezione delle donne, la cooperazione internazionale ed il sostegno alle autorità ed alle organizzazioni a questo scopo deputate;

esaminate le parti di stretta competenza quali:

- l'articolo 11, che impegna le Parti contraenti a sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, al fine di studiarne cause, effetti, frequenza e percentuali delle condanne, e di valutare l'efficacia delle misure adottate;

- l'articolo 12, secondo cui devono essere intraprese misure per promuovere i cambiamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, in modo che la »cultura, gli usi i costumi, la tradizione o il cosiddetto 'onore' non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare gli atti di violenza« rientranti nel campo di applicazione della Convenzione;

- l'articolo 13, in virtù del quale le Parti promuovono campagne o programmi di sensibilizzazione ad ogni livello, per aumentare la consapevolezza e la comprensione dei fenomeni di violenza oggetto della Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini;

- l'articolo 14, che attribuisce alle Parti contraenti il compito di intraprendere le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici

di ogni ordine e grado di materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti. Tali principi devono essere promossi anche nelle strutture di istruzione non formale nonché nei centri sportivi, di svago e nei mass media;

giudicata essenziale la prevenzione, culturale e sociale, da realizzare anzitutto attraverso le scuole per il loro ruolo formativo, affinché l'uguaglianza di genere, il linguaggio di genere e la relazione maschi-femmine possano diventare un riferimento culturale per tutto l'intero periodo scolastico, contribuire a far crescere le personalità dei ragazzi e delle ragazze e migliorare i modelli di relazione;

sottolineato il ruolo dei mezzi di comunicazione, soprattutto per ciò che concerne l'uso del linguaggio, che dovrebbe essere più rispettoso della dignità umana e della figura femminile;

manifestata preoccupazione per l'esistenza di una dimensione sociale della violenza, tenuto conto che quest'ultima non è un problema che riguarda solo la sfera privata, ma rappresenta il simbolo più brutale dell'ineguaglianza nella società;

ritenuto altresì che la Convenzione potrà effettivamente incidere solo se riuscirà a mettere in moto delle azioni concrete, tra cui ad esempio la previsione di fondi permanenti per i centri antiviolenza;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si rimarca l'importanza dell'educazione di genere, che deve essere impartita in tutte le scuole di ogni ordine e grado, soprattutto per sensibilizzare e formare gli studenti sulla corretta relazione uomo-donna, migliorando così i modelli relazionali e prevenendo fenomeni di violenza;

2. si reputa fondamentale la formazione degli insegnanti e degli operatori, affinché essi si facciano parte attiva nel superamento degli stereotipi culturali che collocano ancor oggi la donna in una posizione di sottomissione di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;

3. si reputa necessario adottare idonee iniziative volte a contrastare l'abuso del corpo femminile, da un lato, e a dedicare maggiore attenzione all'uso del linguaggio, dall'altro, a partire dai messaggi pubblicitari, dai palinsesti delle trasmissioni televisive e dai titoli delle notizie. Ciò per garantire il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile e per prevenire ogni forma di discriminazione di genere.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 720 E ABBINATI

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

rilevato che la Convenzione:

- è il primo strumento internazionale che ha l'ambizione di creare un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza;

- è stata firmata da 29 Paesi, ma ratificata soltanto da 4 (Turchia, Albania, Portogallo e Montenegro); pertanto l'Italia sarà il quinto Paese europeo a ratificarla ma occorre attendere, per la sua entrata in vigore, il numero minimo di 10 ratifiche, inclusi otto Stati membri del Consiglio d'Europa;

- può essere l'occasione affinché l'Unione europea si doti di un «tavolato dei diritti comuni» a tutti i Paesi membri, di modo che i diritti civili fondamentali siano rispettati ovunque;

tenuto conto che essa, per alcuni aspetti, si richiama ad analoghi atti normativi previsti dalle Nazioni Unite, ed anche ad altri atti di carattere macroregionale;

considerati con viva preoccupazione i dati sull'incremento degli omicidi di donne negli ultimi anni;

condiviso l'obiettivo della Convenzione di prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica nonché di creare un quadro globale ed integrato che consenta la protezione delle donne, la cooperazione internazionale ed il sostegno alle autorità ed alle organizzazioni a questo scopo deputate;

esaminate le parti di stretta competenza quali:

- l'articolo 11, che impegna le Parti contraenti a sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, al fine di studiarne cause, effetti, frequenza e percentuali delle condanne, e di valutare l'efficacia delle misure adottate;

- l'articolo 12, secondo cui devono essere intraprese misure per promuovere i cambiamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, in modo che la »cultura, gli usi i costumi, la tradizione o il cosiddetto 'onore' non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare gli atti di violenza« rientranti nel campo di applicazione della Convenzione;

- l'articolo 13, in virtù del quale le Parti promuovono campagne o programmi di sensibilizzazione ad ogni livello, per aumentare la consape-

volezza e la comprensione dei fenomeni di violenza oggetto della Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini;

– l'articolo 14, che attribuisce alle Parti contraenti il compito di intraprendere le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti. Tali principi devono essere promossi anche nelle strutture di istruzione non formale nonché nei centri sportivi, di svago e nei mass media;

giudicata essenziale la prevenzione, culturale e sociale, da realizzare anzitutto attraverso le scuole per il loro ruolo formativo, affinché l'uguaglianza di genere, il linguaggio di genere e la relazione maschi-femmine possano diventare un riferimento culturale per tutto l'intero periodo scolastico, contribuire a far crescere le personalità dei ragazzi e delle ragazze e migliorare i modelli di relazione;

sottolineato il ruolo dei mezzi di comunicazione, soprattutto per ciò che concerne l'uso del linguaggio, che dovrebbe essere più rispettoso della dignità umana e della figura femminile;

manifestata preoccupazione per l'esistenza di una dimensione sociale della violenza, tenuto conto che quest'ultima non è un problema che riguarda solo la sfera privata, ma rappresenta il simbolo più brutale dell'ineguaglianza nella società;

ritenuto altresì che la Convenzione potrà effettivamente incidere solo se riuscirà a mettere in moto delle azioni concrete, tra cui ad esempio la previsione di fondi permanenti per i centri antiviolenza;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si rimarca l'importanza dell'educazione di genere, che – senza trascurare il ruolo che la famiglia può svolgere in questo ambito – deve essere impartita in tutte le scuole di ogni ordine e grado, soprattutto per sensibilizzare e formare gli studenti sulla corretta relazione uomo-donna, migliorando così i modelli relazionali e prevenendo fenomeni di violenza;

2. si reputa fondamentale la formazione degli insegnanti e degli operatori, affinché essi si facciano parte attiva nel superamento degli stereotipi culturali che collocano ancor oggi la donna in una posizione di sottomissione di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;

3. si reputa necessario adottare idonee iniziative volte a contrastare l'abuso del corpo femminile, da un lato, e a dedicare maggiore attenzione all'uso del linguaggio, dall'altro, a partire dai messaggi pubblicitari, dai palinsesti delle trasmissioni televisive e dai titoli delle notizie. Ciò per garantire il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile e per prevenire ogni forma di discriminazione di genere.

Si chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Vice Presidente
SIBILIA

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria**3^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14^a per il disegno di legge n. 588. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente FORMIGONI fa presente che la Commissione deve procedere all'esame in sede consultiva dei due disegni di legge in titolo, previsti dalla nuova legge ordinamentale n. 234 del 2012, che ha sostituito la legge comunitaria annuale con due distinti atti legislativi: la legge di delegazione europea e la legge europea. Avverte che si svolgerà un esame congiunto degli stessi provvedimenti con un'unica esposizione preliminare da parte del relatore cui seguirà un'unica discussione generale e, a conclusione, la votazione di due distinte relazioni alla 14^a Commissione.

La Commissione prende atto.

Il relatore RUVOLO (*PdL*) riferisce sui provvedimenti in titolo, sottolineando che la precedente legislazione avente ad oggetto il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (la cosiddetta legge «La Pergola»), in vigore dal 2005, è stata abrogata e sostituita dalla legge

n. 234 del 2012, che costituisce l'attuale quadro di riferimento quanto alla partecipazione italiana alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche europee.

La nuova legge presenta numerosi adempimenti di vario tipo nei quali si manifesta il controllo parlamentare sull'attività del Governo in sede di Unione europea, che va dalla presentazione di relazioni al Parlamento, a comunicazioni da rendere alle Camere, alle più semplici informative; a ciò si aggiungano gli obblighi di natura legislativa, determinando pertanto una piattaforma molto variegata e complessa nel rapporto istituzionale fra Governo e Parlamento, sia per la novità degli atti previsti, sia per la molteplicità degli stessi.

Il relatore sottolinea la presenza di novità importanti per quanto riguarda gli strumenti di adeguamento agli obblighi europei. La tradizionale legge comunitaria, il principale strumento di attuazione della normativa europea che regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive, si «sdoppia» e al posto di una sola legge annuale, il Governo dovrà presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, la legge di delegazione europea e, se necessario, potrà presentare una seconda legge, la legge europea. Questa nuova struttura consentirà di superare i ritardi e le cause che ne sono alla base, garantendo così un *iter* parlamentare più celere.

Le suesposte considerazioni – prosegue il relatore – consentono di introdurre in un modo più specifico le valutazioni sui due disegni di legge in esame, ovvero la legge di delegazione europea e la legge europea 2013, che rivestono particolare importanza perché, nei rispettivi ambiti di competenza, recepiscono i contenuti dei due disegni di legge comunitaria (disegno di legge comunitaria 2011 e disegno di legge comunitaria 2012) che, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, non sono stati approvati durante la scorsa legislatura.

Con riferimento alla legge di delegazione europea, per i profili di competenza della Commissione assume diretto rilievo l'articolo 7, pur essendo presenti alcuni aspetti riguardanti l'articolo 1, che concreta la generale delega al Governo per l'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B.

Il relatore segnala, all'interno dell'elenco di cui all'allegato B, la presenza di due atti di diretto interesse, quali la direttiva 2009/158/CE, concernente le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova, e la direttiva 2012/12/CE, volta a modificare la vigente normativa riguardante i succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

L'articolo 7 sopra citato delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname.

La normativa da attuare corrisponde al regolamento (CE) n. 2173/2005, che ha istituito un sistema di licenze per l'importazione di legname nel territorio dell'Unione al fine di affrontare il problema del disbosca-

mento illegale e del relativo commercio di legname, nonché al regolamento (CE) n. 995/2010 che, per le medesime finalità, stabilisce gli obblighi gravanti sulla prima commercializzazione nello stesso territorio della UE.

I criteri da osservare nell'esercizio della delega, oltre quelli generali di cui all'articolo 1, sono elencati dalle lettere dell'articolo in oggetto, tra le quali si evidenziano l'individuazione di una o più autorità nazionali designate, la determinazione di sanzioni dissuasive, l'istituzione di un registro obbligatorio degli operatori, il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria, la determinazione di una tariffa sull'importazione del legname proveniente dai Paesi in Convenzione a copertura delle spese per i controlli.

Venendo al disegno di legge europea 2013, esso ricomprende tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere a obblighi europei e finalizzate sia a prevenire l'apertura di procedure d'infrazione comunitaria sia ad agevolarne la chiusura, se esistenti.

I profili di competenza della Commissione sono richiamati da due disposizioni in particolare, gli articoli 15 e 18.

L'articolo 15, inteso a risolvere la procedura di infrazione 2011/2231, opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.

In particolare, la disposizione prevede modifiche all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra le quali si segnalano in modo significativo il capoverso 1, con cui si elevano i limiti minimi e massimi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie e si introduce il divieto di esercizio dell'attività di allevamento per le unità produttive in cui siano impiegate alcune tipologie di gabbia.

L'articolo 18 – prosegue il relatore – modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Tale normativa, in materia di allergeni, ha creato in passato problemi di interpretazione in sede comunitaria, con la conseguente apertura di una procedura di infrazione, che l'articolo in esame è inteso a risolvere.

Pur essendo tale procedura stata archiviata nel 2011, anche alla luce di provvedimenti chiarificatori adottati dal Governo, tuttavia la disposizione in esame appare finalizzata, per ragioni di certezza del diritto, a codificare il nuovo comma 2-ter dell'art. 7 del decreto legislativo n. 109 del 1992 nel senso auspicato dalla Commissione europea.

La modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

Si avvia la discussione generale congiunta.

Interviene la senatrice PIGNEDOLI (PD) la quale, nel sottolineare positivamente l'importanza di un tempestivo adeguamento dell'ordina-

mento interno alla normativa europea, si sofferma su taluni profili che a suo avviso dovrebbero essere oggetto di attenzione.

Nel riservarsi la presentazione di puntuali proposte emendative presso la Commissione di merito, rileva la necessità che venga chiarita la nozione di trasporto professionale, ai sensi della direttiva europea relativa ai rifiuti del 2008. Poiché gli Stati membri devono tenere, ai sensi dell'articolo 26 della citata direttiva, un registro degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, occorre una precisa delimitazione del concetto e quindi dell'ambito di applicazione. Le imprese agricole, infatti, producono rifiuti che possono essere trasportati anche occasionalmente.

Inoltre, rileva la necessità di un analogo chiarimento circa la qualificazione dei residui produttivi come sottoprodotti oppure come rifiuti ai sensi della normativa europea. Difficoltà interpretative potrebbero infatti determinarsi in relazione ai residui di potatura e all'impiego di alcuni residui agricoli come fertilizzanti, in mancanza di una specificazione di cosa si intenda per trattamento.

Il senatore RUTA (*PD*) si sofferma quindi sull'articolo 35 della legge europea 2013, in materia di agevolazioni fiscali connesse alle calamità naturali che hanno colpito, tra l'altro, il Molise nel 2002. In particolare al comma 2 vengono indicate le procedure che i richiedenti devono seguire per ottenere i benefici. La documentazione prescritta riguarda la tipologia di danni subiti e la quantificazione, nonché l'ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando le disposizioni di legge e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto. Osserva che per molte aziende agricole di piccole dimensioni tale onere documentale può costituire un notevole disagio ed auspica che nell'esame del disegno di legge tale disposizione possa essere modificata a tutela dei danneggiati. Suggerisce che nella relazione che la Commissione è chiamata a rendere possa essere contenuta una osservazione in tal senso.

Il senatore GAETTI (*M5S*) svolge quindi rilievi sull'articolo 7 della legge di delegazione europea 2013, recante la delega per l'istituzione del sistema di licenze per le importazioni di legname e in materia di commercializzazione del legno. Ritiene che i criteri direttivi debbano essere meglio specificati quanto all'individuazione delle autorità nazionali competenti e delle relative procedure amministrative. Inoltre, richiama l'attenzione sulla prevista istituzione di un registro degli operatori e sulle modalità di inclusione, che dovrebbero essere le più agevoli e rapide, nonché sulla necessità di assicurare il più celere accesso alle informazioni e agli atti.

Il sottosegretario CASTIGLIONE prende atto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito e in particolare delle esigenze di semplificazione e chiarificazione nelle materie di competenza.

Ribadisce che i disegni di legge in esame contengono le disposizioni già esaminate dal Parlamento ma non approvate nella scorsa legislatura oltre alle nuove norme che si sono rese necessarie nell'intervallo temporale trascorso.

Quanto alla legge di delegazione europea, si sofferma sull'articolo 7 che delega il Governo ad attuare la normativa europea sulle importazioni di legname nell'ambito del contrasto al commercio illegale. Una rapida attuazione risulta a suo avviso quanto mai opportuna per non interrompere gli scambi commerciali tra l'Italia e i paesi produttori. La normativa europea prevede procedure di accertamento della legittimità delle importazioni e sanzioni legate al commercio illegale di legno. Responsabili finali dell'attuazione sono gli Stati membri e in particolare le autorità nazionali competenti. L'Italia ha designato quale autorità competente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale del Corpo forestale dello Stato per l'effettuazione dei controlli prescritti.

Passando quindi alla legge europea 2013, osserva che l'intervento normativo tende all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto europeo, affrontando le problematiche poste dalle procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano, si preoccupa anche di prevenirle e di garantire la certezza di un diritto interno conforme a quello comune. L'articolo 15, in particolare, inasprisce le sanzioni amministrative per la protezione delle galline ovaiole, sanando la procedura di infrazione già in corso e incentivando quindi gli allevatori al rispetto delle norme.

Fa infine riferimento all'articolo 28, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati, che abroga la norma interna che ha consentito agli agricoltori per un periodo transitorio annuale di cospargere fertilizzanti a base di nitrati anche in zone ritenute vulnerabili, a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione.

Ribadisce conclusivamente la disponibilità al confronto per un'analisi complessiva degli oneri amministrativi e burocratici che gravano sulle attività produttive in senso ampio e quindi anche su quelle agricole. D'altro canto, occorre parimenti garantire la piena applicazione della normativa europea stabilita per porre condizioni uniformi all'interno dell'Unione.

Il senatore DI MAGGIO (*SCpI*) osserva come la necessità di un adeguamento tempestivo dell'ordinamento interno a quello europeo si accompagni tuttavia alla opportunità che a livello parlamentare possano essere apportati eventuali correttivi soprattutto nell'ottica testé citata dal rappresentante del Governo di consentire una semplificazione normativa che agevoli l'operatività degli attori nel settore agricolo.

Il relatore RUVOLO (*PdL*) prende atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito e dei suggerimenti avanzati dai Commissari. Si riserva quindi di presentare nella prossima seduta schemi di relazioni che tengano conto di tali profili.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione dell'audizione informale degli organismi della cooperazione sulle problematiche del comparto agricolo, svoltasi lo scorso giovedì 30 maggio, è stata consegnata una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

*Presidenza del Presidente
FORMIGONI*

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria**6^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI*La seduta inizia alle ore 16.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (COM (2013) 155 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce il relatore ICHINO (*SCpI*), precisando che con l'atto in esame la Commissione europea intende modificare il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di una indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità. Le indagini per campione sulle forze di lavoro hanno lo scopo di mettere a disposizione informazioni statistiche sul livello, le strutture e l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati stessi. Per garantire la comparabilità dei dati così raccolti, il regolamento n. 577/98 aveva disposto l'armonizzazione delle indagini, stabilendo dati, parametri e procedure d'indagine comuni e uniformi.

L'atto in esame definisce in particolare i poteri della Commissione europea nell'ambito di riferimento, alla luce del nuovo quadro istituzionale introdotto dal Trattato di Lisbona, con specifico riguardo agli articoli 290, paragrafo 1, TFUE (atti delegati) e 291, paragrafo 2, TFUE (atti di esecuzione). La proposta mira ad attribuire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per decidere il contenuto dei moduli *ad hoc*, le definizioni e l'eventuale adeguamento dell'elenco delle variabili dell'indagine reso necessario dall'evoluzione delle tecniche e dei

concetti e per adottare l'elenco delle variabili strutturali, comprese le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini. Al tempo stesso, la proposta intende conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione, in particolare tramite norme di revisione, la codifica delle variabili e l'elenco dei principi per la formulazione delle domande relative alla situazione lavorativa. In secondo luogo, l'atto introduce la possibilità per la Commissione europea di prevedere a favore degli istituti nazionali di statistica e delle altre autorità nazionali incaricate delle indagini un contributo finanziario a carico del bilancio dell'Unione europea.

A suo avviso l'atto non presenta profili di criticità per l'ordinamento nazionale. L'esercizio da parte della Commissione europea del potere di adottare atti delegati è, infatti, subordinato allo specifico obbligo di assicurare che gli atti non comportino un rilevante ulteriore onere amministrativo per gli Stati membri e per le unità rispondenti. Particolarmente apprezzabile è la proposta di contributo al finanziamento dell'attuazione dei moduli *ad hoc* dell'indagine sulle forze lavoro, che valorizza la centralità del ruolo degli istituti nazionali di statistica ai fini dello svolgimento delle indagini. Peraltro, i contributi saranno erogati senza inviti a presentare proposte: ciò permetterà una significativa semplificazione delle procedure amministrative e una riduzione sensibile del rischio di errore legato alla gestione delle sovvenzioni. Si può forse fin d'ora ipotizzare che il contributo in questione venga destinato al finanziamento di un osservatorio sugli effetti delle innovazioni legislative in materia di lavoro, abilitato ad accedere alle banche dati dell'INPS e del Ministero del lavoro, oltre che ovviamente dell'ISTAT: uno strumento che potrebbe svolgere un ruolo prezioso per il miglioramento della qualità degli interventi e per l'affermazione del metodo sperimentale in questa materia.

La senatrice D'ADDA (*PD*) registra nell'atto una nota positiva, che risiede essenzialmente nel contributo finanziario di tipo forfettario. Nel testo si fa inoltre riferimento al regolamento CE n. 223/2009, relativo alle statistiche europee, richiamando la necessità di sviluppare un'adeguata collaborazione tra i vari istituti europei, nel pieno rispetto dei principi della *privacy*. Si augura che ciò consenta un adeguato coinvolgimento delle istituzioni accademiche.

Un elemento di criticità a suo giudizio risiede invece nella eccessiva rigidità dei termini indicati, a maggior ragione incongrui nel momento attuale. Si augura che di ciò il relatore voglia tener conto nella propria bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (COM (2013) 236 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale occasione la relatrice Mussolini aveva svolto un'ampia disamina dell'atto. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) reputa particolarmente opportuno il richiamo al quadro normativo generale effettuato dalla relatrice, che ha sottolineato come la libera circolazione dei lavoratori rappresenti un principio fondamentale dell'Unione europea, sancito dall'articolo 45 del TFUE, e che in materia è intervenuto un regolamento che ha stabilito la normativa di dettaglio. Il cammino verso la realizzazione piena degli Stati Uniti d'Europa è evidentemente lungo e tortuoso se la Commissione europea ha dovuto constatare che in Europa la mobilità dei lavoratori risulta comunque nei fatti assai limitata, anche in ragione delle disomogeneità esistenti tra le legislazioni degli Stati membri e della mancata conoscenza della normativa stessa talora perfino da parte dei datori di lavoro pubblici. In particolare, in Italia la disomogeneità è riscontrabile anche all'interno dello stesso territorio nazionale, essendo le qualifiche professionali identificate a livello regionale. Dopo aver espresso condivisione nei confronti del contenuto dell'articolo 3 della proposta di direttiva, che individua i mezzi a disposizione dei lavoratori discriminati per far valere i propri diritti, avanza invece critiche sulla disposizione di cui all'articolo 5: in proposito, auspica che l'Italia utilizzi per l'informazione e il supporto per i lavoratori migranti strutture già esistenti sul territorio, evitando la creazione di nuovi istituti. Dichiara altresì di condividere i contenuti in particolare degli articoli 6 e 8 del testo. Esprime conclusivamente l'auspicio di un recepimento in tempi rapidi e coglie l'occasione per rimarcare che le elevate tariffe di *roaming* potrebbero rappresentare un ostacolo alla mobilità, segnalando l'opportunità di una loro riduzione.

Secondo il senatore DIVINA (*LN-Aut*) la normativa europea non è sempre armonica: non a caso, mentre il regolamento richiamato statuisce che il migrante che abbia perduto il proprio posto di lavoro possa permanere sul territorio nazionale, la direttiva stabilisce invece che a tal fine il lavoratore deve dimostrare di disporre di risorse idonee al sostentamento. Le sue perplessità si appuntano in particolare sui vantaggi sociali e di accesso agli alloggi, riservati ai lavoratori migranti. Al riguardo segnala l'esistenza di una nota stilata da alcuni Paesi (Olanda, Austria, Germania, Gran Bretagna), che invita l'Unione europea a rivedere sul punto gli ob-

blighi a carico degli Stati membri. Sottolinea inoltre che nel 2014 decadrà la moratoria con la Bulgaria e la Romania, evidenziando la particolare distonia derivante dal fatto che il contributo accordato al migrante in Italia risulta comunque superiore al salario che percepirebbe nel Paese di provenienza. Ulteriori perplessità egli formula con riferimento all'articolo 3, laddove esso obbliga gli Stati membri ad offrire al lavoratore migrante i mezzi per garantirsi il diritto alla difesa, osservando che, per converso, l'accesso al gratuito patrocinio è riconosciuto al cittadino italiano solo in presenza di determinate condizioni reddituali.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) interloquisce nuovamente per richiamare i principi fondanti della cittadinanza europea e sottolineare che tra i diritti che la corredano è ricompreso quello alla libera circolazione e al soggiorno.

Il presidente SACCONI invita ad attenersi ai contenuti specifici dell'atto, pur se, sulla base di un principio di realtà, va riconosciuto che la libera circolazione ha causato problemi che il legislatore italiano ha potuto e dovuto affrontare, come nel caso del cosiddetto turismo sanitario. Segnala che, soprattutto in alcune aree del Paese, cooperative di lavoratori di nazionalità rumena e bulgara offrono servizi in somministrazione a condizioni non rispettose delle disposizioni regolanti il mercato del lavoro, finendo così con lo spiazzare ogni altra azienda. Una ricognizione sul tema e sulle patologie riscontrabili sarà senz'altro oggetto di attenzione da parte della Commissione, al di là dell'esame dell'atto specifico.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) condivide la necessità di svolgere un'attività ricognitiva ed istruttoria sulle forme di violazione, garantendo il rispetto della normativa nazionale e di quella europea. Sottolinea inoltre che l'Atto Senato n. 588, il cui esame è stato oggi incardinato presso la 14^a Commissione permanente, contiene un'ulteriore disposizione in materia di libertà di circolazione dei lavoratori, a fronte della quale l'Italia è oggetto di procedura di infrazione per inadeguato recepimento. Quanto alla questione sollevata dal senatore Divina in merito al contenuto dell'articolo 3 dell'atto in esame ed al richiamo da lui effettuato in ordine alla incongruità rispetto alla disciplina che regola in Italia il gratuito patrocinio, ricorda che anche con la legge n. 92 di riforma del mercato del lavoro sono stati previsti adeguati parametri di reddito per tutti i lavoratori.

Anche la relatrice MUSSOLINI (*PdL*) concorda in ordine all'esistenza di casi di abuso specifici, che contribuiscono ad evidenziare la delicatezza della situazione. Nel convenire con le osservazioni della senatrice Spilabotte, si riporta al metodo della gradualità degli interventi richiamato nelle proprie comunicazioni dal ministro Giovannini. Assicura conclusivamente che terrà conto nella bozza di relazione – che è sua in-

tenzione sottoporre alla Commissione la prossima settimana – delle osservazioni e dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BENCINI (M5S) domanda chiarimenti in ordine ai tempi per l'espressione delle osservazioni sull'atto del Governo n. 11 alle Commissioni 1^a e 4^a. Ricorda altresì che il ministro Giovannini si era impegnato a comunicare alla Commissione la consistenza esatta della platea dei cosiddetti esodati e ne sollecita la definizione.

Il presidente SACCONI osserva che sull'atto di Governo le Commissioni di merito hanno richiesto una proroga del termine per l'espressione del parere e che peraltro non può essere esclusa una valutazione ulteriore da parte del Governo in merito ad alcune disposizioni ivi contenute. Ciò rende opportuno un breve rinvio della conclusione dell'esame da parte della Commissione lavoro. Quanto alla platea degli esodati, sottolinea l'impegno assunto dal Governo per una identificazione certa del fenomeno, e della consistenza delle misure conseguentemente necessarie. Assicura pertanto che solleciterà il Governo, al fine di pervenire ad una tempestiva ed efficace definizione della materia.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente SACCONI avverte che la seduta della Commissione già prevista per domani, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria**10^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 588. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con condizioni e osservazioni sul disegno di legge n. 587. Relazione favorevole con raccomandazioni sul disegno di legge n. 588)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

La PRESIDENTE, nel ricordare che nella precedente seduta le relatrici dei provvedimenti in titolo hanno già svolto l'esposizione preliminare, le invita nuovamente a riassumere le parti dei rispettivi disegni di legge, di interesse della Commissione.

La relatrice, senatrice BIANCONI (GAL), per quanto concerne il disegno di legge n. 587, pone l'accento sulla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, ricordando che il mancato completamento nella scorsa legislatura del disegno di legge comunitaria ha impedito il recepimento di tale direttiva con conseguente apertura di

una procedura di infrazione a carico dell'Italia. A suo avviso, rispetto alla suddetta direttiva, la Commissione può decidere di indicare alla Commissione di merito alcuni principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva o, alternativamente, limitarsi a sottolineare l'importanza del recepimento ma senza specificare nel dettaglio i principi e i criteri direttivi.

Altra direttiva significativa è quella concernente l'assistenza sanitaria transfrontaliera rispetto alla quale desta preoccupazione l'aspetto remunerativo e la mancata definizione sulle modalità di ritorno del denaro dopo la prestazione sanitaria, anche per l'assenza di un DRG europeo.

La relatrice, senatrice PADUA (PD), richiama all'attenzione le parti di interesse del disegno di legge n. 588, ritenendo fin da subito accoglibile l'osservazione posta nella scorsa seduta dalla senatrice Silvestro in ordine all'esigenza di estendere il riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero anche al personale sanitario non inquadrato nella dirigenza.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice GRANAIOLA (PD) in merito al disegno di legge n. 587, segnala la direttiva 2009/156/CE che riguarda i movimenti degli equidi e la loro importazione, direttiva introdotta dal Senato durante l'esame della Comunitaria 2010 e successivamente stralciata; è importante invece che sia adottata per aggiornare e razionalizzare la disciplina della vecchia direttiva n. 426/90, che ha subito nel tempo diverse, sostanziali modifiche, proprio per stabilire norme comuni in materia di polizia sanitaria, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi e perchè siano rispettate determinate condizioni sanitarie nello spostamento e nell'esportazione degli stessi, al fine di evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose e garantire che il trasporto sia effettuato assicurando una protezione sanitaria efficace ed il loro benessere. Quindi si raccomandano controlli all'origine, alla destinazione e misure di salvaguardia e controllo in loco e che durante il trasporto gli animali siano sempre scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale.

Anche la direttiva 2009/158 che riguarda le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di pollame e uova di cova è importante in quanto persegue il triplice scopo di: fare chiarezza su una normativa che ha subito numerose e sostanziali modificazioni e renderla applicabile anche alle importazioni dai paesi terzi; garantire uno sviluppo razionale della produzione di pollame, notevole fonte di reddito nel quadro delle attività agricole; garantire la sicurezza sanitaria delle strutture, attraverso la predisposizione di controlli restrittivi finalizzati ad evitare rischi di contagio da malattie alle quali il pollame è sensibile. È importante che siano fissate norme cogenti anche per il trasporto, durante il quale i volatili e le uova devono essere accompagnate da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale.

La direttiva 2010/63 è forse la più dibattuta ed è importantissima per migliorare il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici, anche mantenendo nella legislazione nazionale norme più restrittive e rigorose.

L'articolo 4 stabilisce il principio della sostituzione della procedura di sperimentazione sugli animali, della riduzione del loro uso e del perfezionamento dei metodi usati nelle procedure.

Nonostante questa direttiva preveda una tutela più ampia per gli animali utilizzati per fini scientifici rispetto alla precedente, sarebbe molto importante inserire principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva stessa, al fine di conseguire una maggiore protezione degli animali, in quanto ricordo che l'Italia è impegnata come gli altri paesi UE a tener conto degli stessi come esseri senzienti, in base all'articolo 13 delle Disposizioni generali del Trattato di Lisbona. Si dovrebbe prevedere ad esempio il divieto di utilizzare primati, cani, gatti, specie in via di estinzione e selvatiche; il divieto di effettuare esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora le procedure provochino dolore all'animale; il divieto di utilizzare gli animali in esercitazioni didattiche, in esperimenti bellici, in xenotrapianti e ricerche su sostanze di abuso; il divieto su tutto il territorio nazionale di effettuare l'allevamento e la fornitura di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione. Inoltre è importante la previsione di valutazioni retrospettive per tutti i progetti sperimentali.

Sulla farmacovigilanza, richiama il paragrafo 5 dell'articolo 1 della direttiva 2012/26/UE dove si danno indicazioni relativamente al foglietto illustrativo dei farmaci affinché sia redatto in modo da risultare comprensibile e chiaramente leggibile, nelle lingue ufficiali degli Stati membri. A suo avviso in tale ambito non si dovrebbero stabilire eccezioni e preannuncia un emendamento in tal senso.

Sempre in tema di farmacovigilanza è importante che ci sia un quadro normativo chiaro in materia di comunicazione di informazioni al pubblico anche in caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di un medicinale in uno stato membro, per capire bene se le motivazioni riguardano solo ragioni commerciali o investono la questione della sicurezza.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 588, in merito all'articolo 15, nonostante esso elevi i limiti minimi e massimi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, non si prevedono misure sufficienti in quanto, essendo troppo basse, non sono efficaci e dissuasive. A volte per i produttori conviene pagare una sanzione molto bassa piuttosto che rinunciare al volume di affari che deriva da un grande allevamento illecito.

Per quanto riguarda l'articolo 17, è importante che nell'attuazione del regolamento si prevedano restrizioni sull'importazione di cosmetici che non corrispondono ad un livello di protezione adeguato a tutelare la salute umana e si prevedano piani pluriennali di controllo e siano vietate le sperimentazioni animali per i cosmetici.

In merito all'articolo 28, occorre accelerare l'individuazione da parte delle Regioni delle cosiddette «zone vulnerabili», senza che siano concesse ulteriori deroghe che portano a gravi danni per l'ambiente.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*), in merito al disegno di legge n. 587, si sofferma su quelle direttive che afferiscono all'alimentazione umana, a partire dalla direttiva 2009/156/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi: sulle importazioni in provenienza da Paesi terzi, si prevede che tutti i Paesi che desiderano esportare equidi in seno all'UE devono figurare in un elenco dei paesi autorizzati.

Si sofferma poi sulla direttiva 2009/158 evidenziando che gli stabilimenti produttori di volatili e uova da cova devono ottenere un permesso per la commercializzazione intracomunitaria, che sono accordati dalla Commissione previo esame dei piani nazionali, in cui sono definite le misure nazionali che gli Stati membri intendono attuare per garantire il rispetto delle condizioni relative agli impianti e al funzionamento. Il pollame e le uova da cova oggetto di scambi intracomunitari devono soddisfare le condizioni fissate in termini di sanità. Devono, in particolare, provenire da gruppi di animali sani e da stabilimenti riconosciuti, non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame.

Il trasporto del pollame e delle uova da cova deve rispettare le norme specifiche relative ai contenitori, agli imballaggi, alle scatole, alle gabbie e ai mezzi di trasporto. Inoltre, il pollame e le uova da cova sono accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme al modello appropriato previsto all'allegato IV e firmato da un veterinario ufficiale.

Il pollame e le uova da cova possono essere importati nell'Unione europea a condizione che provengano da paesi terzi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione. Per essere registrato nell'elenco, il paese terzo (o una parte di esso) deve garantire il rispetto di condizioni sanitarie almeno equivalenti alle norme comunitarie.

Segnala quindi la direttiva 2012/12 concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Di rilievo la disposizione che impedisce l'aggiunta di zuccheri nei succhi di frutta, circostanza che apporterà un beneficio sia al comparto agroalimentare, che rappresenta un'eccellenza del *made in Italy* poiché i succhi non saranno più «allungati» con zuccheri, sia alla salute dei cittadini. In quest'ottica, intravedo una profonda coerenza con gli obiettivi delineati dalle Nazioni unite sulla necessità di promuovere stili di vita salutari quale strumento cardine per arginare i principali fattori di rischio sottesi malattie croniche non trasmissibili, quali il diabete e le malattie cardiovascolari.

Sovrappeso, obesità e stili di vita non salutari rappresentano una sfida rilevante per la sanità pubblica. In particolare, la loro diffusione tra i bambini è preoccupante in quanto predittori di future condizioni di salute sfavorevoli, considerando l'attuale quadro epidemiologico caratterizzato dall'alta prevalenza delle malattie cronico-degenerative.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) in relazione al disegno di legge n. 587, osserva che per la direttiva 2011/62/UE potrebbe essere opportuno richiamare il lavoro svolto nella scorsa legislatura, quando la Commissione approvò un documento finale al termine dell'indagine conoscitiva sulla contraffazione ed *e-commerce* farmaceutico e la stessa Assemblea approvò una conseguente mozione. Appare infatti confermata l'attualità di quelle indicazioni visto che molti farmaci sono venduti *on-line* senza le necessarie garanzie, scavalcando un sistema di farmacovigilanza come quello italiano.

In merito alla direttiva riguardante l'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel condividere le osservazioni della relatrice Bianconi, ritiene urgente fissare criteri più precisi, ad esempio per quanto riguarda le compensazioni. Appare infatti necessario che su tale tematica l'Italia si presenti in modo meno divisivo affinché possa essere maggiormente competitiva all'interno dell'Unione europea.

La senatrice FATTORI (*M5S*) tiene a precisare preliminarmente che la propria parte politica è stata sempre contraria alla vivisezione degli animali, che rappresenta questione da tenere distinta rispetto alla sperimentazione. È sua convinzione che quest'ultima vada senz'altro ridotta e superata solo attraverso il perfezionamento di metodi alternativi, i quali, però, richiedono studi ed investimenti che purtroppo in Italia non sono mai stati effettuati. Pertanto, occorrerebbe destinare parte dei fondi di ricerca per finanziare tali metodi alternativi, mentre si dovrebbe effettuare una revisione delle normative vigenti per quanto concerne la valutazione dei rischi in merito agli animali geneticamente modificati.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), nell'associarsi alle considerazioni espresse dalla senatrice Fattori, per quanto riguarda l'incentivazione di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali, ritiene doveroso un diverso atteggiamento culturale nei confronti degli animali anche tenuto conto del fatto che la sperimentazione sugli stessi spesso non produce risultati efficaci.

Il senatore ZUFFADA (*PdL*), in merito alla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, rileva che per alcune fattispecie è ancora impossibile rinunciare alla sperimentazione sugli animali. Anche per tale ragione condivide la posizione di equilibrio prospettata dalla relatrice Bianconi.

Dopo aver svolto alcune considerazioni anche in merito ai controlli sul trasporto degli animali e sul fatto che l'Italia può vantarsi di avere un servizio veterinario più capillare ed efficiente rispetto a quello di altri Paesi, con riferimento al disegno di legge n. 588 ricorda che gli allevatori italiani si sono già adeguati alla normativa europea diretta ad una maggiore protezione delle galline ovaiole.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*), dopo aver osservato che la Commissione ha avuto a disposizione tempi molto ristretti per affrontare le diverse e complesse tematiche racchiuse dai provvedimenti in esame, tiene a ringraziare in primo luogo le relatrici per lo sforzo di sintesi compiuto e si associa alle considerazioni svolte dal senatore D'Ambrosio Lettieri per quanto riguarda la vendita dei farmaci su internet. Per quanto concerne poi la sperimentazione sugli animali è convinto che bisognerebbe formulare indirizzi stringenti sui criteri e i principi di delega, nel senso indicato con buon senso ed equilibrio dalla relatrice Bianconi.

Il senatore SCILIPOTI (*PdL*), per convinzioni personali, ritiene che debba essere mantenuto il massimo rispetto nei confronti degli animali: si tratta di una posizione che non gli consente di condividere le pur legittime posizioni espresse dalla senatrice Bianconi in merito alla direttiva riguardante la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Il senatore AIELLO (*PdL*) fa presente che sulla sperimentazione già da diversi anni la vivisezione degli animali non è praticata in Italia se non presso laboratori abusivi. Come già per altro ricordato solo in determinati casi si ricorre necessariamente alla sperimentazione sugli animali, mentre per quanto concerne i sistemi alternativi bisognerebbe in qualche modo sostenere una ricerca seria e concreta.

La relatrice BIANCONI (*GAL*), intervenendo incidentalmente, ricorda che per quanto concerne la legislazione di matrice europea sussiste una fase ascendente nella quale i Parlamenti nazionali insieme ai Governi possono influenzare le proposte legislative in *itinere* ed una successiva fase discendente nella quale gli Stati sono chiamati a recepire le norme dell'Unione europea. In merito alla direttiva 2010/63/UE ci si trova di fonte a tale ultima fase, rispetto alla quale l'Italia peraltro si trova in una posizione di ritardo che l'ha esposta ad una procedura di infrazione.

Alla luce di quanto sembra emergere nella discussione generale esprime l'orientamento a non prevedere nello schema di relazione una serie di principi e criteri direttivi troppo dettagliati o stringenti, per evitare che su tale questione possa determinarsi una spaccatura all'interno della Commissione. È chiaro che i punti critici che non verrebbero affrontati in questa sede dovrebbero poi in ogni caso essere trattati presso la Commissione di merito. Tiene comunque a precisare che, al di là di tutte le posizioni legittime sull'argomento, l'industria farmaceutica si troverebbe a conseguire maggiori risparmi se potesse adottare metodi alternativi rispetto alla sperimentazione sugli animali; inoltre, alcune di queste sperimentazioni sono ancora necessarie.

Il senatore ROMANO (*SCpI*) condivide la posizione di equilibrio appena rappresentata dalla senatrice Bianconi anche perché conforme alle indicazioni che sul tema della sperimentazione sugli animali furono espresse dal comitato nazionale di bioetica nel 1997; infatti, reputa che nell'ambito

della ricerca scientifica devono essere abbandonati atteggiamenti radicali o estremistici.

Anche ad avviso della senatrice DIRINDIN (*PD*) si devono evitare posizioni troppo estreme in merito alla sperimentazione sugli animali sebbene sia preferibile tentare di indicare principi e criteri direttivi che orientino il recepimento della direttiva 2010/63/UE.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*) evidenzia come il recepimento della direttiva in questione sia obbligatorio sia per evitare all'Italia le conseguenze della procedura di infrazione aperta, sia per non consentire l'operatività di norme in qualche modo peggiori.

Per quanto concerne gli aspetti chirurgici, al fine della necessaria pratica che ogni medico dovrebbe acquisire, si dovrebbero rendere possibili forme alternative di sperimentazione.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), con riguardo al disegno di legge n. 588, ringrazia la senatrice Padua per aver accolto il suo suggerimento, mentre per quanto riguarda il tema dell'impiego degli animali a fini scientifici invita a considerare il fatto che molto spesso la trasferibilità dei dati sugli uomini risulta dubbia. Anche in tal senso, si associa all'invito espresso dalla senatrice Dirindin affinché la Commissione in sede di espressione della relazione sia in grado di indicare alcuni principi e criteri direttivi.

La PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta ed invita le relatrici ed i rappresentanti del Governo ad intervenire per la replica.

La relatrice BIANCONI (*GAL*), nel ringraziare i senatori intervenuti, dichiara di recepire le indicazioni espresse dal senatore D'Ambrosio Lettieri per quanto concerne il tema della farmacovigilanza, della senatrice Granaiola e del senatore Zuffada in merito ai controlli per una maggiore sicurezza nel trasporto degli animali.

In merito poi alla questione più controversa rappresentata dalla direttiva 2010/63/UE ribadisce che, alla luce dell'attuale discussione, sembrerebbe preferibile uno schema di relazione che non contenga indicazioni troppo dettagliate o cogenti in merito ai principi e criteri direttivi, fermo restando che la questione dovrà poi essere dipanata presso la Commissione di merito.

La relatrice PADUA (*PD*) ritiene di poter condividere molte delle osservazioni emerse nella discussione, con particolare riferimento a quelle poste dalla senatrice Granaiola

Il sottosegretario FADDA, nel rivolgere un indirizzo di saluto alla Presidente e all'intera Commissione, si compiace per la qualità del con-

fronto scaturito nella discussione generale poiché conferma come sia interesse di tutti i Commissari la tutela della salute, al di là di ogni schieramento politico.

Per quanto concerne la questione più delicata rappresentata dalla direttiva 2010/63/UE, si unisce alle raccomandazioni espresse dalla relatrice Bianconi in quanto costituiscono una ragionevole soluzione di sintesi nel rispetto dei vari orientamenti emersi, anche se sarebbe stato preferibile l'indicazione di più precisi criteri direttivi.

Per quanto concerne poi il tema dell'assistenza sanitaria transfrontaliera bisogna tener conto dell'attuale difficoltà nel concepire una tariffa unica europea anche perché non tutti i Paesi dispongono, come l'Italia, dei DRG. In ogni caso, su questo specifico aspetto, il Governo si impegna ad effettuare i dovuti approfondimenti.

La PRESIDENTE, nel ringraziare le relatrici ed il sottosegretario Fadda, pone l'accento sulle considerazioni espresse dalla senatrice Rizzotti in ordine ad una maggiore attenzione verso politiche che inducano a più corretti stili di vita.

Avverte quindi che al fine di consentire alle relatrici di predisporre i rispettivi schemi di relazione, la seduta sarà brevemente sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 16,13, riprende alle ore 16,30.

La relatrice BIANCONI (*GAL*) dà lettura di uno schema di relazione favorevole con condizioni ed osservazioni in merito al disegno di legge n. 587, allegato al resoconto.

La relatrice PADUA (*PD*) dà lettura di uno schema di relazione favorevole con condizioni ed osservazioni in merito al disegno di legge n. 588, allegato al resoconto.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore SCILIPOTI (*PdL*), nel ribadire i propri orientamenti e pur nel rispetto delle opinioni e posizioni sviluppate nel corso della discussione generale, dichiara il proprio voto contrario su entrambi gli schemi di relazione, tenendo a precisare che per quanto riguarda l'assistenza sanitaria transfrontaliera si rende indispensabile una regolamentazione che tenga conto anche della specifica situazione italiana, mentre sulla falsificazione dei medicinali avrebbe preferito una maggiore attenzione sulla contraffazione delle molecole e non solo dei prodotti commerciali.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) esprime il proprio voto favorevole su entrambi gli schemi di relazione, cogliendo l'occasione per ricordare le difficoltà che spesso incontrano gli allevatori nelle zone di montagna; spesso, la legislazione in ambito europeo non

tiene conto delle peculiarità di questi allevatori, dando luogo a disposizioni che risultano poi difficilmente applicabili sul territorio.

Il senatore ROMANO (*SCpI*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo su entrambi gli schemi di relazione.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) dichiara che la propria parte politica voterà a sostegno di entrambi gli schemi di relazione.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica su entrambi gli schemi di relazione, ringraziando tutti i senatori intervenuti per la competenza e l'equilibrio dimostrati; ribadisce comunque che il Gruppo del Movimento 5 stelle continuerà la battaglia contro la vivisezione degli animali e a difesa di quegli standard di qualità che caratterizzano l'Italia rispetto ad altri Paesi.

Il senatore AIELLO (*PdL*), a nome dei senatori del Gruppo del popolo della libertà, annuncia il voto favorevole su entrambi gli schemi di relazione che sono scaturiti al termine di un dibattito proficuo che ha dimostrato la qualità politica e professionale dei componenti della Commissione.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) annuncia che i senatori del Gruppo del Partito democratico voteranno a favore di entrambi gli schemi di relazione.

La PRESIDENTE ringrazia quindi le relatrici per aver compiuto con grande equilibrio un lavoro complesso, il quale ha tenuto conto di una discussione elevata e rispettosa di tutte le opinioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione, con distinte votazioni, approva lo schema di relazione favorevole con condizioni ed osservazioni predisposto dalla relatrice Bianconi per il disegno di legge n. 587 e lo schema di relazione favorevole con raccomandazioni predisposto dalla relatrice Padua per il disegno di legge n. 588.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 6 giugno 2013, già convocata alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,50.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 587

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

considerato, in particolare, che l'Allegato B del disegno di legge in esame, tra le altre direttive, presenta la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, senza la previsione di specifici principi e criteri direttivi di delega da osservare all'atto del recepimento della medesima;

considerato che il mancato recepimento entro il termine del 10 novembre 2012, ha indotto la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione *«per la mancata adozione delle misure di attuazione che garantiscono l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali a fini scientifici»*;

al fine di consentire l'archiviazione della predetta procedura d'infrazione, tramite una rapida e puntuale attuazione delle norme di cui trattasi in un'ottica comunitaria armonizzata;

approva una relazione favorevole con le seguenti condizioni:

la Commissione di merito valuti la necessità di inserire dopo l'articolo 9 del disegno di legge in titolo l'articolo 9-*bis* per prevedere i seguenti criteri direttivi di delega che tengono conto degli aspetti innovativi introdotti dalla direttiva 2010/63/UE, allo scopo di consentire un tempestivo e completo adempimento della medesima:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

b) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;

c) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

d) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

e con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera si ribadisce quanto osservato in occasione dell'esame in fase ascendente della suddetta

direttiva (*Doc. XVIII*, n. 15 della XVI legislatura), invitando il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi comunitarie affinché:

– sia adeguatamente ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi Paesi sull'entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti;

– sia valutata la possibilità di adottare provvedimenti che prevedano accordi internazionali sui sistemi di remunerazione e procedure contabili snelle.

2. Con riferimento alla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, occorre prevedere il coinvolgimento anche dei farmacisti – e non solo dei medici di base e degli operatori sanitari – nella parte in cui si stabilisce che gli Stati membri siano responsabili della messa in atto di un sistema di controlli che impedisca l'introduzione in commercio di sostanze medicinali di dubbia origine, consentendo il ritiro di tali sostanze qualora esse abbiano raggiunto il consumatore finale.

Si invita la 14^a Commissione a prendere in considerazione il lavoro che sul tema è stato prodotto dalla Commissione igiene e sanità nella precedente legislatura in occasione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico.

3. Si raccomanda un'attenzione più puntuale sulle politiche degli stili di vita volti a contenere patologie riconosciute in ambito sanitario.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 588

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

apprezzato in particolare che sul tema della sicurezza alimentare sussiste una specifica attenzione da parte del Ministro della salute, confermata anche durante le comunicazioni sulle linee programmatiche del Dicastero, rese ieri dallo stesso Ministro davanti alla Commissione e che le disposizioni dettate dall'articolo 15 si muovono in tale direzione, prevedendo una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in tema di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;

valutato positivamente che, con riguardo all'articolo 18, la circolare del 22 luglio 2010, n. 5107 del Ministero dello sviluppo economico ha già chiarito che, allo scopo di evitare incertezze per gli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, tale obbligo viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurino nella denominazione di vendita del prodotto finito;

approva una relazione favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) in merito all'articolo 2 – che concerne il riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero per i dipendenti operanti nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria – si dovrebbe prevedere che lo stesso riconoscimento si estenda anche al personale sanitario non inquadrato nella dirigenza;

2) in merito all'articolo 15 si raccomanda di rafforzare il sistema sanzionatorio per garantire una maggiore efficacia dissuasiva;

3) in merito all'articolo 17 si raccomanda un attento e costante monitoraggio dei piani di controllo;

4) in merito all'articolo 28 si raccomanda una rapida individuazione da parte delle regioni delle cosiddette «zone vulnerabili» in modo da evitare ogni richiesta di deroga.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 giugno 2013

Plenaria**5^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO avverte che il ministro Orlando potrebbe rendere le comunicazioni sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero nella giornata del 25 giugno prossimo. A tal fine, ha dato disposizione all'Ufficio di Segreteria di procedere alle necessarie verifiche con la Segreteria del Ministro dell'ambiente.

Avverte inoltre che, nel corso della settimana prossima, si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che avrà il compito di programmare i lavori della Commissione.

Informa altresì che il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato l'intenzione di ritirare l'atto del Governo n. 10, relativo allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, per sottoporlo ad ulteriori approfondimenti istruttori.

Comunica infine che è stata assegnata alla Commissione una proposta di inchiesta parlamentare relativa alla istituzione di una Commissione di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (*Doc. XXII*, n. 5). Poiché tale proposta di inchiesta parlamentare è stata sottoscritta, a norma dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento, da almeno un decimo dei componenti del Senato, la stessa è posta all'ordine del giorno della Commissione, che deve riunirsi, entro i cinque giorni successivi al deferimento.

Il provvedimento verrà pertanto immediatamente iscritto nel prossimo ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 588. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), relatore sul disegno di legge n. 588, procede all'illustrazione delle parti di competenza della Commissione, ricordando preliminarmente che il disegno di legge comunitaria 2011 (Atto Senato n. 3129) e il disegno di legge comunitaria 2012 (Atto Senato n. 3510), ancora in corso di approvazione al momento della fine della XVI legislatura, sono decaduti con lo scioglimento delle Camere. La possibilità di ripresentarli come tali al nuovo Parlamento – analogamente a quanto si è solitamente fatto nell'avvicinarsi delle legislature – è attualmente preclusa dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», la quale ha sostituito alla strumento della legge comunitaria annuale i due strumenti della «legge di delegazione europea» e della «legge europea». Nel disegno di legge europea 2013 sono pertanto inserite tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere ad obblighi europei e finalizzate a porre rimedio a casi di non corretto recepimento di normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale.

Nel merito del provvedimento fa presente che l'articolo 16 reca alcune norme intese a garantire l'applicabilità del Regolamento n. 528 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

L'articolo 19 sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 116 del 2008 che attua la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, il principio di collaborazione già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome.

L'articolo 20 reca novelle al decreto legislativo 49 del 2010 che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni recependo la direttiva 2007/60/CE. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i piani di gestione del rischio di alluvioni.

L'articolo 21 novella il decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Oltre ad alcune modifiche recate dall'unico comma 1 di carattere puramente formale, la lettera *d*) incide sulle disposizioni relative ai piani di gestione dei rifiuti di estrazione che l'operatore incaricato è tenuto a predisporre. Con la modifica proposta si stabilisce che, qualora le informazioni siano presenti in altri piani precedentemente predisposti, l'operatore può allegare al piano generale di gestione detti piani, integralmente o in estratto. La lettera *e*) stabilisce che il piano di emergenza previsto in caso di incidente debba fornire anche le informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale ad esso relativo, nonché l'indicazione dell'autorità competente alla quale inviare osservazioni e quesiti. Le lettere *g*), *h*) e *i*) riscrivono alcune disposizioni rendendole più aderenti al testo del corrispondente articolo della direttiva. Viene, in particolare, introdotta una nuova e più dettagliata disciplina relativa alla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità. Vengono, inoltre, introdotte alcune norme volte, sostanzialmente, a garantire una più efficace gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e delle fasi relative alla chiusura delle strutture di deposito degli stessi rifiuti (lettere *n*) e *o*)). La lettera *p*) prevede che la valutazione sulla presenza di percolato operata dall'agenzia regionale di protezione ambientale venga effettuata anche con riferimento agli inquinanti presenti; la lettera *q*) riguarda gli effetti transfrontalieri degli incidenti e le relative informazioni da trasmettere alle autorità competenti; la lettera *r*) introduce ulteriori specificazioni sulla periodicità dei controlli e dispone in merito alla responsabilità dell'operatore.

L'articolo 22 novella il decreto legislativo n. 188 del 2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva europea 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. Con le modifiche proposte si inserisce nell'articolo che delimita l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 188 del 2008 l'esplicito divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose; si precisa che le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate fuori dal territorio nazionale o comunitario, solo se le relative spedizioni sono conformi alla normativa comunitaria in materia; si attribuisce al Ministero dell'ambiente la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili; si consente lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento di taluni residui dei rifiuti di pile e accumulatori; si estende la vigente disciplina in tema di etichettatura di pile e accumulatori.

L'articolo 23 novella il decreto legislativo n. 151 del 2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, eliminando il re-

quisito dimensionale ed estendendo ai condizionatori d'aria e ai test di fecondazione la relativa disciplina.

L'articolo 24 (commi 1 e 2) contiene norme di indirizzo al Governo ed alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, al fine dell'emanazione di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contenente linee guida per la successiva emanazione di disposizioni regionali, in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) di determinate tipologie progettuali. L'articolo mira a dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, la quale è una direttiva di codificazione che integra ed abroga gli atti oggetto della codificazione (direttiva 85/337/CEE) senza cambiarne la sostanza e per i quali è in corso una procedura di infrazione (2009/2086). Il comma 3 contiene una norma sull'esercizio dei poteri ambientali in capo alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 25, comma 1, lettere da *a*) ad *n*) novella la Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo 152 del 2006 per rispondere ai rilievi della Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4680. Il comma 2 conferma che le Autorità di bacino di rilievo nazionale continuano ad avvalersi dell'attività dei Comitati tecnici costituiti nel proprio ambito.

L'articolo 26 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679. Al fine di superare le richiamate contestazioni, il comma 1 propone di apportare al decreto legislativo n. 152 del 2006 talune modifiche. In primo luogo viene introdotto l'articolo 298-*bis* che definisce, in aderenza alle indicazioni della Commissione, i principi generali di applicazione della disciplina in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si interviene poi sull'articolo 299 eliminando i riferimenti ad alcuni aspetti organizzativi del Ministero dell'ambiente. Viene quindi modificato l'articolo 303, che prevede una serie di categorie di danno escluse dal campo di applicazione della disciplina della Parte VI del Codice ambientale. Nel medesimo articolo è stata poi espunta l'eccezione prevista dalla lettera *i*). Tale proposta emendativa comporta l'applicazione della disciplina contenuta nella Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche alle situazioni di inquinamento per le quali siano avviate le procedure di bonifica dei siti. Nella rubrica dell'articolo 311 è stato eliminato il riferimento al risarcimento per danno equivalente. Con la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 311 si prevede, inoltre, che qualora l'effettivo ripristino delle condizioni ambientali allo stato in cui si trovavano all'origine, oppure l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa, siano stati in tutto o in parte omessi, o comunque attuati in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente provvede ad una valutazione monetaria dei costi necessari per dare effettiva attuazione al ri-

pristino e alle misure anzidette. Inoltre, al fine di procedere alla realizzazione degli stessi, il Ministero può agire nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. Al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 311 si stabilisce quindi che il Ministro dell'ambiente provvede, in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della citata Parte VI del Codice ambientale, alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al titolo III della medesima Parte VI all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Ai fini di un coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 311, è stato esteso anche all'articolo 313, comma 2, ovvero alle ordinanze ministeriali, adottate a seguito dell'accertato inadempimento dell'operatore, il riferimento alle misure di riparazione complementare o compensativa. Qualora queste ultime non vengano attuate dall'operatore, il Ministro dell'ambiente provvederà a determinare i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle stesse. Inoltre, al fine di garantire la loro realizzazione, il Ministro stesso, con ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti. In ordine al contenuto dell'ordinanza di cui all'articolo 314, comma 3, è stata eliminata la previsione che il danno sia calcolato proporzionalmente alla somma corrispondente alla sanzione applicata o al numero di giorni di pena detentiva irrogati. Tale modifica permette di vincolare maggiormente il pagamento all'entità effettiva del danno ambientale arrecato, in conformità del principio «chi inquina paga». Le modifiche apportate all'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, infine, rispondono alle esigenze di effettività evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla necessità che le misure di riparazione di volta in volta adottate, qualora omesse in tutto o in parte dal soggetto obbligato, siano comunque portate a termine dall'autorità pubblica.

L'articolo 27 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio di cui alla legge n. 157 del 1992, al fine di adeguare la normativa italiana di recepimento della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). Il comma 1 introduce modifiche volte a prevedere che l'istituzione da parte delle regioni di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna non debba più essere effettuata con prioritario riferimento alle specie di cui all'allegato I annesso alla direttiva 2009/147/CE; si specifica, invece, che l'istituzione delle zone di protezione deve tenere conto delle specie di uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in libertà nel territorio nazionale. Il medesimo comma prevede anche una procedura di comunicazione alla Commissione europea di informazioni sull'applicazione della legge. Il comma 2 sostituisce l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, relativo all'attuazione del regime europeo della caccia in deroga, disponendo che le deroghe siano adottate dalle Regioni e dalle Province autonome con provvedimento amministrativo. Il

nuovo testo, rispetto al testo vigente, non prevede più l'intesa delle Regioni con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini nell'individuazione dei soggetti abilitati al prelievo in deroga; statuisce, inoltre, che ai soggetti abilitati venga fornito un tesserino sul quale devono essere annotati (pena le sanzioni amministrative previste dal successivo comma 3) i capi recuperati oggetto di deroga e richiede alle Regioni di prevedere sistemi di verifica per sospendere il provvedimento di deroga, in caso di raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo. Il nuovo testo disciplina anche il procedimento di adozione del provvedimento di deroga prevedendo un maggiore coinvolgimento dell'ISPRA e di altri istituti di ricerca. Infine, il nuovo articolo 19-*bis* disciplina la pubblicazione e la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del provvedimento di deroga, prevedendo l'eventuale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione interessata ad adeguare i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e della direttiva 2009/147/CE, pena l'annullamento.

L'articolo 28, intervenendo in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, provvede ad abrogare il comma 7-*quater* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, con il quale è stato consentito, per un periodo massimo di dodici mesi, di applicare alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) le stesse norme, meno stringenti, previste per quelle non vulnerabili, in attesa dell'aggiornamento delle stesse ZVN. L'abrogazione di tale norma è conseguente all'apertura da parte della Commissione europea della Procedura di infrazione 2013/2032 per violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati («direttiva nitrati»).

Ai sensi dell'articolo 35, al fine di dare attuazione alla Decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002 e l'Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico fiscale e contributivo fissato dalla normativa vigente si applica in favore di quelle imprese che dimostrino di avere subito danni diretti in conseguenze delle calamità e solo nei limiti degli stessi.

Il presidente MARINELLO (*PdL*), facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge n. 587, ricordando preliminarmente che nel disegno di legge di delegazione europea 2013 confluiscono le sole disposizioni di delega contenute nei citati disegni di legge e le altre norme di delega che si sono rese necessarie in considerazione della pubblicazione di altre direttive europee da recepire nell'ordinamento nazionale.

L'articolo 1 fa riferimento agli allegati A e B. Il primo contiene l'elenco delle direttive per cui non è previsto un passaggio parlamentare. Di interesse è la direttiva 2011/97/UE precedente, finalizzata alla modifica di una direttiva afferente i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metal-

lico già considerato rifiuto come disciplinato dalla normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

L'allegato B comprende invece le direttive per le quali si prevede l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Solo per una di queste il presente disegno di legge prevede principi e criteri direttivi preventivamente approvati dal Parlamento.

La direttiva 2010/31/UE è volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, ai fini della riduzione dei consumi energetici, che nel settore edilizio rappresentano il 40 per cento del consumo totale di energia nell'Unione europea (UE). La loro riduzione costituisce, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi del cosiddetto «pacchetto clima-energia» con particolare riferimento all'efficienza energetica.

La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici mira a migliorare il benessere degli stessi animali nelle procedure scientifiche, rafforzando le norme minime per la loro tutela, in linea con i più recenti sviluppi scientifici.

La direttiva 2010/75/UE integra la direttiva 2008/1/CE (cosiddetta direttiva IPPC), la cui corrispondente disciplina nazionale è contenuta nel Codice ambientale e riunisce sei direttive preesistenti sulle emissioni industriali in una sola direttiva. Il campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE (ai sensi dell'articolo 2) riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.). Nel novero delle esclusioni dal campo di applicazione rientrano le attività di ricerca e sviluppo nonché le sperimentazioni di nuovi prodotti e processi. Sulla direttiva suddetta il disegno di legge ritorna nell'articolo 3, fissando alcuni criteri cui il governo dovrà attenersi nell'emanazione del relativo decreto legislativo.

La direttiva 2011/65/UE disciplina l'impiego di metalli pesanti quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e di PBB e PBDE nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), compresi i relativi cavi e pezzi di ricambio. L'obiettivo è contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente. A questo proposito, la direttiva integra la normativa generale dell'Unione sulla gestione dei rifiuti. La direttiva 2011/65/UE riguarda la totalità o quasi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso quotidiano, mentre non si applica in taluni altri casi tra cui: apparecchiature necessarie alla tutela degli Stati membri in materia di sicurezza, armi e materiali bellici a fini specificamente militari, apparecchiature spaziali, utensili e impianti industriali fissi di grandi dimensioni, pannelli fotovoltaici professionali ai fini della produzione di energia per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali, residenziali, apparecchiature per fini di ricerca e sviluppo.

La direttiva 2011/70/EURATOM, nell'istituire un quadro normativo comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, impone agli Stati membri l'adozione di adeguati

provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni. La direttiva in oggetto costituisce una rifusione di precedenti direttive, che vengono accorpate in un unico testo e aggiornate per tenere conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione dei rifiuti e per garantire un maggior livello di tutela ambientale. La direttiva si propone in particolare di contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE.

La direttiva 2011/92/UE si applica ai progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo. Essa codifica, a fini di sistematizzazione, chiarezza e razionalizzazione, una preesistente direttiva in materia, la 85/337/CEE del Consiglio Europeo, la quale nel corso del tempo aveva subito plurime e sostanziali modificazioni. La nuova Direttiva 2011/92/UE abroga espressamente la vecchia 85/337/CEE.

La direttiva 2012/18/UE stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione.

La direttiva 2012/19/UE costituisce una rifusione di precedenti direttive, che vengono accorpate in un unico testo e aggiornate per tenere conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione dei rifiuti e per garantire un maggior livello di tutela ambientale. La direttiva si propone in particolare di contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE.

La direttiva 2012/27/UE intende aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica mirando a tal fine a raggiungere l'obiettivo di ridurre del 20 per cento il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020, nonché di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020. A tal fine la direttiva stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare

le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020. I requisiti stabiliti sono requisiti minimi, che non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose.

La direttiva 2012/33/UE è volta a rivedere la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo, al fine di allineare la stessa alle norme emanate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) circa gli standard relativi alla composizione dei combustibili e circa i metodi di riduzione delle emissioni inquinanti. Essa trae la sua ragion d'essere dalla necessità di prevedere norme più rigide circa il tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo da utilizzare nelle zone richiedenti una protezione ambientale speciale, ossia le zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA), che comprendono il Mar Baltico, il Mare del Nord e il Canale della Manica; di estendere le norme antinquinamento sull'utilizzazione di combustibili con alto tenore di zolfo anche a tutte le altre acque territoriali degli Stati membri dell'Unione; di introdurre forme di azione coordinata per la tutela dell'ambiente marino tra tutti i Paesi dell'area mediterranea, anche con riferimento all'immediata moratoria per le perforazioni di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, alla gestione delle risorse ittiche, ai controlli finalizzati a garantire la pulizia del mare e ai comportamenti dei vettori navali in transito, tematiche tutte che richiedono una rapidità e una collegialità di interventi indispensabili all'ottenimento di risultati concreti e virtuosi nella difesa dell'ambiente marino e della sua biodiversità.

Per quanto riguarda in particolare le parti di competenza della Commissione ambiente, l'articolo 3 fissa alcuni principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE, che integra la direttiva 2008/1/CE (cosiddetta direttiva IPPC - *Integrated Pollution Prevention and Control* - in materia di emissioni industriali). In particolare, reca nelle lettere dalla *a*) alla *e*) del comma unico i principi e criteri direttivi della delega. Ai sensi della lettera *a*), saranno riordinate le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli, ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 Megawatt. La lettera *b*) prevede, per determinate categorie di installazioni, la determinazione di requisiti autorizzativi previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate. Con la lettera *c*), il Governo è impegnato a semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi, anche in relazione con altri procedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale. La lettera *d*) e la lettera *e*) dell'articolo 3 vertono sulle sanzioni in caso di violazioni e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse.

L'articolo 7 delega il Governo ad attuare la normativa europea relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname. Tra i criteri della delega, si segnala in particolare

la lettera *f*) che prevede l'individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedì 6 giugno 2013, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 5 giugno 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE riferisce, preliminarmente, sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi, relativamente al prossimo *iter* dei due disegni di legge in titolo.

Allo svolgimento delle relazioni sui due provvedimenti da parte dei relativi relatori, seguirà l'avvio della discussione generale congiunta, con la replica del ministro Moavero, prevista nella seduta del prossimo mercoledì 12 giugno.

Successivamente, una volta pervenute le relazioni delle tredici Commissioni in sede consultiva, sarà possibile procedere all'esame degli emendamenti.

In proposito, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito all'unanimità di determinare il termine di presentazione degli emendamenti all'Atto Senato 587 e all'Atto Senato 588 per lunedì 17 giugno, alle ore 19. Il conseguente termine per la presentazione dei sub-emendamenti è stato fissato per venerdì 21 giugno, alle ore 17.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE dà, inoltre, conto di una lettera inviatagli dal Presidente del Senato, con la quale viene trasmessa documentazione relativa a casi di violazioni di norme europee o a procedure d'indagine alla base di disposizioni contenute nell'Atto Senato 587 e nell'Atto Senato 588. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 234 del 2012, il Ministro per gli affari europei ha raccomandato l'uso riservato della suddetta documentazione: ne consegue l'opportunità, come evidenziato dallo stesso presidente Grasso, che non ne venga estratta copia e ne sia limitata la consultazione solo ai Senatori che prendono parte ai lavori della 14^a Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

Interviene, quindi, il senatore TARQUINIO (*PdL*), relatore, per illustrare il disegno di legge di cui all'A.S. 587, rammentando che il 19 gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova legge che disciplina i rapporti tra l'Italia e l'Unione europea, ossia la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea».

Sostituendosi alla precedente legge n. 11 del 2005, essa ha previsto, per il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, non più una singola legge comunitaria annuale, ma due leggi annuali: la «legge di delegazione europea» contenente le deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi di attuazione delle direttive ivi elencate, e la «legge europea» contenente tutte le altre norme necessarie a dare attuazione diretta agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione.

In aggiunta, la legge n. 234 ha previsto anche l'eventuale presentazione di un secondo disegno di legge di delegazione, per il secondo semestre dell'anno, in cui far confluire nuove deleghe legislative qualora sopraggiunga l'esigenza di dare attuazione ad altre direttive o obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. Tale provvedimento «semestrale»

consente al disegno di legge annuale di non essere rallentato e di giungere ad approvazione in modo più celere, evitando così l'apertura di nuove procedure di infrazione per mancata attuazione.

Passando ad illustrare il disegno di legge di delegazione europea 2013, il relatore fa presente che esso consta di soli 9 articoli, dei due allegati A e B, contenenti rispettivamente 2 e 34 direttive, nonché dell'allegato C, recante cinque rettifiche alla normativa europea in materia di IVA.

Ai sensi dell'articolo 1, il Governo è delegato a dare attuazione alle predette direttive, mediante l'adozione di decreti legislativi nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234.

L'articolo 31 della legge 234 – ricorda il relatore – reca l'insieme delle norme procedurali che, in precedenza, erano ripetute nei primi articoli di ogni legge comunitaria annuale. In particolare, esso prevede che la delega sia esercitata entro il termine di due mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Tuttavia, qualora tale termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la delega viene prorogata al termine dei tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Infine, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il parere parlamentare, che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge è previsto per i decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché – qualora siano previste sanzioni penali – anche per quelle di cui all'allegato A, deve essere espresso entro quaranta giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali, il Governo può procedere anche in assenza di esso. Tuttavia, qualora i quaranta giorni scadano nel mese che precede la scadenza della delega legislativa, o successivamente, la delega stessa è prorogata di altri tre mesi.

L'articolo 32 della legge n. 234 reca, invece, i principi e criteri generali che il Governo è tenuto a rispettare nell'adottare i decreti legislativi.

L'articolo 2 del disegno di legge contiene una generica delega legislativa all'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di norme europee. Si tratta di una delega che era prevista in tutte le precedenti leggi comunitarie annuali e che attualmente è contemplata tra i contenuti della legge di delegazione europea, dall'articolo 33 della legge n. 234.

Gli articoli successivi, del disegno di legge, riprendono articoli di identico tenore, che erano contenuti nelle ultime due proposte di legge comunitaria, relative al 2011 e al 2012, il cui *iter* legislativo non si è concluso per la sopravvenuta fine della legislatura, e che non sono stati inseriti in altri provvedimenti legislativi giunti, nel mentre, ad approvazione.

In particolare, l'articolo 3 (già articolo 9 del disegno di legge comunitaria 2011) prevede principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento da fonti industriali.

La direttiva 2010/75/UE opera una rifusione, con modifiche sostanziali, di sette direttive europee preesistenti riguardanti la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento proveniente da attività industriali, sostituendole in via definitiva a partire dal 7 gennaio 2014. Tra queste direttive figura anche la direttiva 2008/1/CE (cosiddetta direttiva IPPC – *Integrated Pollution Prevention and Control*), che è stata oggetto, il 31 marzo 2011, di una pronuncia della Corte di giustizia dell'UE nei confronti dell'Italia (causa C-50/10), per non aver adottato, entro i termini previsti dalla direttiva, le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva IPPC – ovvero mediante il riesame aggiornato delle prescrizioni – che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa europea.

L'articolo 4 (già articolo 7 del disegno di legge comunitaria 2012) reca un criterio specifico di delega per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE relativa all'estensione della normativa sul permesso di soggiorno di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale, ovvero ai rifugiati. La direttiva si è resa necessaria in quanto i cittadini di Paesi terzi titolari della qualifica di rifugiato ai sensi della direttiva 2004/83/CE, non potevano ottenere al contempo il permesso di soggiorno di lungo periodo previsto dalla direttiva 2003/109/CE.

La nuova direttiva, quindi, modifica la direttiva 2003/109/CE per estendere la sua applicazione anche ai cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale, consentendo loro di godere dei benefici del soggiorno di lungo periodo alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di Paesi terzi.

La direttiva, inoltre, lascia agli Stati membri la facoltà di revocare o meno lo *status* di soggiornante di lungo periodo per il fatto che la protezione internazionale sia stata revocata o cessata. In questo contesto interviene il criterio specifico di delega di cui all'articolo 4, per indicare al Governo che nel caso di revoca o cessazione della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE, anche il soggiorno di lungo periodo debba essere automaticamente revocato.

L'articolo 5 (già articolo 8 del disegno di legge comunitaria 2012) reca un criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

La direttiva, che si inserisce in un pacchetto di sei provvedimenti legislativi comunitari (c.d. *Six pack*), volti all'istituzionalizzazione, a livello europeo, del nuovo sistema di *governance* economica, definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Lo specifico criterio direttivo stabilito nell'articolo 5 indica al Governo di coordinare l'attuazione del Capo IV della direttiva, recante regole di bilancio numeriche uniformi per tutti gli Stati membri, con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che è stata emanata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (introdotto dalla legge

costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 sul pareggio di bilancio), nonché con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 6 (già articolo 11 del disegno di legge comunitaria 2012) delega il Governo all'emanazione di un decreto legislativo per conformare la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto con il regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Il citato regolamento n. 282 è stato emanato al fine di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi membri, fornendo, in particolare, chiarimenti in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili.

Ai fini dell'attuazione di tale regolamento, il comma 2 dell'articolo 11 individua i principi e criteri direttivi specifici di delega, indicando al Governo di abrogare le disposizioni in materia di IVA incompatibili con quelle contenute nel regolamento e di riformulare le norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa UE nelle materie trattate dallo stesso regolamento.

In aggiunta, la delega ricomprende anche la necessità di riportare nell'ordinamento nazionale cinque rettifiche testuali che sono intervenute sulla disciplina europea in materia di IVA, recanti in particolare la sostituzione della dicitura «domicilio» con la dicitura «indirizzo permanente». Tali rettifiche sono elencate nell'allegato C.

L'articolo 7 (già articolo 7 del disegno di legge comunitaria 2011) delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname. La normativa comunitaria in questione è rappresentata dal regolamento (CE) n. 2173/2005, che ha istituito un sistema di licenze per l'importazione di legname nel territorio dell'Unione al fine di affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname, nonché dal regolamento (CE) n. 995/2010 che, per le medesime finalità, stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, con ciò intendendosi la prima immissione sul mercato interno dei prodotti.

Rispetto al testo contenuto nel disegno di legge comunitaria 2011, prosegue il relatore, la versione in esame prevede, al comma 1, lettera *b*), una specificazione delle sanzioni penali e amministrative. Inoltre, alla lettera *c*), figura un nuovo criterio di delega, riguardante l'istituzione di un registro obbligatorio degli operatori del settore, mentre alla lettera *f*) si prevede la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni, al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di controllo.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, peraltro, la mancata attuazione del regolamento FLEGT rischia di paralizzare il settore nazio-

nale, penalizzando soprattutto gli operatori del settore industriale e i selvicoltori.

L'articolo 8 (già articolo 15 del disegno di legge comunitaria 2011) delega il Governo ad adottare un decreto legislativo finalizzato al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso (civile e militare) e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di cosiddetti materiali proliferanti (materiali suscettibili di favorire la proliferazione di armi di distruzione di massa).

Il regolamento (CE) n. 428/2009 ha istituito un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Per tali prodotti si intendono tutti quelli, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare, o che comunque possono avere un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

Il regolamento n. 428 è stato poi modificato dal regolamento (CE) n. 1232/2011, prevedendo, tra l'altro, procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'Unione per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori dell'Unione, nonché norme dirette ad armonizzare la portata delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e le condizioni relative al loro uso tra gli esportatori dell'Unione e a garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli della sicurezza nell'Unione. Successivamente, lo stesso regolamento n. 428 è stato ulteriormente modificato, con il regolamento (CE) n. 388/2012, al fine di aggiornare l'allegato contenente l'elenco comune dei prodotti a duplice uso, per tenere conto delle modifiche concordate nell'ambito del gruppo Australia, del gruppo dei fornitori nucleari, del regime di non proliferazione nel settore missilistico e dell'intesa di Wassenaar.

L'articolo 9 (già articolo aggiuntivo al disegno di legge comunitaria 2011) delega il Governo all'attuazione della direttiva 2011/61/UE (da recepire entro il 22 luglio 2013) sui gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), ovvero sui soggetti che gestiscono prodotti finanziari quali i fondi speculativi (*hedge funds*), i fondi di *private equity* e i fondi immobiliari. La direttiva è diretta ad arginare le turbolenze e gli squilibri nei mercati finanziari, derivanti dai soggetti gestori di tali fondi alternativi, estendendo anche ad essi la regolamentazione e la supervisione sulla gestione collettiva del risparmio finora prevista solo per fondi regolati a livello comunitario (i «fondi armonizzati», cosiddetti UCITS ovvero OICVM, e i fondi pensione).

Il testo dell'articolo 9 era già stato proposto dal Governo, con un emendamento di formulazione identica, presentato in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 2011 presso la 14^a Commissione del Senato e da essa accolto.

Il relatore, quindi, tiene ad informare che, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234, il disegno di legge di delegazione europea è corredato da una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre del-

l'anno precedente, in cui il Governo: *a)* dà conto della ripartizione delle direttive tra i due allegati e quindi dell'opportunità di sottoporre i relativi decreti legislativi al previo parere parlamentare; *b)* riferisce sulle procedure d'infrazione e sentenze della Corte di giustizia; *c)* elenca le direttive recepite o da recepire in via amministrativa; *d)* dà conto dell'eventuale omesso inserimento di direttive in scadenza; *e)* elenca le direttive recepite con regolamento; *f)* enumera i provvedimenti con i quali le regioni hanno provveduto a recepire le direttive, nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a eventuali leggi annuali di recepimento.

Soffermandosi unicamente sulla lettera *b)*, egli rileva come le procedure di infrazione, al 31 dicembre 2012, ammontavano a 99, mentre al 25 aprile 2013 risultavano essere scese a un totale di 98, di cui 83 per violazione del diritto europeo e 15 per mancata attuazione di direttive.

Con riferimento allo stadio di avanzamento, delle 98 procedure aperte, 10 risultavano essere giunte alla fase dell'articolo 260 del TFUE, ovvero quella relativa alla mancata ottemperanza di una sentenza di condanna già emessa dalla Corte di giustizia in base all'articolo 258 TFUE. Si tratta quindi di 10 procedure che rischiano di approdare a una seconda sentenza di condanna, con sanzioni pecuniarie a carico dello Stato.

Al riguardo, la relazione illustrativa ricorda che con la sentenza del 17 novembre 2012 (causa C-496/09) l'Italia ha subito la prima condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, nella fattispecie consistenti in una somma forfettaria di 30 milioni di euro e in una penalità di mora di un importo corrispondente alla moltiplicazione di 30 milioni di euro per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati. Gli aiuti, consistenti in interventi a favore dell'occupazione, erano stati giudicati incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2000/128/CE della Commissione europea.

Il relatore conclude riservandosi di intervenire in modo specifico in occasione della trattazione dei singoli emendamenti, trattazione che rappresenterà il momento cruciale di disamina dell'atto legislativo in questione.

A suo avviso, inoltre, non occorrerebbe mai prescindere dall'obiettivo prioritario di ridurre, il più possibile, il numero delle infrazioni che gravano in capo all'Italia, e che pregiudicano, in modo cospicuo, la stessa credibilità negoziale del Paese nelle sedi comunitarie.

Tiene, infine, a sottolineare il ruolo fondamentale della 14^a Commissione del Senato, la quale dovrà essere chiamata a svolgere una funzione di «filtro» rispetto a tutti i disegni di legge presentati, con lo scopo di vagliarne i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Proprio per tale motivo, ritiene che le potenzialità operative della stessa Commissione debbano essere adeguatamente riconosciute ed ampliate, in quanto le sue competenze vanno ad incidere praticamente su tutte le materie oggetto di disciplina nazionale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, illustra, quindi, il disegno di legge europea 2013 (Atto Senato 588), richiamando preliminarmente l'attenzione dei commissari sulle circostanze per cui detto provvedimento costituisce – unitamente al disegno di legge di delegazione europea – la prima applicazione della nuova legge quadro che disciplina i rapporti tra l'Italia e l'Unione europea, ovvero la legge n. 234 del 2012, che ha sostituito la legge n. 11 del 2005, la quale prevedeva una unica legge comunitaria annuale per il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo.

Con questa innovazione si è voluto separare le norme di delega legislativa dalle norme di diretta attuazione, al fine di assicurare maggiore celerità al recepimento delle direttive europee da attuare con delega, evitando così l'avvio di nuove procedure di infrazione.

Pertanto, continua il relatore, il disegno di legge europea, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234, deve contenere disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, derivanti da procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, o comunque necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea.

Nello specifico il disegno di legge europea 2013 consta di 37 articoli, mediante i quali si provvede a sanare 20 procedure di infrazione, a risolvere 11 casi EU Pilot, a evitare la probabile apertura di 2 procedure di infrazione, nonché a dare attuazione a 2 decisioni della Commissione europea e a 2 regolamenti.

Le procedure di infrazione costituiscono il cosiddetto «precontenzioso» con l'Unione europea, in quanto precedono il vero e proprio «contenzioso» con la Corte di giustizia, il cui approdo finale è costituito dalla sentenza di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Rispetto a tale «precontenzioso», sin dall'aprile del 2008 è stata inaugurata una fase ulteriormente anticipatoria, denominata «EU Pilot», che mira a fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro. Il sistema è stato concepito per migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri e trovare soluzioni ai problemi riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE o la conformità con quest'ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell'avvio di una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE. Ogni qualvolta si prospetti un possibile ricorso alla procedura d'infrazione, di norma si ricorre al sistema EU Pilot prima che la Commissione apra una vera e propria procedura di infrazione.

I 37 articoli del provvedimento sono suddivisi in 6 capi, concernenti rispettivamente i settori della libera circolazione delle persone, della fisca-

lità, del lavoro e politica sociale, della sanità pubblica, dell'ambiente, e altre disposizioni.

L'articolo 1 è diretto a sanare la procedura di infrazione 2011/2053, concernente il non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE sul diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. In particolare, la Commissione europea ha ritenuto incompatibili alcuni requisiti aggiuntivi o più restrittivi, posti dal decreto legislativo n. 30 del 2007, rispetto alla stessa direttiva 2004/38/CE a cui esso dà attuazione, con riferimento alla dimostrazione della relazione stabile tra cittadini dell'Unione, della titolarità del diritto alla libera circolazione di cittadini dell'Unione e loro familiari, del possesso di risorse sufficienti per i soggiorni superiori a tre mesi di cittadini dell'UE e loro familiari. Inoltre, la Commissione ha rilevato che con riferimento all'iscrizione anagrafica e al rilascio della carta di soggiorno, il decreto legislativo non include, tra i documenti che devono essere presentati, la prova di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione, rendendo quindi poco chiari i relativi *iter* burocratici concernenti il *partner*. Infine, la Commissione europea ha rilevato che il decreto legislativo n. 271 del 1989, recante norme di attuazione del codice di procedura penale, non estende anche al *partner* le garanzie in materia di allontanamento a titolo di pena o di misura accessoria.

L'articolo 2 è diretto a sanare la procedura di infrazione 2009/4686, riguardante una questione relativa alla libera circolazione dei lavoratori. In particolare, la Commissione europea ha rilevato l'esistenza di una discriminazione indiretta nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari di altri Stati membri dell'Unione, che per poter prestare il loro servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, devono fornire prova di un'esperienza professionale e di un'anzianità, maturate senza soluzione di continuità, in base al contratto collettivo di categoria. Poiché il passaggio di chi proviene da un altro Stato membro comporta inevitabilmente un'interruzione del rapporto di lavoro, la predetta clausola della continuità costituisce di fatto un'indiretta discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri.

L'abrogazione di tale requisito comporterà la possibilità di vedersi riconosciuti vantaggi economici o professionali, con un conseguente onere per i conti pubblici, che sarà coperto con il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

L'articolo 3 è diretto a risolvere integralmente le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 2066/11/MARK in materia di prestazioni transfrontaliere di servizi in Italia dei consulenti in materia di proprietà industriale. In particolare, il decreto legislativo n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), impone ai consulenti in materia di proprietà industriale di altri Stati membri dell'Unione, che vogliano esercitare l'attività in Italia, di eleggere domicilio esclusivo in Italia al momento della loro iscrizione all'albo nazionale.

L'articolo 4 è diretto a risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi imposti dalla «direttiva ser-

vizi» 2006/123/CE. In particolare, la direttiva dispone che le abilitazioni professionali, rilasciate a cittadini di altri Stati membri per l'esercizio di un servizio, debbano valere sull'intero territorio nazionale. La professione di guida turistica in Italia è invece regolata a livello regionale, ostacolando in tal modo la libera circolazione dei professionisti del settore. L'articolo 4, pertanto, dispone che l'abilitazione abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. In aggiunta, la stessa previsione è stata estesa anche ai professionisti italiani, onde evitare una disparità di trattamento rispetto ai professionisti appartenenti ad altri Stati membri.

L'articolo 5 è diretto a risolvere la procedura d'infrazione 2012/4094, avviata per non corretto recepimento della direttiva 90/314/CE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». In particolare, l'articolo 7 della direttiva impone l'obbligo, alle agenzie o ai tour operator, di dimostrare la possibilità di rimborsare e di rimpatriare il turista in caso di insolvenza o fallimento. Il decreto legislativo n. 79 del 2011 ha istituito, a tal proposito, il Fondo nazionale di garanzia, che tuttavia è alimentato con una quota annuale pari solo al 2 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria. L'articolo 5, in esame, è diretto a portare tale quota al 4 per cento, al fine di raddoppiare la capacità di rimborso e di ovviare all'insufficienza del Fondo dimostrata nel 2009, dal fallimento di due importanti *tour operator* italiani (Todomondo, Viaggi del Ventaglio).

L'articolo 6 è diretto a risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1753/11/MARK, in particolare per quanto concerne la norma nazionale che impedisce ad avvocati di altri Stati membri, stabiliti in Italia, di costituire società senza la presenza di almeno un avvocato italiano.

L'articolo 7, sulla base di un accordo formale concluso con la Commissione europea, mira a prevenire il sicuro avvio di una procedura di infrazione per erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE, in materia di appalti nei settori della difesa e della sicurezza. In particolare, l'articolo 12 della direttiva, che esclude dal suo ambito di applicazione quegli appalti disciplinati da specifici accordi tra uno Stato membro e uno Paese terzo, è stato attuato in modo errato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2011, avendo esso esteso l'esclusione anche agli appalti disciplinati da specifici accordi tra l'Italia e uno Stato membro. Tali ultimi accordi si porrebbero in evidente contrasto con la *ratio* della direttiva stessa che è diretta proprio a disciplinare gli appalti tra Stati membri. In sostanza, quindi, l'esclusione dalle procedure previste dalla direttiva risulta applicabile soltanto quando gli appalti siano riferiti ad accordi con stati terzi.

L'articolo 8 è diretto porre rimedio ai profili di non conformità della disciplina italiana sollevati dalla Commissione europea nell'ambito dei casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME, con riferimento alle violazioni delle direttive 2004/38/CE, 2003/109/CE e 2004/83/CE.

Riguardo al caso n. 1769/11/JUST, la non conformità alla direttiva 2004/38/CE sul diritto di libera circolazione nell'Unione riguarda l'arti-

colo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui non prevede la possibilità, anche per i cittadini di Paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione, di accedere ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Analoga questione riguarda il caso n. 2368/11/HOME, concernente la direttiva 2003/109/CE, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. I rilievi riguardano il mancato riconoscimento, sempre nell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, del diritto di poter accedere al pubblico impiego in Italia, da parte del cittadino extracomunitario, soggiornante di lungo periodo o titolare dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Gli articoli da 9 a 11 rientrano nel Capo II relativo al settore della fiscalità. L'articolo 9 è diretto porre rimedio ai profili di non conformità, della disciplina italiana in materia di tassazione sugli aeromobili privati, sollevati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 3192/12/TAXU. In particolare, la direttiva 83/182/CEE prevede che, in caso di importazione temporanea di mezzi di trasporto privati tra gli Stati membri dell'Unione si applichi, per il periodo di sei mesi, una franchigia dalle imposte. Pertanto, l'articolo 9 dispone l'estensione a sei mesi, del periodo di franchigia attualmente previsto di 45 giorni.

L'articolo 10 è diretto porre rimedio alle criticità sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU, in relazione al principio di libertà di circolazione dei capitali. In particolare il caso prende in esame alcune disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 in materia di monitoraggio fiscale su trasferimenti di denaro con l'estero.

Per quanto riguarda i trasferimenti attraverso intermediari (articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990), si propone di ricomprendere nell'ambito applicativo della normativa sul monitoraggio a fini fiscali anche altri operatori tra cui i *money transfer*, che finora non sono tenuti agli adempimenti previsti per gli intermediari finanziari. La soglia oltre la quale è prevista la comunicazione all'Agenzia delle entrate viene elevata da 10.000 euro a 15.000, in linea con i rilievi mossi dalla Commissione europea e ai fini di una maggiore semplificazione degli adempimenti, derivante dall'allineamento della normativa sul monitoraggio a fini fiscali con quella sull'antiriciclaggio. Tali adempimenti varrebbero sia per trasferimenti effettuati da soggetti italiani, sia per quelli effettuati da soggetti non residenti, con notevole snellimento degli adempimenti per gli intermediari.

In linea con quanto osservato dalla Commissione europea, che ha contestato l'utilità dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il tramite degli intermediari residenti (articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990), tale norma viene soppressa e la nuova norma consente all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di richiedere agli intermediari residenti i dati e le notizie relative ad operazioni finanziarie con l'estero, da chiunque poste in essere, nell'ottica di garantire la massima efficacia all'azione di controllo

ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero.

Per quanto riguarda le attività di investimento detenute all'estero, l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi viene in via generale limitato alle sole attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, come richiesto dalla Commissione europea. Inoltre, tale obbligo si applicherebbe non solo ai possessori «formali» delle stesse, ma verrebbe esteso anche ai soggetti che possono essere considerati «titolari effettivi» ai sensi della normativa sul monitoraggio, ovvero le persone residenti in Italia a cui tali investimenti esteri siano riconducibili. Sempre su richiesta della Commissione europea, viene eliminato l'obbligo di indicare i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato le attività detenute all'estero. Infine, viene previsto che i redditi derivanti dagli investimenti esteri siano assoggettati a ritenuta d'acconto.

Per quanto riguarda le sanzioni, previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, concernenti le violazioni ai predetti obblighi di dichiarazione, esse vengono attenuate, in linea con le indicazioni della Commissione europea, trattandosi di obblighi meramente dichiarativi. Sanzioni più elevate restano previste nel caso di attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. Resta inoltre prevista la tassazione presuntiva per gli investimenti esteri di cui non sono stati dichiarati i redditi, per la quale il «tasso ufficiale medio di sconto» viene sostituito con il «tasso ufficiale di riferimento».

Infine, l'articolo 10 prevede, al comma 2, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le informazioni raccolte dall'Agenzia delle dogane, mentre al comma 3 precisa che la ritenuta sui proventi derivanti da investimenti in fondi esteri sia operata non più dai soggetti che provvedono al pagamento di tali proventi, ma dai soggetti residenti che provvedono alla riscossione degli stessi.

L'articolo 11 è diretto a risolvere le criticità sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 3452/12/MARKT, concernente i contratti comunali relativi al servizio di riscossione fiscale che si porrebbero in contrasto con il principio di libera concorrenza e con il diritto europeo sui contratti pubblici. In particolare si propone l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che accorda ai comuni la possibilità di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, affidando ai medesimi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali, senza necessità di indire nuove gare, ma semplicemente con una nuova rinegoziazione dei medesimi contratti in essere.

Per gli affidamenti in essere effettuati ai sensi del citato articolo 10, comma 2, della legge n. 448, i servizi della Commissione si sono dimostrati disponibili ad accettare un periodo transitorio ragionevole per consentire agli enti locali di organizzare le procedure ad evidenza pubblica

per gli affidamenti delle attività di riscossione che non erano oggetto dei contratti originari con le società concessionarie.

A tal fine, il secondo comma dello stesso articolo 11 introduce il termine dell'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, per la cessazione degli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Gli articoli da 12 a 14 costituiscono il Capo III del disegno di legge, concernente il settore del lavoro e della politica sociale.

L'articolo 12 reca disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE in materia di orario di lavoro della gente di mare, al fine di sanare il caso EU Pilot 3852/12/EMPL.

In particolare, la direttiva prevede la possibilità di derogare agli obblighi in materia di durata dell'orario di lavoro o di riposo della gente di mare, attraverso contratti collettivi registrati o autorizzati dall'autorità nazionale competente. Al riguardo, la legge n. 183 del 2010 (cosiddetto «collegato lavoro») ha modificato il decreto legislativo n. 271 del 1999, introducendo la possibilità di derogare a tali obblighi mediante contratti collettivi, per i quali, in Italia non è prevista né l'autorizzazione né la registrazione. Pertanto, l'articolo 12 propone di ripristinare l'autorizzazione per tali deroghe.

Inoltre viene precisato l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 271 del 1999, escludendo dalla definizione di «lavoratore marittimo» coloro che non appartengono alla gente di mare, ovvero il personale addetto ai servizi dei porti, anche al fine di corrispondere ad uno specifico rilievo formulato dalla Commissione europea.

L'articolo 13 è diretto a sanare la procedura di infrazione n. 2010/2045, relativa alla non conformità dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 2001, ai requisiti della direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato. In particolare, mentre la direttiva 199/70/CE impone agli Stati membri di computare i lavoratori a tempo determinato ai fini del calcolo della soglia oltre la quale possono costituirsi organi di rappresentanza sindacale, la citata norma nazionale prende in considerazione i lavoratori a tempo determinato solo qualora il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

Analogo rilievo è mosso dalla Commissione europea in relazione alla non conformità dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 25 del 2007, ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2002/14/CE relativa all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese, con particolare riguardo al computo della soglia numerica minima dei 50 lavoratori per l'applicazione della medesima direttiva. Secondo la direttiva, infatti, nel computo vi rientrano tutti i lavoratori, mentre la citata norma nazionale esclude tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata pari o inferiore a nove mesi. L'articolo 13, pertanto, opera le opportune modifiche alle citate disposizioni nazionali prevedendo che anche i lavoratori a tempo determinato vengano computati ai fini delle soglie occupazionali contemplate dall'articolo 35 dello Statuto dei lavoratori.

L'articolo 14 è volto alla definizione della procedura di infrazione 2013/4009, relativa alla compatibilità di alcune disposizioni italiane con la direttiva 2003/109/CE in materia di *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

La Commissione europea ha rilevato in particolare che, in base al principio della parità di trattamento, il sussidio ai nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli minori, previsto per i cittadini italiani e poi esteso ai cittadini dell'Unione e ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, deve essere previsto anche per i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Tale estensione è operata con l'articolo 14 in esame, che provvede inoltre a comprendere anche i familiari dei cittadini dell'Unione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE sul diritto di libera circolazione nell'Unione. L'articolo reca, inoltre, le disposizioni necessarie a dare copertura finanziaria alla norma.

Gli articoli da 15 a 19 compongono il Capo IV del disegno di legge, recante disposizioni in materia di sanità pubblica.

L'articolo 15, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2011/2231, modifica le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 267 del 2003, recante attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE in materia di protezione delle galline ovaiole, al fine di improntarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, così come indicato dalla Commissione europea.

La medesima questione delle galline ovaiole era stata oggetto del disegno di legge comunitaria 2011, che all'articolo 23 recava disposizioni di delega legislativa finalizzate ad adeguare l'impianto sanzionatorio. L'articolo 15 in esame provvede, invece, al medesimo scopo con norme direttamente applicabili.

Nella procedura di infrazione n. 2011/2231 la Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3 e 5 della direttiva 1999/74/CE, attestata dalla presenza sul territorio nazionale di allevamenti di galline ovaiole con gabbie non modificate, nonostante il divieto di utilizzo entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

La revisione del sistema sanzionatorio è divenuta pertanto necessaria al fine di indurre gli allevatori ad adeguarsi ai requisiti imposti dalla normativa europea. Peraltro, le carenze dell'attuale sistema sanzionatorio hanno prodotto quale ulteriore effetto negativo quello della concorrenza sleale a scapito degli allevatori che hanno investito per adeguare i propri impianti.

L'articolo 16 reca le disposizioni necessarie a dare attuazione al regolamento (UE) n. 528/2012 in materia di biocidi che, a partire dal 1° settembre 2013, si sostituirà alla direttiva 98/8/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. In particolare, si individua il Ministero della salute quale «autorità competente» e al Ministro per la salute è demandato il compito di emanare i provvedimenti necessari a garantire la piena applicabilità del regolamento.

L'articolo 17 riguarda un caso analogo di sostituzione di una direttiva con un regolamento. Si tratta del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici che, a partire dall'11 luglio 2013, si sostituirà alla direttiva 76/768/CEE. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» e al Ministro per la salute è demandato il compito di emanare i provvedimenti necessari garantire la piena applicabilità del regolamento.

L'articolo 18 riprende l'articolo 9 del disegno di legge comunitaria 2012, ed è finalizzato a risolvere la procedura di infrazione 2009/4583 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

In particolare, dal combinato disposto degli articoli 5, comma 2-*bis* e 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non risulta chiaro che anche gli allergeni possono essere esentati dall'indicazione in etichetta, qualora il loro nome coincida con la stessa denominazione di vendita (per esempio burro, formaggio, ecc.).

L'articolo 19, che riprende l'articolo 21 del disegno di legge comunitaria 2011, è diretto a colmare una lacuna dell'ordinamento nazionale nella trasposizione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, per la quale è stata avviata la procedura di infrazione 2011/2217.

In particolare, la Commissione europea ha rilevato che l'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della suddetta direttiva, non recepisce l'articolo 10 della stessa, che prevede, in caso di impatto transfrontaliero del bacino idrografico sulla qualità delle acque di balneazione, una collaborazione tra Stati membri, anche mediante scambio di informazioni ed azioni comuni, atta a rimuovere gli ostacoli alla balneazione e a fornire adeguate informazioni ai bagnanti.

Gli articoli da 20 a 28 compongono il Capo V del disegno di legge, recante disposizioni in materia di ambiente.

L'articolo 20 reca modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2010 in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni, al fine di renderla più conforme alla direttiva 2007/60/CE, così come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2012/2054.

In particolare, la modifica di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 del disegno di legge è volta ad escludere dalla definizione di alluvione solo gli allagamenti causati da impianti fognari, come richiesto dalla direttiva, mentre la modifica di cui alla lettera *e*) è volta a correggere un errato riferimento interno al testo. Le altre modifiche introdotte mirano a rendere il testo del decreto legislativo maggiormente aderente a quello della direttiva 2007/60/CE.

L'articolo 21 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, adottato in attuazione della direttiva 2006/21/CE, volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura d'infrazione 2011/2006.

In particolare, le modifiche agli articoli 2 e 7 riguardano un errato riferimento interno al testo. Le altre modifiche sono state richieste dalla Commissione europea per ovviare alla mancata o erronea trasposizione

nello stesso decreto, di alcune parole o espressioni presenti nella direttiva 2006/21/CE.

L'articolo 22 reca modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2008, in materia di pile ed accumulatori e relativi rifiuti, volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2011/2218.

In particolare, tale articolo: inserisce nel decreto legislativo n. 188 del 2008 l'espresso divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose; precisa che le operazioni di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate anche fuori dal territorio nazionale o comunitario, solo se le relative spedizioni sono conformi alla normativa europea; attribuisce al Ministero dell'ambiente la definizione di misure per la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili; consente lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento di taluni residui di rifiuti di pile e accumulatori; esplicita maggiormente la vigente disciplina in materia di etichettatura di pile e accumulatori.

L'articolo 23 reca modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2005 in materia di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2009/2264, in cui la Commissione ha rilevato che il citato decreto esclude indebitamente, dalle procedure di smaltimento RAEE di cui alla direttiva 2002/96/CE, gli elettrodomestici fissi di grandi dimensioni, gli apparecchi di condizionamento dell'aria e, tra i dispositivi medici, i *test* di fecondazione.

L'articolo 24 è finalizzato a superare i rilievi, formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2009/2086, di non conformità alla direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), delle norme del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) che stabiliscono i criteri e le procedure di valutazione dell'assoggettabilità a VIA, il cosiddetto «*screening*», dei progetti di cui all'allegato IV allo stesso Codice (allegato II alla direttiva).

Per inciso, si ricorda che le numerose modifiche apportate alla direttiva 85/337/CEE sono state codificate con la direttiva 2011/92/UE, la quale è contenuta nell'allegato B al disegno di legge di delegazione 2013 (Atto Senato 587).

Per quanto riguarda le procedure di *screening*, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti, sulla base di un esame caso per caso ed eventualmente fissando anche delle soglie criteri in via generale. Il Codice dell'ambiente prevede, al riguardo, delle soglie dimensionali, al di sotto delle quali i progetti non devono comunque essere sottoposti a VIA. Prevede inoltre che le regioni possano, in determinati casi, variare tali soglie, anche se per un margine non superiore al 30 per cento. Per quei progetti che superano dette soglie, l'articolo 20 del Codice stabilisce le procedure di *screening*.

Al riguardo, la Commissione europea ha eccepito il fatto che tali criteri dimensionali non esauriscono tutti i criteri di cui obbligatoriamente deve essere tenuto conto nel fissare soglie e criteri per lo *screening*, e

che sono elencati nell'allegato V al Codice (identico all'allegato III della direttiva).

Per porre rimedio a tale violazione, l'articolo 24 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro (nel testo si legge «Ministero») dell'ambiente provveda ad emanare le linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per lo *screening* dei progetti da sottoporre a procedura di VIA, sulla base dei criteri di cui al citato allegato V.

Successivamente, entro tre mesi dall'emanazione di tali linee guida, le regioni possono definire criteri e soglie in base ai quali stabilire quali progetti debbano essere sottoposti a procedura di VIA ai fini dell'assoggettamento alle procedure di *screening*, trascorsi i quali, senza che le regioni abbiano provveduto, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del predetto decreto legislativo sono sottoposte comunque alla verifica di assoggettabilità, a prescindere da qualsiasi soglia o criterio di esclusione.

Le predette norme sembrano, quindi, prevedere una disapplicazione delle soglie dimensionali indicate per ogni tipologia di progetto nell'allegato IV al Codice dell'ambiente, sostituendole con le soglie e i criteri che le regioni dovranno stabilire in base alle nuove linee guida elaborate in base ai criteri indicati nell'allegato V. Inoltre, in caso di mancanza dell'intervento regionale, le soglie dimensionali di cui all'allegato IV saranno comunque non considerate e, pertanto, tutti i progetti indicati nello stesso allegato dovranno essere sottoposti alle procedure di *screening* di cui all'articolo 20 del Codice. In questo modo si assicura, come richiesto dalla Commissione europea, che lo *screening* avvenga tendo conto di tutti i criteri di cui all'allegato V del Codice.

L'articolo 25 è diretto alla chiusura della procedura di infrazione n. 2007/4680, avviata dalla Commissione europea per mancato o non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria a tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

Si tratta, pertanto, di una serie di disposizioni di modifica alla parte III del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), che puntualmente colmano le carenze o correggono le difformità rispetto a quanto stabilito dalla direttiva 2000/60/CE, tra cui l'obbligo di istituire registri delle aree protette per ciascun distretto idrografico.

L'articolo 26 reca modifiche al Codice dell'ambiente, in materia di tutela risarcitoria contro i danni ambientali, per superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679.

In particolare, i punti di non conformità riguardano: l'esclusione della responsabilità oggettiva per danni arrecati all'ambiente derivanti da una delle attività professionali elencate nell'allegato III alla direttiva; la possibilità di sostituire la riparazione primaria, complementare e compensativa, con il risarcimento pecuniario; e l'esclusione dalla responsabilità ambien-

tale delle situazioni di inquinamento per le quali siano avviate procedure di bonifica.

L'articolo 27 reca modifiche alla legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, al fine di apportare le ulteriori modifiche necessarie a dare completo e corretto recepimento alla direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ottemperando così alla sentenza della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08, sorta dalla procedura di infrazione 2006/2131. La stessa procedura d'infrazione era stata oggetto di una prima serie di correttivi, adottati nell'ambito della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010). Con le disposizioni contenute nell'articolo 27 si provvede ad esaurire tutte le questioni sollevate e a evitare il prosieguo della procedura ex articolo 260 del TFUE il cui esito finale comporterebbe la condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L'articolo 28 è diretto a sanare la procedura di infrazione n. 2013/2032, avviata dalla Commissione europea in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.

Si tratta, in particolare, dell'articolo 36, comma 7-*quater*, del decreto-legge n. 179 del 2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese, il quale ha stabilito che, in attesa dell'aggiornamento delle zone vulnerabili e per un periodo transitorio di un anno, alle zone vulnerabili da nitrati è stato consentito agli agricoltori di cospargere fertilizzanti a base di nitrati, al pari di quanto era loro consentito nelle zone non vulnerabili.

In tal modo, disponendo la sospensione dell'applicabilità delle disposizioni riguardanti le zone vulnerabili, si è posta in essere una violazione della direttiva 91/676/CEE, la cosiddetta direttiva nitrati. L'articolo 28 provvede, pertanto all'abrogazione del citato comma 7-*quater* e di porre fine alla procedura di infrazione.

I restanti articoli da 29 a 37 contengono disposizioni varie, necessarie ad apportare le opportune modifiche a disposizioni legislative nazionali, al fine di conformare l'ordinamento nazionale alla normativa europea.

L'articolo 29, che riprende l'identico testo dell'articolo 24 del disegno di legge comunitaria 2011, reca modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, conseguenti all'apertura del caso *EU Pilot* 1254/10/MOVE per non corretto recepimento della direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie, con particolare riferimento al tema delle indagini sugli incidenti ferroviari.

Il caso in questione concerne l'incidente ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009 a Viareggio, in cui hanno perso la vita trentadue persone. A tale riguardo la Commissione europea ha ricordato che in base all'articolo 19 della direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, dopo un incidente grave, l'organismo investigativo di cui all'articolo 21 della direttiva deve poter svolgere un'indagine finalizzata al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti. Tale indagine, secondo il successivo articolo 20 della direttiva, deve essere condotta in modo indipendente rispetto a ogni eventuale inchiesta

giudiziaria e deve poter essere svolta «in collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria».

Secondo la Commissione europea, nel caso dell'incidente di Viareggio, per mancanza di collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, l'organismo d'inchiesta non è stato in grado di concludere i lavori, né di fare chiarezza sulle cause esatte dell'incidente, e non è stato quindi in grado di pubblicare un rapporto finale entro i dodici mesi dalla data dell'incidente, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE. Sempre secondo la Commissione europea, ciò comporta un rischio grave per la sicurezza ferroviaria, che non può avvalersi di alcun insegnamento sulle cause dell'incidente e che non può quindi adottare le misure necessarie per ridurre i rischi di un simile incidente in futuro.

Per questi motivi, l'articolo in esame modifica il decreto legislativo n. 162 del 2007, attuativo della direttiva 2004/49/CE, sostituendo il vigente rapporto di «subordinazione» dell'organismo investigativo, rispetto all'autorità giudiziaria, con un rapporto di «collaborazione».

L'articolo 30 è volto a dare diretta attuazione alla direttiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile e, conseguentemente, a porre fine alla procedura di infrazione n. 2012/0433 per mancata attuazione.

Al riguardo, il relatore, rileva che la medesima direttiva 2012/4/UE è al contempo oggetto di potenziale delega legislativa di recepimento, essendo contenuta nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2013 (A.S. 587): sarebbe, pertanto, opportuno procedere a un coordinamento tra i due provvedimenti.

L'articolo 31 è diretto ad affrontare ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2189, concernenti diversi profili relativi alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e alle procedure per il trattamento delle domande di asilo.

Nella procedura vengono contestate, in particolare, talune carenze sistemiche tra cui: lentezze e ostacoli nel registrare e rispondere alle domande di asilo; inadeguato accesso a informazioni e consulenze sulle procedure di asilo; conseguente ritardo nell'accesso ai diritti inerenti l'accoglienza, dovuto anche ai ritardi nel rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale; difficoltà aggiuntive per i richiedenti asilo trasferiti in Italia in applicazione del regolamento Dublino (regolamento (CE) n. 343/2003); incapacità di assicurare un alloggio a più della metà dei richiedenti asilo; ostacoli al riconoscimento della protezione internazionale e ai conseguenti diritti.

Secondo la Commissione europea, tali carenze configurano una violazione di alcune disposizioni della direttiva procedure (direttiva 2005/85/CE), della direttiva accoglienza (direttiva 2003/9/CE), del «regolamento Dublino», della direttiva qualifiche (direttiva 2004/83/CE) e di alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali.

L'intervento proposto con l'articolo 31, consiste nel trasfondere in norma legislativa ciò che era stato previsto in via temporanea con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3703 del 2008, ovvero di poter affiancare le 10 Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale con altre 10 Commissioni, composte dai membri supplenti di quelle originarie. Il raddoppio delle Commissioni territoriali rappresenta una misura di flessibilità organizzativa volta a consentire al Ministero dell'interno di far fronte ad eventi eccezionali, come quelli che hanno riguardato l'emergenza Nord-Africa, accelerando la definizione delle istanze di asilo e della posizione giuridica degli interessati, con una conseguente razionalizzazione dell'impiego delle risorse destinate all'accoglienza.

L'articolo 32 mira a superare i rilievi, mossi dalla Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 4176/12/MOVE, circa la non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, e la mancata attuazione della decisione di esecuzione 2009/750/CE secondo cui gli Stati membri devono, tra l'altro, designare o istituire un organismo di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie tra gli esattori dei pedaggi e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET).

La medesima questione – fa notare il relatore – era stata oggetto dell'articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2012, il quale recava norme di delega legislativa al Governo, per l'emanazione di disposizioni dirette a rispondere ai rilievi mossi nel citato caso EU Pilot.

Il SET è stato istituito dalla direttiva 2004/52/CE, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità. Il SET si applica alla riscossione elettronica di tutti i tipi di pedaggi stradali, sull'intera rete stradale comunitaria urbana e interurbana, autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture come tunnel, ponti e traghetti, salvo i sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali per i quali i costi di adeguamento ai requisiti della direttiva sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.

La decisione 2009/750/CE stabilisce i requisiti, diritti ed obblighi ai quali devono conformarsi i fornitori del SET, gli esattori di pedaggi e gli utenti. In particolare, l'articolo 10 della decisione obbliga ciascuno Stato membro con almeno un settore del SET sul suo territorio di designare un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del SET. Ai sensi dell'articolo 11 della decisione, in caso di controversie inerenti i loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del SET richiedono l'intervento dell'organismo di conciliazione competente.

In attuazione di tali obblighi, l'articolo 32 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del SET sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali. Si rimanda poi, ad un successivo decreto governativo, per l'emanazione delle

disposizioni necessarie a dare attuazione all'istituzione dell'Organismo, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione 2009/750/CE.

L'articolo 33, relativo alla fornitura dei servizi accessori di telecomunicazioni, è volto a risolvere la procedura d'infrazione n. 2012/2138, nella quale la Commissione europea ha contestato la non conformità dell'articolo 47, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 5 del 2012, ai principi di indipendenza e imparzialità enunciati dalla normativa europea di riferimento, per le Autorità di regolamentazione del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, il citato comma 2-*quater*, al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, impone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di individuare le misure idonee ad assicurare che l'offerta dei prezzi all'ingrosso sia disaggregata tra l'affitto della linea e i servizi accessori quali i servizi di attivazione e di manutenzione.

Secondo la Commissione europea, tale norma si pone in contrasto con la direttiva 2002/21/CE (cosiddetta direttiva quadro), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, e con la direttiva 2002/19/CE (cosiddetta direttiva accesso), relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime. Anzitutto, il citato comma 2-*quater* impone all'AGCOM di adottare determinate misure facendo riferimento solo a uno degli obiettivi della regolamentazione, ovvero la concorrenzialità, mentre la direttiva quadro dispone che le autorità di regolamentazione contemplino anche altri obiettivi come lo sviluppo del mercato interno e l'interesse dei cittadini. Inoltre, la norma impone il rimedio e le precise forme che tale rimedio deve assumere, senza lasciare alcun margine di discrezionalità all'AGCOM, che, secondo la suddetta normativa europea, deve poter intervenire liberamente sulla base delle risultanze delle analisi di mercato.

Pertanto, la modifica proposta elimina l'obbligo in capo all'AGCOM di adottare le misure di regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni ivi indicate, prevedendo invece, coerentemente alla normativa europea, la facoltà di adottarle.

L'articolo 34 è finalizzato a chiudere il caso EU Pilot 3955/12/MARK riguardante la protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali.

Tale caso è stato avviato in quanto il decreto-legge n. 216 del 2011 (proroga di termini) ha modificato l'articolo 239 del codice della proprietà industriale, portando a tredici anni il periodo di sospensione della protezione del diritto di autore per i modelli di *design* industriale divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data del 19 aprile 2001. Secondo la Commissione europea, ciò si pone in contrasto con l'articolo 17 della direttiva 98/71/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza pregiudiziale del 27 gennaio 2011 (causa C-168/09). Nella sentenza, la Corte ha ritenuto che, ai fini di un corretto bilanciamento tra l'interesse

del titolare del diritto di autore e gli interessi dei terzi che in buona fede avevano fabbricato e commercializzato prodotti già caduti in pubblico dominio, un periodo transitorio di sospensione dell'applicazione della nuova disciplina europea in materia di diritti di autore (che consenta alle imprese di sfruttare modelli di *design* industriale senza pagare i relativi diritti di autore), non possa superare i cinque anni.

Pertanto, con l'articolo 34 si provvede a ripristinare l'originaria formulazione dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale, che prevede un periodo transitorio quinquennale di mancata protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali.

L'articolo 35 è volto a dare attuazione alla decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con la quale la Commissione europea ha comunicato all'Italia l'ingiunzione di sospensione, «fintantoché la Commissione non abbia preso una decisione in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno», di tutti gli aiuti di Stato riconducibili ai casi SA. 33083 (2012/NN) e SA. 35083 (2012/NN), concernenti le calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002 e l'Abruzzo nel 2009. La decisione di sospensione è motivata sia dalla mancata comunicazione degli aiuti ai sensi del articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sia dalla mancanza del nesso diretto il danno oggetto del beneficio e la calamità naturale, e del nesso tra l'entità dell'agevolazione e l'entità del danno subito dalla calamità naturale, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 del TFUE.

In ragione di ciò, l'articolo 35 prevede che l'agevolazione fiscale del 40 per cento trovi applicazione solo in favore di quelle imprese che dimostrino di avere subito danni diretti in conseguenze delle calamità e solo nei limiti degli stessi. A tal fine, sono disciplinate le modalità per stabilire i danni e dimostrare il nesso di causalità diretto con le calamità.

L'articolo 36 è volto a dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (cosiddetto EMIR — *European Market Infrastructure Regulation*).

Il regolamento è stato emanato anche in considerazione delle raccomandazioni del G20 finalizzate a mitigare il rischio di controparte e a rendere trasparenti le transazioni sui derivati negoziati fuori borsa OTC (*over the counter*).

L'articolo 37, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, che fa salva la copertura prevista dall'articolo 14.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i due relatori per le loro esaustive esposizioni, rinvia, quindi, l'inizio della discussione generale congiunta alla seduta che avrà luogo domani.

Il seguito dell'esame congiunto, quindi, viene rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

A seguito del problema, sollevato da alcuni membri della Commissione, tra cui il senatore FLORIS (*PdL*), concernente la concomitanza delle convocazioni della Commissione Politiche dell'Unione europea con gli orari delle altre Commissioni permanenti, il PRESIDENTE informa che invierà un'apposita missiva al presidente Grasso, affinché tale problematica, connessa alla cosiddetta «doppia appartenenza» dei componenti la 14^a Commissione ed alla effettiva operatività della Commissione medesima, venga affrontata anche a livello della Presidenza del Senato.

Conviene la Commissione.

SOTTOCOMMISSIONE PARERI FASE ASCENDENTE

In seguito alla sostituzione del senatore Stucchi nel *plenum* della Commissione, il PRESIDENTE informa di aver nominato la senatrice Ginetti quale Presidente della Sottocommissione pareri (fase ascendente).

La seduta termina alle ore 14,30.

